SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 112

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 12 maggio 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Autorità garante della concorrenza e del mercato

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'interno

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 19

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 6 maggio 2021, n. **61**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 maggio 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SPERANZA, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 MARZO 2021, N. 30

All'articolo 1:

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-*bis*. Nell'ambito delle ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, allo scopo di assicurare l'operatività del nuovo ospedale e centro di ricerca applicata "*Mater* Olbia", per la regione Sardegna, nel periodo 2021-2026, ai fini del rispetto dei parametri del numero di posti letto per mille abitanti previsti dall'articolo 15, comma 13, lettera *c)*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si tiene conto dei posti letto accreditati per tale struttura. La regione Sardegna assicura, mediante la trasmissione della necessaria documentazione al Ministero della salute, l'approvazione di un programma di riorganizzazione della rete ospedaliera il quale garantisca che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, i predetti parametri siano rispettati includendo nel computo dei posti letto anche quelli accreditati nella citata struttura.

7-*ter*. In considerazione di quanto previsto al comma 7-*bis* del presente articolo, all'articolo 4, comma 8-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".

7-*quater*. È consentito alla regione Sardegna riconoscere per un biennio al predetto ospedale "*Mater* Olbia" i costi di funzionamento, al netto dei ricavi ottenuti dalle prestazioni, nelle more della piena operatività della medesima struttura. La regione Sardegna assicura annualmente la copertura dei maggiori oneri nell'ambito del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il riconoscimento di cui al presente comma è effettuato in deroga all'articolo 8-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

7-*quinquies*. Il Ministero della salute e la regione Sardegna assicurano il monitoraggio relativamente alle attività assistenziali poste in essere con l'ospedale e centro di ricerca applicata "*Mater* Olbia", alla qualità dell'offerta clinica, alla piena integrazione dell'ospedale con la rete sanitaria pubblica nonché al recupero della mobilità sanitaria passiva e alla mobilità sanitaria attiva realizzata. Il Ministero della salute redige annualmente una relazione sul monitoraggio effettuato ai sensi del presente comma e la trasmette alla regione Sardegna, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Camere».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis (Disposizioni in materia di visite alle persone detenute)*. — 1. Gli spostamenti per lo svolgimento dei colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i detenuti, gli internati e gli imputati ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dell'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono consentiti anche in deroga alla normativa adottata al fine del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 quando i medesimi colloqui sono necessari per salvaguardare la salute fisica o psichica delle stesse persone detenute o internate ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «Il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente,» sono sostituite dalle seguenti: «Il lavoratore dipendente genito-

re di figlio minore di anni sedici,», dopo le parole: «attività didattica» sono inserite le seguenti: «o educativa» e le parole: «SARS Covid-19» sono sostituite dalla seguente: «SARS-CoV-2»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Il beneficio di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto a entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con disturbi specifici dell'apprendimento riconosciuti ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, o con bisogni educativi speciali, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 dicembre 2012, in materia di strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica, in tutti i casi previsti dal comma l del presente articolo ovvero nel caso in cui i figli frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.

1-*ter*. Ferma restando, per il pubblico impiego, la disciplina degli istituti del lavoro agile stabilita dai contratti collettivi nazionali, è riconosciuto al lavoratore che svolge l'attività in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. L'esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi»;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente» sono sostituite dalle seguenti: «il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente», dopo le parole: «attività didattica» sono inserite le seguenti: «o educativa» e le parole: «SARS Covid-19» sono sostituite dalla seguente: «SARS-CoV-2»;

il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall'età del figlio, per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il congedo di cui al presente comma può essere fruito in forma giornaliera od oraria»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «e, nei limiti» sono sostituite dalle seguenti: «, nel limite»;

al comma 4, dopo le parole: «articoli 32 e 33 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al», le parole: «, e fino» sono sostituite dalla seguente: «fino», dopo le parole: «attività didattica» sono inserite le seguenti: «o educativa» e le parole: «SARS Covid-19» sono sostituite dalla seguente: «SARS-CoV-2»;

al comma 6:

al primo periodo, le parole: «gestione separata INPS,» sono sostituite dalle seguenti: «Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,», dopo le parole: «soccorso pubblico» sono inserite le seguenti: «e della polizia locale», le parole: «appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari» sono sostituite dalle seguenti: «appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari» e le parole: «possono scegliere» sono sostituite dalle seguenti: «possono chiedere»;

al terzo periodo, dopo le parole: «per la comprovata iscrizione» sono inserite le seguenti: «dei figli»;

al quinto periodo, dopo le parole: «comma 355,» è inserita la seguente: «della»;

al sesto periodo, le parole: «e 4» sono sostituite dalle seguenti: «e 5»;

al comma 8:

al primo periodo, le parole: «282,8 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «299,3 milioni»;

al quarto periodo, dopo le parole: «al monitoraggio del» sono inserite le seguenti: «rispetto del»;

al quinto periodo, le parole: «che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa» sono sostituite dalle seguenti: «il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa»;

dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 21-*ter*, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "lavoratori dipendenti" sono inserite le seguenti: "pubblici e" e dopo le parole: "legge 5 febbraio 1992, n. 104," sono inserite le seguenti: "o figli con bisogni educativi speciali (BES),"»;

al comma 10, le parole: «commi 1, 2, 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-*bis*, 2, 3»;

al comma 11, le parole: «293 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «309,5 milioni»;

alla rubrica, la parola: «Congedi» è sostituita dalle seguenti: «Lavoro agile, congedi».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis (Clausola di salvaguardia)*. — 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2» e le parole: «indebitamento netto, in» sono sostituite dalle seguenti: «indebitamento netto, a»;

al comma 2:

all'alinea, le parole: «293,14 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «309,64 milioni» e le parole: «indebitamento netto, in» sono sostituite dalle seguenti: «indebitamento netto, a»;
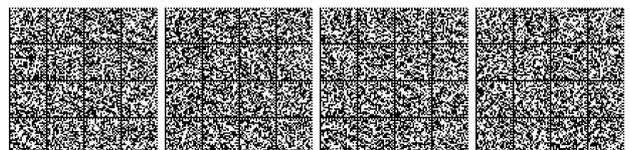
alla lettera *a)*, le parole: «e fabbisogno di» sono sostituite dalle seguenti: «e fabbisogno, a»;

alla lettera *b)*, le parole: «fabbisogno, mediante utilizzo» sono sostituite dalle seguenti: «fabbisogno per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo»;

dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

«b-*bis*) quanto a 16,5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 12,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 4 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute»;

al comma 4, dopo le parole: «dal presente» è inserita la seguente: «decreto».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2945):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Mario DRAGHI (GOVERNO DRAGHI-I) il 13 marzo 2021.

Assegnato alle commissioni riunite XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali), in sede referente, il 16 marzo 2021, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio), VII (Cultura), X (Attività produttive) e per le questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali), in sede referente, il 18, il 24 e il 31 marzo 2021; il 12, il 13, il 14 e il 15 aprile 2021.

Esaminato in aula il 23 marzo 2021; il 19, il 20, il 21 e il 22 aprile 2021; approvato il 27 aprile 2021.

Senato della Repubblica (atto n. 2191):

Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede referente, il 28 aprile 2021, con i pareri delle commissioni 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubblica istruzione), 10ª (Industria), 12ª (Sanità) e per le questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede referente, il 4 e il 5 maggio 2021.

Esaminato in aula ed approvato definitivamente il 5 maggio 2021.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 62 del 13 marzo 2021.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 76.

21G00071

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 aprile 2021.

Modifica degli allegati C e D al decreto 28 dicembre 2015, concernente l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

E

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Vista la legge 18 giugno 2015, n. 95, contenente disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America fatto a Roma il 10 gennaio 2014 e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 31 dicembre 2015, n. 303, recante l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 2, del predetto decreto 28 dicembre 2015, che prevede che gli allegati al medesimo decreto possono essere modificati con provvedimento del direttore generale delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Vista la Convenzione OCSE - Consiglio d'Europa, recante la convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988, come modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010;

Vista la legge 10 febbraio 2005, n. 19, recante l'adesione della Repubblica italiana alla convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, con allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione;

Vista la legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante la ratifica e l'esecuzione del Protocollo emendativo della convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010;

Visto l'Accordo multilaterale tra i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari, per l'implementazione del nuovo *standard* unico globale per lo scambio automatico di informazioni (*Common reporting standard*), firmato a Berlino il 29 ottobre 2014, e successive sottoscrizioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-*ter*, e 23-*quinquies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 103 del 2019, il quale ha abrogato il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 67 del 2013;

Visto, altresì, l'art. 20 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 103 del 2019, il quale dispone che, fino all'adozione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, ciascun Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, recante individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art. 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 67 del 2013, e successive modificazioni;

Visto lo Statuto dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 20 febbraio 2001, n. 42;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 13 febbraio 2001, n. 36;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 febbraio 2001, n. 9, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Decretano:

Art. 1.

Modifica dell'allegato C

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l'allegato C, recante l'elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione, è sostituito dal seguente:

N.	**Giurisdizioni**	**Anno del primo scambio di informazioni**	**Primo periodo d'imposta oggetto di comunicazione**
1	ANDORRA	2018	2017
2	ANTIGUA E BARBUDA	2020	2019
3	ARABIA SAUDITA	2018	2017
4	ARGENTINA	2017	2016
5	AUSTRALIA	2018	2017
6	AUSTRIA	2017	2016
7	AZERBAIJAN	2018	2017
8	BARBADOS	2019	2018
9	BELGIO	2017	2016
10	BONAIRE	2017	2016
11	BRASILE	2018	2017
12	BULGARIA	2017	2016
13	CANADA	2018	2017
14	COSTA RICA	2020	2019
15	CILE	2018	2017
16	CIPRO	2017	2016
17	COLOMBIA	2017	2016
18	COREA	2017	2016
19	CROAZIA	2017	2016
20	CURAÇAO	2021	2020
21	DANIMARCA	2017	2016
22	ESTONIA	2017	2016
23	FEDERAZIONE RUSSA	2018	2017
24	FINLANDIA*	2017	2016
25	FRANCIA**	2017	2016
26	GERMANIA	2017	2016
27	GIAPPONE	2018	2017
28	GIBILTERRA	2017	2016
29	GRECIA	2017	2016
30	GRENADA	2020	2019
31	GROENLANDIA	2018	2017
32	GUERNSEY	2017	2016
33	HONG KONG	2018	2017
34	INDIA	2017	2016
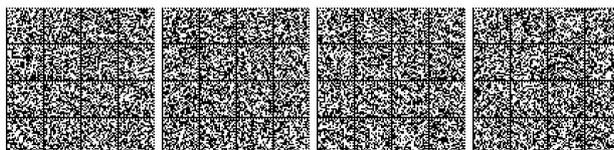
35	INDONESIA	2018	2017
36	IRLANDA	2017	2016
37	ISLANDA	2017	2016
38	ISOLA DI MAN	2017	2016
39	ISOLE COOK	2019	2018
40	ISOLE FAROE	2017	2016
41	ISRAELE	2018	2017
42	JERSEY	2017	2016
43	LETTONIA	2017	2016
44	LIECHTENSTEIN	2017	2016
45	LITUANIA	2017	2016
46	LUSSEMBURGO	2017	2016
47	MALESIA	2018	2017
48	MALTA	2017	2016
49	MAURITIUS	2018	2017
50	MESSICO	2017	2016
51	MONACO	2018	2017
52	NORVEGIA	2017	2016
53	NUOVA ZELANDA	2018	2017
54	PAESI BASSI	2017	2016
55	PAKISTAN	2018	2017
56	PANAMA	2019	2018
57	PERÚ	2021	2020
58	POLONIA	2017	2016
59	PORTOGALLO***	2017	2016
60	REGNO UNITO	2017	2016
61	REPUBBLICA CECA	2017	2016
62	REPUBBLICA POPOLARE CINESE	2018	2017
63	REPUBBLICA SLOVACCA	2017	2016
64	ROMANIA	2017	2016
65	SABA	2017	2016
66	SAINT KITTS E NEVIS	2020	2019
67	SAINT LUCIA	2020	2019
68	SAN MARINO	2017	2016
69	SEYCHELLES	2017	2016
70	SINGAPORE	2018	2017
71	SINT EUSTATIUS	2017	2016
72	SLOVENIA	2017	2016
73	SPAGNA****	2017	2016
74	SUDAFRICA	2017	2016
75	SVEZIA	2017	2016
76	SVIZZERA	2018	2017
77	TURCHIA	2020	2019
78	UNGHERIA	2017	2016
79	URUGUAY	2018	2017

* Include: Isole Åland.
** Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthélemy.
*** Include: Azzorre e Madera.
****Include: Isole Canarie.

Art. 2.

Modifica dell'allegato D

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l'allegato D, recante l'elenco delle giurisdizioni partecipanti, è sostituito dal seguente:

N.	Giurisdizioni
1	ALBANIA
2	ANDORRA
3	ANGUILLA
4	ANTIGUA E BARBUDA
5	ARABIA SAUDITA
6	ARGENTINA
7	ARUBA
8	AUSTRALIA
9	AUSTRIA
10	AZERBAIJAN
11	BARBADOS
12	BAHAMAS
13	BAHRAIN
14	BELGIO
15	BELIZE
16	BERMUDA
17	BONAIRE
18	BRASILE
19	BRUNEI
20	BULGARIA
21	CANADA
22	CILE
23	CIPRO
24	COLOMBIA
25	COREA
26	COSTA RICA
27	CROAZIA
28	CURAÇAO
29	DANIMARCA
30	DOMINICA
31	ECUADOR
32	EMIRATI ARABI UNITI
33	ESTONIA
34	FEDERAZIONE RUSSA
35	FINLANDIA*
36	FRANCIA**
37	GERMANIA
38	GHANA
39	GIAPPONE
40	GIBILTERRA
41	GRECIA
42	GRENADA
43	GROENLANDIA
44	GUERNSEY
45	HONG KONG
46	INDIA
47	INDONESIA
48	IRLANDA
49	ISLANDA
50	ISOLA DI MAN
51	ISOLE CAYMAN
52	ISOLE COOK
53	ISOLE FAROE
54	ISOLE MARSHALL
55	ISOLE TURKS E CAICOS
56	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
57	ISRAELE
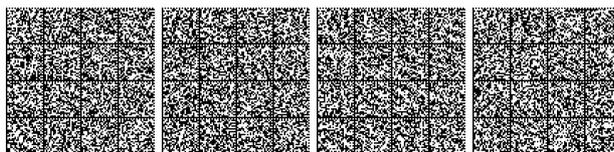
58	JERSEY
59	KAZAKISTAN
60	KUWAIT
61	LETTONIA
62	LIBANO
63	LIBERIA
64	LIECHTENSTEIN
65	LITUANIA
66	LUSSEMBURGO
67	MACAO
68	MALESIA
69	MALTA
70	MAROCCO
71	MAURITIUS
72	MESSICO
73	MONACO
74	MONSERRAT
75	NAURU
76	NIGERIA
77	NIUE
78	NORVEGIA
79	NUOVA CALEDONIA
80	NUOVA ZELANDA
81	OMAN
82	PAESI BASSI
83	PAKISTAN
84	PANAMA
85	PERÚ
86	POLONIA
87	PORTOGALLO***
88	QATAR
89	REGNO UNITO
90	REPUBBLICA CECA
91	REPUBBLICA POPOLARE CINESE
92	REPUBBLICA SLOVACCA
93	ROMANIA
94	SABA
95	SAINT KITTS E NEVIS
96	SAINT LUCIA
97	SAINT VINCENT E GRENADINES
98	SAMOA
99	SAN MARINO
100	SEYCHELLES
101	SINGAPORE
102	SINT EUSTATIUS
103	SINT MAARTEN
104	SLOVENIA
105	SPAGNA****
106	SUDAFRICA
107	SVEZIA
108	SVIZZERA
109	TURCHIA
110	UNGHERIA
111	URUGUAY
112	VANUATU

* Include: Isole Åland.

** Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthélemy.

*** Include: Azzorre e Madera.

****Include: Isole Canarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2021

Il direttore generale delle finanze
LAPECORELLA

Il direttore dell'Agenzia delle entrate
RUFFINI

21A02700

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 9 aprile 2021.

Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze vigenti in materia di ricostruzione privata e pubblica e disciplina degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 24 agosto 2016, n. 189. (Ordinanza n. 114).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita: «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente: "4-*quinquies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 2, secondo comma, del decreto n. 189 del 2016, il quale prevede che, per l'esercizio delle funzioni attribuite, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto l'art. 6, secondo comma, del decreto-legge n. 189 del 2016, che disciplina le tipologie di soggetti legittimati alla richiesta di concessione del contributo ai fini della ricostruzione per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Visto l'art. 17-*quater*, quinto comma, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (cd. «Milleproroghe»), come convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, che introduce un nuovo comma all'art. 6 del sopracitato decreto-legge n. 189 del 2016, secondo cui «I soggetti conduttori di un immobile in virtù di contratti di locazione pluriennale riferiti a immobili adibiti ad abitazione principale alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2, ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2-*bis* del presente decreto, distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del 2016, possono usufruire, nel limite di 600.000 euro per l'anno 2021, di un contributo non superiore all'importo dovuto per il pagamento di contributi per il rilascio del permesso di costruire ai sensi degli articoli 16 e 17 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. A tale fine, il Commissario straordinario definisce, con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente decreto, i criteri e le modalità per richiedere, entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento, la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma il Commissario straordinario provvede con le risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3»;

Ritenuto necessario modificare il comma 5, dell'art. 12, dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23 dicembre 2020 al fine di superare il disallineamento temporale tra il comma 1 e il comma 5 del medesimo art. 12;

Ritenuto altresì opportuno chiarire l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze e nelle leggi vigenti con riferimento agli enti parco interessati dagli interventi di ricostruzione *post*-sisma;

Ritenuto inoltre, al fine di garantire e agevolare le attività previste dalle ordinanze commissariali in deroga, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del decreto-legge n. 76 del 2020, dover dare attuazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, e 8, comma 1, ul-

timo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020, prevedendo l'istituzione dell'elenco dei professionisti per l'esercizio delle funzioni di responsabile unico del procedimento, delle funzioni di supporto al responsabile unico del procedimento, l'affidamento degli incarichi di progettazione e per il monitoraggio ed il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi;
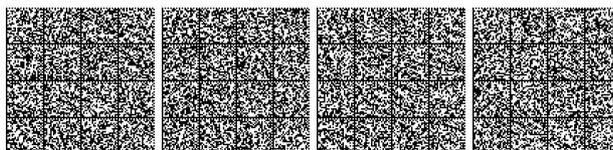
Ravvisata, infine, la necessità di modificare ed integrare la disciplina degli interventi in favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici stabilita con ordinanza n. 42 del 2017, tenuto conto dell'entità delle risorse previste dall'art. 24, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, della percentuale delle risorse destinabili al finanziamento delle misure previste dal comma 1 e dal comma 2 del sopra menzionato art. 24, della gravità dei danni subiti dal tessuto economico-produttivo esistente nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e dell'esigenza di consentire al maggior numero delle micro, piccole e medie imprese di accedere all'agevolazione in parola;

Vista la nota del 19 marzo 2021, prot. n. 0005470, acquisita al protocollo in data 22 marzo 2021, prot. n. CGRTS 0008616-A, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato, per quanto di competenza, il proprio nulla osta all'approvazione delle modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere ai fini di rendere immediatamente operative disposizioni di legge, di aggiornare i termini di programmazione delle attività di ricostruzione, di chiarire l'ambito di applicazione delle ordinanze;

Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 7 aprile 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Differimento termini e disposizioni integrative in materia di ricostruzione privata

1. In ragione della necessità di assegnare ai professionisti incaricati tempi congrui per adeguare i progetti di riparazione degli edifici con danni lievi alle nuove opportunità in tema di agevolazioni fiscali introdotte dal novellato art. 119 del decreto-legge n. 34/2020 (cosiddetto «*superbonus*»), nonché in considerazione delle criticità operative connesse alla situazione epidemiologica, il termine di cui al comma 2, dell'art. 5, dell'ordinanza n. 108 del 10 ottobre 2020, e i termini previsti dall'art. 8, comma 8, lettere *a)* e *b)* dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020, con i quali sono state assegnate le scadenze per l'integrazione documentale delle domande di contributo per danni lievi, presentate entro il 30 novembre 2020, sono ridefiniti e prorogati, al termine perentorio del 31 maggio 2021; il termine di cui all'art. 8, comma 8, lettera *c)* dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020 è ridefinito e prorogato al termine perentorio del 30 giugno 2021.

2. All'art. 12 dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23 dicembre 2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a. al comma 1, le parole «entro il 31 marzo 2021» sono sostituite con le parole: «entro il 20 aprile 2021»;

b. al comma 5, le parole «entro il 15 marzo 2021» sono sostituite con le parole: «entro il 30 aprile 2021»;

c. al comma 7, le parole «entro il 31 marzo 2021» sono sostituite con le parole: «entro il 20 aprile 2021».

3. Ai nulla osta di competenza dell'ente Parco nazionale dei Monti Sibillini e dell'ente Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga si applicano per le tipologie di interventi edilizi conformi al preesistente, ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza n. 107 del 22 agosto 2020, le disposizioni previste dall'art. 8 dell'ordinanza n. 100/2020, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 con particolare riferimento alle disposizioni di cui alle lettere a1, a2, a3 e a29 dell'allegato A, nonché dall'art. 12, secondo comma, del decreto Sisma.

4. Fatte salve le disposizioni vigenti a livello regionale, sono soggetti alle autorizzazioni e nullaosta, secondo quanto previsto dagli articoli 6, 11 e 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla valutazione di incidenza ambientale ai sensi della direttiva n. 92/43CEE «Rete natura 2000», tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione, quelli che determinano aumento delle superfici o delle volumetrie degli edifici nonché quelli che comportano una trasformazione urbanistico-edilizia permanente del territorio e dei valori dell'ambiente, della flora, della fauna, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.

5. Con Protocollo d'intesa, sottoscritto dal Commissario straordinario e dagli enti parco di cui al comma 3, sono regolate le modalità di collaborazione ritenute opportune ai fini della ricostruzione pubblica e privata nei territori compresi nei parchi.

Art. 2.

Disposizioni integrative in materia dei poteri in deroga di cui all'ordinanza n. 110 del 2020

1. Al fine di supportare le attività caratterizzate dai requisiti di urgenza e particolare criticità, previste dalle ordinanze commissariali in deroga, emanate ai sensi dell'ordinanza n. 110/2020, attuativa delle disposizioni di cui all'art. 11, secondo comma, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120, è istituito:

l'elenco dei professionisti per l'esercizio delle funzioni di supporto al responsabile unico del procedimento (r.u.p.) di cui all'art. 31, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
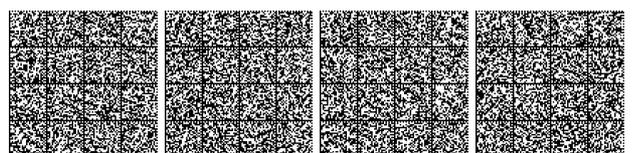
l'elenco dei prestatori dei servizi di progettazione e di verifica della progettazione, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

l'elenco dei commissari di gara ai sensi dell'art. 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

l'elenco dei collaudatori ai sensi dell'art. 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Gli elenchi sono formati e tenuti da Invitalia nell'ambito delle convenzioni in essere con la struttura commissariale.

2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, i soggetti devono possedere i requisiti professionali attestanti le competenze tecniche, economico-finanziarie, amministrative, organizzative e legali, nonché i requisiti di integrità morale, secondo quanto previsto dalle linee guida n. 1 e n. 3 dell'Anac, aggiornata con delibera 11 ottobre 2017, n. 1007.

3. Per il monitoraggio ed il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione degli interventi previsti dalle ordinanze commissariali in deroga, i soggetti attuatori possono avvalersi di professionalità qualificate individuate, anche su proposta dei *sub* commissari, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020, anche attingendo agli elenchi di cui al comma 1. Agli stessi elenchi possono attingere i *sub* commissari per la nomina di figure professionali di supporto alle attività di propria competenza.

4. Ai fini dell'inserimento negli elenchi di cui al primo comma, i professionisti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, e devono dichiarare le competenze e le specializzazioni professionali documentate dalle concrete esperienze maturate, dalla struttura organizzativa e dai relativi fatturati.

Ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi precedenti si applica l'art. 1, secondo comma, lettera a-*bis*) e lettera *b)* del decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

5. All'art. 4 dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole «sono coadiuvati dall'ufficio di supporto di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 106 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sono coadiuvati dal servizio per il supporto ai *sub* commissari e per l'attuazione degli interventi speciali di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 106 del 2020»;

b) il comma 4 è abrogato.

6. All'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, le parole «con l'ufficio monitoraggio, e stato di attuazione dei programmi» sono sostituite dalle seguenti: «con l'ufficio monitoraggio, stampa e comunicazione istituzionale».

Art. 3.

Istituzione del Fondo di accantonamento per gli interventi finanziati con le ordinanze speciali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

1. In vista della necessità di provvedere alla urgente redazione ed approvazione di progetti definitivi relativi agli interventi che saranno individuati con le ordinanze speciali ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020, è istituito un Fondo di accantonamento destinato a finanziare gli eventuali maggiori oneri scaturenti dalla approvazione dei progetti medesimi rispetto agli importi stimati con le ordinanze speciali. Il Fondo, denominato «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» è istituito a valere sul Fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016 per un ammontare di euro 20 milioni.

2. Il Commissario straordinario, acquisita l'approvazione del progetto definitivo e riscontrato l'eventuale maggior importo rispetto a quello stimato nell'ordinanza speciale, provvede con decreto alla copertura dell'importo eccedente, sempreché non sia possibile attingere ad eventuali economie maturate nell'ambito degli stanziamenti contenuti nelle medesime ordinanze speciali.

Art. 4.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 42 del 14 novembre 2017, come modificata dall'ordinanza n. 53 del 24 aprile 2018 in materia di interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici ai sensi dell'art. 24 del decreto-legge 24 agosto 2016, n. 189.

1. All'ordinanza n. 42 del 2017, come modificata dall'ordinanza n. 53 del 2018, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all'art. 5, comma 1, dopo le parole «18 aprile 2005,», sono aggiunte le parole «nonché le attività libero professionali esercitate in forma individuale»;

b) all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le parole «Le micro, piccole e medie imprese proponenti, incluse le attività libero professionali esercitate in forma individuale, devono essere già costituite, ovvero in possesso della partita IVA, alla data del verificarsi dell'evento sismico riguardante il comune in cui è localizzata la sede operativa oggetto del programma di spesa proposto;»;

c) all'art. 6, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma 1-*bis*:

«1-*bis*. Qualora le spese ammissibili esposte dalle imprese destinatarie della misura dovessero eccedere l'importo di euro 30.000,00 previsto al comma 1, il finanziamento agevolato è concesso fino a concorrenza del suddetto importo.»;

d) all'art. 6, comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole «I programmi di spesa devono essere realizzati in una sede operativa dell'impresa proponente localizzata in un comune ricompreso negli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 189/2016.»;

e) all'art. 6, comma 3, la lettera *a)*, è sostituita dalla seguente:

«*a)* ferma restando l'intervenuta dichiarazione di inagibilità, avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui all'art. 9;»;

f) all'art. 9, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le domande di agevolazione, corredate dei programmi di spesa e della documentazione indicata al successivo
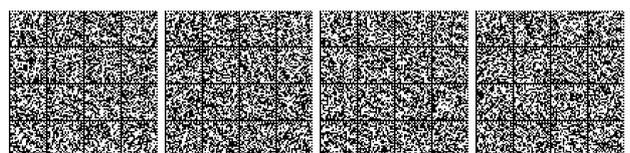
comma 5, devono essere presentate al soggetto gestore utilizzando la modulistica redatta secondo lo schema che sarà approvato dal Commissario straordinario con proprio provvedimento, da adottarsi entro sette giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza. Il provvedimento commissariale di cui al precedente periodo indicherà anche i termini di presentazione delle domande di agevolazione e sarà pubblicato, oltreché sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, anche sui siti istituzionali dei presidenti di regioni - vicecommissari e del soggetto gestore.»;

g) all'art. 9, comma 3, le parole «Entro dieci giorni dalla sottoscrizione della convenzione prevista dal comma 2 del precedente art. 4,» sono sostituite dalle parole «Entro sette giorni dalla pubblicazione del provvedimento commissariale di cui al comma 2,»;

h) all'art. 9, comma 9, le parole «sopravanzi significativamente le» sono sostituite dalle parole «risulti almeno pari al centotrenta per cento delle».

Art. 5.

*Disposizioni di attuazione dell'art. 17-*quater*, quinto comma, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.*

1. A valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4 del decreto Sisma, è istituito un Fondo pari ad euro 600.000,00 (seicentomila euro) per l'anno 2021, destinato al rimborso del pagamento di contributi per il rilascio del permesso di costruire a favore dei soggetti conduttori di un immobile in virtù di contratti di locazione pluriennale riferiti a immobili adibiti ad abitazione principale alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, all'allegato 2 e all'allegato 2-*bis* del decreto Sisma, distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del 2016-2017.

2. Il rimborso concesso ai soggetti di cui al comma precedente, è pari al cento per cento del contributo per il rilascio del permesso di costruire, richiesto dal comune ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

3. I soggetti legittimati ad ottenere il contributo di cui ai commi precedenti presentano domanda al Commissario straordinario, documentando l'entità del contributo richiesto dal comune competente e producendo il contratto di locazione o altra documentazione comprovante la vigenza del rapporto di locazione alla data del sisma.

4. Il Commissario straordinario, verificata la sussistenza dei presupposti, dispone la concessione del contributo in favore del richiedente. L'erogazione del relativo importo potrà essere disposto direttamente sul conto corrente istituzionale del comune.

Art. 6.

Modifiche all'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica.

All'art. 11, comma 1, dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 le parole «che grava sulla contabilità speciale di cui al comma 4 dell'art. 4 del decreto-legge n. 189/2016» sono sostituite dalle seguenti: «che grava sulla contabilità speciale di cui al comma 3 dell'art. 4 del decreto-legge n. 189/2016».

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimità della Corte dei conti e con la pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. È pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 9 aprile 2021

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 1017

21A02805

ORDINANZA 9 aprile 2021.

Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 115).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 11, per il quale «Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni
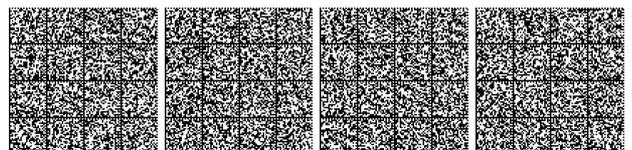
statali, può procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente: "4-*quinquies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»;

Visto l'art. 57, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 104 del 2020, il quale testualmente recita «All'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021" e le parole "per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2020". Ai relativi oneri, pari a 69,8 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'art. 114».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016, in particolare l'art. 2, comma 2, il quale prevede che «il Commissario straordinario si avvale altresì di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, alla quale può essere assegnato personale appartenente ad amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, con trattamento economico fondamentale a carico delle stesse»;

Visto altresì il comma 3, del medesimo art. 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale individua il contingente di personale assegnato alla struttura del Commissario straordinario, tra cui fino a dieci esperti, compreso un consigliere giuridico, da scegliere tra persone di comprovata competenza professionale ed esperienza e da nominare ai sensi dell'art. 9 del decreto-legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visti gli articoli 2 e 50 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 e in particolare:

l'art. 2, comma 2, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

l'art. 50, comma 1, recante le disposizioni in ordine alla struttura posta alle dipendenze del Commissario straordinario e alle misure per il personale impiegato in attività emergenziali, il quale prevede, al primo capoverso, che «il Commissario straordinario, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplina l'articolazione interna della struttura anche in aree e unità organizzative con propri atti in relazione alle specificità funzionali e di competenza»;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, terzo periodo, nel quale è disposto che il Commissario straordinario può nominare fino a due sub commissari responsabili di uno o più interventi;

Vista l'ordinanza del 27 gennaio 2017, n. 15 e successive modifiche, con la quale è stata disciplinata l'organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario, in attuazione del citato art. 50, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Ravvisata la necessità di procedere ad una complessiva revisione della suddetta disciplina, anche in considerazione delle modifiche introdotte dal citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, al fine di prevedere un modello organizzativo più flessibile ed una ridefinizione delle funzioni e dei compiti assegnati a ciascuna unità organizzativa di cui è composta la predetta struttura;

Visto l'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal successivo art. 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito
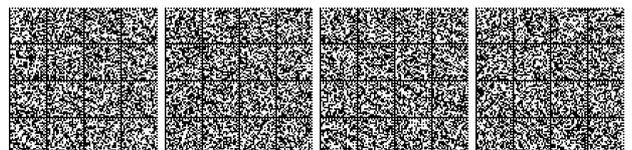
con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale ha stabilito il divieto per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché per le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza; detti incarichi, le cariche e le collaborazioni sono comunque consentiti a titolo gratuito e, per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione;

Vista l'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020, recante «Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»;

Visto l'art. 50, comma 3, alinea, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dall'art. 57, comma 3-*ter* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, in sede di conversione con legge di 13 ottobre 2020, n. 126, che ha assegnato alla struttura commissariale «in posizione di comando un'ulteriore unità di personale con funzioni di livello dirigenziale non generale, appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fino a cinque esperti incaricati ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», che costituiscono unità aggiuntive non previste nell'ambito della citata ordinanza commissariale n. 106 del 17 settembre 2020;

Visto l'art. 57, comma 3-*quater* del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, il quale ha previsto che «Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-*ter*, pari a euro 78.500 per l'anno 2020 e a euro 470.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 114, comma 4, del presente decreto»;

Visto il decreto del Commissario straordinario n. 3 del 15 gennaio 2021 con il quale sono stati nominati i sub commissari nelle persone dell'ing. Gianluca Loffredo e dell'ing. Fulvio Maria Soccodato e ravvisata l'urgenza di dotarli di una struttura tecnico-amministrativa di supporto, disciplinandone, altresì, le competenze e prevedendo l'assegnazione del relativo personale;

Ravvisata la necessità di adeguare l'organizzazione della struttura commissariale alle disposizioni del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nonché di modificare l'organizzazione e le competenze degli uffici di diretta collaborazione del Commissario straordinario, al fine di prevedere l'adeguato supporto al Commissario straordinario in relazione all'esercizio dei poteri in deroga ed all'adozione, con riferimento allo smaltimento delle macerie e alla ricostruzione, di iniziative riguardanti i processi di economia sostenibile e circolare e relativi sistemi di tracciabilità e verifica della filiera dei rifiuti;

Ritenuto opportuno, per quanto detto, assegnare le risorse di personale aggiuntive di cui al richiamato art. 50, comma 3, alinea, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dall'art. 57, comma 3-*ter* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, a supporto dei sub commissari, in considerazione della complessità e dell'ampiezza dei compiti ad essi demandati;

Ritenuto pertanto di dover istituire nell'ambito della struttura commissariale una nuova unità organizzativa denominata «Servizio per il supporto ai sub commissari e per l'attuazione degli interventi speciali», cui preporre l'unità di personale con funzioni di livello dirigenziale non generale assegnata dal richiamato art. 57 del decreto-legge n. 104 del 2020 ed, inoltre, di prevedere che i cinque esperti indicati dalla medesima norma coadiuveranno il Commissario e i sub commissari nell'ambito delle attività di accelerazione e semplificazione della ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016;

Ritenuto infine di apportare le modifiche risultanti dal testo agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 9, e provvedere per ragioni di ordine e chiarezza sistematica delle disposizioni organizzative, all'abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020 e alla riapprovazione del testo nella sua interezza, comprensivo delle modifiche;

Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 7 aprile 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente ordinanza, in attuazione dell'art. 50, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (di seguito denominato «decreto legge»), disciplina le competenze e l'organizzazione della struttura posta alle dipendenze del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (di seguito denominato «Commissario straordinario»).
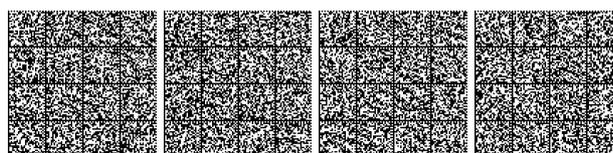
2. Ferma restando la dotazione di personale individuata dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, alla struttura sono assegnate, con provvedimento del Commissario straordinario, unità di personale ulteriori attinte dalla provvista di cui all'art. 50, comma 3, lettera *a)*, *b)* e *c)*, del decreto-legge. Le restanti unità di personale di detta provvista sono assegnate agli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 del decreto-legge, i quali operano con autonomia organizzativa e gestionale, nel rispetto delle direttive adottate dal Commissario straordinario e dai vice commissari.

3. La struttura centrale, d'ora in avanti «struttura commissariale», opera a supporto del Commissario straordinario per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate ai sensi del decreto-legge.

Art. 2.

Organizzazione della struttura commissariale

1. Il Commissario straordinario è l'organo di vertice della struttura commissariale, ne determina gli indirizzi e i risultati e ne assicura il coordinamento.

2. La struttura commissariale, per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1, è articolata in uffici di diretta collaborazione e Direzione generale per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. La Direzione generale, costituita come ufficio di livello dirigenziale generale, è articolata in tre uffici di livello dirigenziale non generale.

3. Alla Direzione generale ed agli uffici di livello dirigenziale non generale sono attribuite le competenze e funzioni di cui all'art. 5. Al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, nonché il rispetto dei termini procedimentali, il dirigente preposto al servizio affari generali, personale, risorse e contabilità, che assume la veste di funzionario delegato, può essere autorizzato, con specifici provvedimenti del Commissario straordinario, all'acquisto ed alla conseguente emanazione dei relativi ordinativi di spesa per l'approvvigionamento di beni e servizi strumentali indispensabili per il funzionamento della struttura stessa, nel limite di diecimila euro per ciascun ordinativo, fermo restando il *budget* complessivo, come definito dalle ordinanze commissariali. In tali casi, il dirigente è altresì autorizzato all'impiego delle risorse del fondo per la ricostruzione di cui all'art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016.

4. Il Commissario straordinario, nell'ambito dell'attività di gestione della realizzazione delle opere pubbliche di cui è soggetto attuatore, può delegare ai dirigenti la stipula dei contratti di affidamento dei lavori e le successive attività di gestione degli stessi.

5. I responsabili degli uffici di diretta collaborazione del Commissario straordinario e gli esperti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, sono nominati con provvedimento del medesimo Commissario.

6. I responsabili degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale sono nominati con provvedimenti del Commissario straordinario.

7. Per gli esperti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, il trattamento economico, al netto di IVA e oneri di legge, se dovuti, è stabilito con provvedimento del Commissario straordinario, nel limite dello stanziamento massimo previsto da apposito decreto commissariale.

8. Fermo restando il contingente numerico degli esperti previsto all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, il Commissario straordinario può altresì conferire incarichi di studio e/o consulenza a soggetti in possesso di una particolare e comprovata specializzazione, che pertanto possano assicurare un rilevante supporto alla struttura commissariale. Il relativo trattamento economico è stabilito con il provvedimento di nomina nel limite dello stanziamento massimo da stabilirsi con apposito decreto del Commissario straordinario.

9. Per il supporto allo svolgimento dei compiti attribuiti, il Commissario straordinario può istituire, con proprio provvedimento, gruppi di lavoro e nuclei di esperti, di cui possono essere chiamati a far parte anche le professionalità di cui ai precedenti commi 5 e 8 del presente articolo. Con il provvedimento istitutivo sono stabiliti eventuali compensi e rimborsi spese da attribuire ai componenti dei gruppi di lavoro e nuclei di esperti per lo svolgimento delle attività affidate. Detti oneri sono posti a carico delle spese di funzionamento della struttura.

Art. 3.

Uffici di diretta collaborazione

1. Gli uffici di diretta collaborazione, ciascuno nell'ambito della propria competenza, svolgono attività di supporto al Commissario straordinario e di raccordo tra lo stesso e la Direzione generale, collaborando alla predisposizione dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge, nonché ad ogni attività funzionale al perseguimento degli obiettivi ed all'esercizio delle funzioni attribuiti all'organo commissariale dal medesimo decreto.

2. Gli uffici di diretta collaborazione del Commissario straordinario sono articolati in:

a) segreteria tecnica del Commissario;

b) ufficio del consigliere giuridico;

c) ufficio monitoraggio, stampa e comunicazione istituzionale;

d) ufficio per le relazioni istituzionali;

e) ufficio di supporto per l'esercizio dei poteri in deroga e per atti di particolare complessità;

f) ufficio per la programmazione delle misure per lo sviluppo sostenibile, l'economia circolare e il sistema produttivo.

3. Con provvedimento del Commissario straordinario è stabilito il contingente di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, nonché gli esperti e consulenti che li compongono.

4. Il Commissario straordinario può, altresì, conferire incarichi di diretta collaborazione ad uno o più degli esperti e dei consulenti o dei componenti dei gruppi di lavoro o nuclei indicati all'art. 2, comma 9.
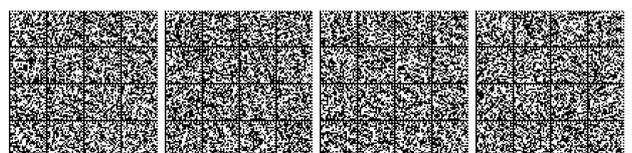
a) Segreteria tecnica del Commissario.

1. La segreteria opera alle dirette dipendenze del Commissario ed è diretta dal capo segreteria, che coadiuva e assiste il Commissario in tutte le sue attività e negli organismi a cui partecipa.

2. La segreteria:

assicura il supporto al Commissario per l'elaborazione delle determinazioni commissariali, sia nella fase di programmazione e individuazione degli obiettivi da perseguire, sia in quella della predisposizione delle ordinanze e degli altri provvedimenti del Commissario e nella valutazione della loro successiva attuazione. Assicura il raccordo con gli altri uffici di *staff* e tra le funzioni del Commissario e le attività della Direzione generale e delle direzioni della struttura, in attuazione delle direttive del Commissario;

verifica la corrispondenza tra gli indirizzi del Commissario straordinario e l'attività degli uffici amministrativi e contabili in funzione dell'efficace perseguimento delle attività istituzionali e dell'unitarietà dell'azione della struttura commissariale; acquisisce le proposte di adozione dei provvedimenti di competenza dei dirigenti della struttura e le sottopone al Commissario; assicura il supporto al Commissario per il raccordo con gli uffici speciali per la ricostruzione;

cura l'agenda, la corrispondenza e i rapporti del Commissario con soggetti e organizzazioni pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale, la predisposizione ed elaborazione degli elementi utili per le sue attività e per la partecipazione ad incontri e convegni di studio.

b) Ufficio del consigliere giuridico.

1. Il consigliere giuridico ha il compito di rendere pareri al Commissario su ogni questione o affare, anche di carattere istruttorio, che gli sia sottoposta dal Commissario.

2. L'ufficio del consigliere giuridico cura, in coordinamento con gli altri uffici di diretta collaborazione e nel rispetto delle competenze della Direzione generale, l'attività di redazione delle ordinanze di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge e degli altri provvedimenti commissariali, garantendo la qualità del linguaggio normativo, l'analisi dell'impatto e della fattibilità, lo snellimento e la semplificazione normativa, il coordinamento delle disposizioni.

3. Coadiuva il Commissario, i sub commissari e la Direzione generale, su richiesta della medesima, nella risoluzione delle problematiche interpretative ed applicative delle ordinanze e provvedimenti.

4. Supporta il Commissario per le attività connesse ai protocolli di legalità e nei rapporti con la struttura di missione Antimafia sisma 2016 del Ministero dell'interno, di cui all'art. 30 del decreto-legge e con l'ANAC.

5. In raccordo con la segreteria e l'ufficio relazioni istituzionali, esprime parere sui provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri, quelli di iniziativa parlamentare e sulle proposte normative nelle materie di competenza del Commissario.

6. L'ufficio del consigliere giuridico può essere consultato riguardo alle procedure di gara d'appalto bandite dalla struttura commissariale e riguardo ai contratti che quest'ultima è chiamata a stipulare.

c) Ufficio monitoraggio, stampa e comunicazione istituzionale.

1. Assicura il supporto al Commissario straordinario, in raccordo con il servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione, gli esperti informatici della struttura commissariale e gli uffici speciali per la ricostruzione, nella verifica e monitoraggio dello stato di attuazione della ricostruzione pubblica e privata, utilizzando a tal fine piattaforme informatiche per la raccolta e l'elaborazione dei dati.

2. Programma iniziative di informazione e formazione rivolte ai cittadini, agli uffici, e ai soggetti istituzionali competenti per la ricostruzione, nonché alle professioni tecniche e ad ogni altro soggetto comunque coinvolto nel processo di ricostruzione.

3. Realizza i contenuti e cura il *layout* del sito istituzionale e dei canali *social* della struttura. Cura, su istruttoria degli uffici della struttura o di *staff*, le relazioni con gli utenti dei suddetti canali.

4. Cura, sulla base delle direttive impartite dal Commissario, la comunicazione istituzionale e le relazioni con gli organi di informazione, e la diffusione degli atti e notizie attinenti all'attività istituzionale del Commissario e della struttura, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle informazioni.

5. Coordina, in raccordo con la segreteria tecnica, la realizzazione di iniziative editoriali, di informazione istituzionale, e incontri di approfondimento e convegni, nelle materie di competenza del Commissario e comunque afferenti al processo di ricostruzione.

d) Ufficio per le relazioni istituzionali.

1. L'ufficio per le relazioni istituzionali opera alle dirette dipendenze del Commissario, in coordinamento con la segreteria e gli uffici di *staff*. L'ufficio assicura l'assistenza al Commissario nel raccordo con le istituzioni centrali, gli enti e gli organismi con i quali si rapporta per le sue attività.

2. Cura le relazioni con la Corte dei conti, il Consiglio di Stato e l'Avvocatura generale dello Stato, nella fase di predisposizione dei provvedimenti commissariali e per lo studio di tutte le problematiche tecnico-giuridiche connesse ai compiti istituzionali.

3. In raccordo con la segreteria e l'ufficio del consigliere giuridico, esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri, quelli di iniziativa parlamentare e le proposte normative nelle materie di competenza del Commissario, segue l'*iter* delle risposte agli atti parlamentari di sindacato ispettivo riguardanti l'attività del Commissario straordinario ed il seguito dato agli stessi.

e) Ufficio di supporto per l'esercizio dei poteri in deroga e per atti di particolare complessità.

1. Coordina le attività istruttorie e cura la predisposizione delle ordinanze in deroga di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e all'art. 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, assicurando a tal fine il raccordo tra il Commissario e i sub commissari, con gli esperti
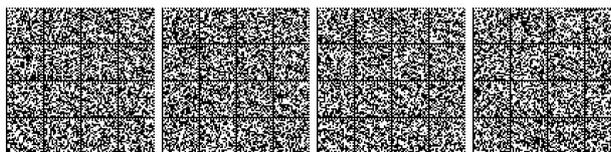
della struttura commissariale, nonché con il dirigente del «Servizio per il supporto ai sub commissari e per l'attuazione degli interventi speciali» e con la Direzione generale della struttura commissariale.

2. Sovrintende e cura la predisposizione degli atti di competenza del Commissario straordinario in materia di accordi e convenzioni con enti pubblici nonché, su incarico del Commissario, degli atti connotati da una particolare rilevanza e complessità sotto il profilo giuridico o dei soggetti istituzionali coinvolti.

3. Per la direzione dell'ufficio il Commissario straordinario individua una figura in possesso di adeguata professionalità, anche facendo ricorso alle convenzioni con Invitalia S.p.a. e Fintecna S.p.a.

f) Ufficio per la programmazione delle misure per lo sviluppo sostenibile, l'economia circolare e il sistema produttivo.

1. Coadiuva il Commissario nell'elaborazione delle strategie e delle misure intese a sostenere lo sviluppo sostenibile, l'economia circolare e il sistema produttivo di beni e di servizi, anche in riferimento al PNRR, al contratto istituzionale di sviluppo e ad ogni altro strumento di programmazione disposto dalla normativa vigente.

2. Cura, sulla base degli indirizzi del Commissario, la programmazione degli strumenti e delle misure di incentivazione previsti dalla legge nei territori colpiti dal sisma, attraverso la definizione, in raccordo con le regioni e gli enti locali, degli opportuni strumenti di intervento nei settori produttivo, artigianale, agricolo, turistico, culturale e della promozione dell'innovazione e della ricerca; cura altresì la promozione delle iniziative per la realizzazione delle infrastrutture e servizi complementari e connessi al processo di ricostruzione.

3. Coadiuva il Commissario nelle funzioni di coordinamento, supervisione ed erogazione delle risorse, nella elaborazione delle strategie e delle misure intese a stimolare processi di economia circolare, ad applicare protocolli energetico-ambientali e di certificazione dell'edilizia sostenibile, anche in edifici storici, in ambito privato e pubblico; nella verifica della filiera dei rifiuti e riuso delle macerie e relativi sistemi di tracciabilità; nella pianificazione di processi di rigenerazione urbana, con particolare attenzione alle peculiarità ambientali, economiche e sociali, delle aree interne e dei piccoli comuni e borghi, anche mediante l'ausilio di processi di progettazione partecipata.

4. Presta assistenza al Commissario per ogni altra misura comunque connessa allo sviluppo economico e sociale dei territori colpiti dal sisma.

Art. 4.

Disposizioni in materia di poteri speciali ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120

1. Il Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 11, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, può nominare fino a due sub commissari ai fini di quanto previsto dal medesimo comma.

2. Il Commissario straordinario, con il provvedimento di nomina dei sub commissari, ne stabilisce altresì il relativo compenso, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120.

3. I sub commissari operano in stretto raccordo con il Commissario e secondo le direttive da questo impartite, nonché provvedono, su richiesta del medesimo Commissario, a relazionare in maniera dettagliata sulle attività svolte in ragione di quanto previsto dal predetto art. 11, comma 2, e sui risultati raggiunti.

4. Nell'ambito della struttura è istituita una unità organizzativa di livello dirigenziale non generale, posta a supporto delle attività dei sub commissari, denominata «Servizio per il supporto ai sub commissari e per l'attuazione degli interventi speciali».

5. Alla suddetta unità è preposto un dirigente e, con successivo provvedimento, sono assegnate le unità di personale tecnico e/o amministrativo nell'ambito del contingente di cui all'art. 50, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto-legge n. 189 del 2016.

6. I sub commissari, nell'espletamento delle attività agli stessi assegnate, possono avvalersi degli esperti e consulenti di cui all'art. 2, commi 5 e 8, e degli uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 3 della presente ordinanza.

Art. 5.

Direzione generale

1. La Direzione generale, costituita come ufficio di livello dirigenziale generale, svolge tutte le attività di amministrazione e gestione strumentali all'esercizio delle attribuzioni e dei compiti del Commissario straordinario ai sensi del decreto-legge, nonché al funzionamento della struttura.

2. A capo della Direzione generale per lo svolgimento delle attività istituzionali è preposto il dirigente generale di cui all'art. 50, comma 3 del decreto-legge. In caso di temporanea vacanza del posto, per l'esercizio delle funzioni direttive, il Commissario straordinario con proprio provvedimento può designare uno dei dirigenti preposti ai settori operativi di cui al successivo comma 4.

3. Restano ferme le funzioni di supporto al Commissario straordinario assicurate dal direttore generale della Ragioneria generale dello Stato di cui all'art. 50, comma 4 del decreto-legge.

4. Per l'espletamento dei compiti di cui alla presente disposizione, la Direzione generale è articolata in tre servizi di livello dirigenziale non generale: il servizio affari generali, personale, risorse e contabilità, il servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione, il servizio per il supporto ai sub commissari e per l'attuazione degli interventi speciali, la cui articolazione è indicata con successivi provvedimenti del Commissario straordinario. I dirigenti dei servizi di livello dirigenziale non generale sono nominati dal Commissario ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 6.
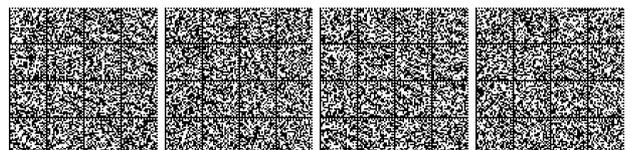
5. La Direzione generale in particolare:

cura, secondo le direttive del Commissario straordinario e in raccordo con i dirigenti dei servizi, l'organizzazione del personale e della struttura commissariale;

coadiuva il Commissario straordinario nel coordinamento della programmazione della spesa;

cura il riscontro preventivo di regolarità amministrativo-contabile sugli atti di spesa;

cura, in raccordo con l'ufficio del consigliere giuridico, i rapporti con ANAC e con la struttura di missione Antimafia sisma 2016 del Ministero dell'interno, di cui all'art. 30 del decreto-legge, per la vigilanza contro la corruzione e le infiltrazioni criminali;

provvede, in collaborazione con l'ufficio monitoraggio, stampa e comunicazione istituzionale, gli esperti della struttura commissariale e il servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione, alla gestione della piattaforma informatizzata per l'acquisizione e il monitoraggio degli interventi oggetto di pianificazione e programmazione delle opere pubbliche;

assicura, in collaborazione con i dirigenti dei servizi, ciascuno nell'ambito delle funzioni assegnate, le funzioni in materia di prevenzione della corruzione, tutela della riservatezza dei dati personali e trasparenza, curando l'adozione dei relativi atti e gli adempimenti normativamente previsti.

6. Il servizio affari generali, personale, risorse e contabilità in particolare:

cura la gestione degli affari generali provvedendo alle attività istruttorie e al coordinamento dei procedimenti amministrativi, anche fornendo il necessario supporto agli uffici di diretta collaborazione, per la definizione di protocolli di intesa, accordi, convenzioni e contratti con altre amministrazioni pubbliche ed enti in materie di interesse del Commissario straordinario, per la realizzazione dei compiti affidati dalla legge;

sovrintende alla convocazione della cabina di coordinamento per l'adozione delle ordinanze commissariali, cura la verbalizzazione delle relative riunioni, provvedendo alla definitiva stesura delle ordinanze in relazione a quanto deciso dalla cabina di coordinamento; provvede all'inoltro delle ordinanze alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità; cura e verifica l'attuazione delle ordinanze, provvedendo al monitoraggio degli adempimenti da esse derivanti;

cura la gestione del personale che opera presso la struttura, nonché del contingente di esperti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016 e dei consulenti di cui all'art. 2, comma 8 e di cui all'art. 4, comma 7 della presente ordinanza, ed il coordinamento degli aspetti amministrativi ed economici relativi al personale assegnato agli uffici speciali;

coadiuva la Direzione generale per la corretta tenuta delle scritture contabili inerenti alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario;

rilascia i pareri di regolarità amministrativo contabile sugli atti di gestione e sulle proposte di liquidazione della spesa;

cura la gestione della corrispondenza, vigilando sulla correttezza dell'assegnazione della posta tramite il protocollo della struttura commissariale;

assicura la programmazione e gestione delle procedure per l'acquisto di beni e servizi strumentali all'attività della struttura;

cura la pubblicazione delle ordinanze e la pubblicazione degli atti sul sito istituzionale del Commissario straordinario, secondo le norme vigenti in materia di trasparenza;

cura il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

7. Il servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione in particolare:

cura le attività di competenza della struttura commissariale in relazione alla gestione degli interventi di ricostruzione privata e di ricostruzione pubblica;

assicura la gestione delle attività di realizzazione delle opere pubbliche di cui il Commissario straordinario è soggetto attuatore e rilascia i pareri di regolarità tecnica e amministrativa sui relativi atti di gestione e di spesa;

coordina il servizio assistenza sisma rivolto ai professionisti, imprese e cittadini al fine di assicurare un costante supporto tecnico e/o informativo in relazione agli interventi di ricostruzione, raccordandosi con l'ufficio del consigliere giuridico e con l'ufficio monitoraggio, stampa e comunicazione istituzionale, anche al fine di implementare un apposito spazio sul sito istituzionale commissariale;

gestisce l'elenco dei professionisti provvedendo all'aggiornamento periodico dei dati e all'allineamento della piattaforma informatica alle previsioni normative, anche sopravvenute;

coadiuva l'ufficio del consigliere giuridico, per le materie di competenza, per l'attività di redazione delle ordinanze di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge e degli altri provvedimenti commissariali.

8. Il servizio per il supporto ai sub commissari e per l'attuazione degli interventi speciali in particolare:

coadiuva i sub commissari nell'attuazione delle attività a questi demandate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, curando la predisposizione degli atti di loro diretta competenza e garantendo l'attività di supporto nella fase di predisposizione delle ordinanze speciali, che restano nella sfera di competenza del Commissario straordinario;

assicura il coordinamento con il direttore generale e i dirigenti dei servizi per l'adozione dei provvedimenti da sottoporre ai sub commissari;

assicura il supporto ai sub commissari per l'attività di programmazione e gestione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, individuati dal Commissario straordinario con i poteri di ordinanza esercitabili in deroga ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76;

coadiuva i sub commissari nel coordinamento delle azioni volte all'attuazione delle procedure individuate nelle ordinanze in deroga e nell'attività di affiancamento del soggetto attuatore finalizzata al: controllo delle fasi

procedimentali, anche attraverso il supporto al RUP; supporto nella predisposizione di bandi e capitolati; supporto nell'espletamento delle procedure di gara; gestione e controllo nella fase di esecuzione del contratto;

cura l'indizione e la gestione delle conferenze di servizi di cui all'art. 7 dell'ordinanza commissariale n. 110 del 21 novembre 2020 per l'approvazione dei progetti con effetto, ove ricorra, di variante agli strumenti urbanistici vigenti;

provvede alla predisposizione degli atti di erogazione dei finanziamenti e alla loro sottoposizione al Commissario straordinario, rilasciando, altresì, il relativo parere di regolarità tecnica e amministrativa, al fine della liquidazione del contributo dovuto a fronte degli interventi oggetto delle ordinanze in deroga.

9. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, del decreto-legge, con i successivi provvedimenti di organizzazione possono essere individuate, nell'ambito dei servizi e quale loro articolazione interna, anche aree e unità organizzative di livello sub dirigenziale, in relazione alle specificità funzionali e alle competenze. Al coordinamento delle aree e unità organizzative, ferme restando le competenze e le responsabilità dei dirigenti dei servizi, possono essere preposte unità di personale, da individuare tra quelle dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio presso la struttura commissariale, in possesso di titolo di studio ed esperienza professionale coerente con le competenze dell'area o della unità organizzativa. Il Commissario straordinario, con proprio decreto, nell'ambito delle previsioni normative e contrattuali vigenti, può attribuire ai soggetti preposti alle aree ed unità organizzative di livello sub dirigenziale una specifica indennità di responsabilità.

10. Nell'esercizio delle proprie funzioni il direttore generale, sulla base delle specifiche esigenze connesse alle attività da svolgere, sentito il Commissario straordinario, assegna le unità di personale alla Direzione generale ed ai servizi.

11. Per tutto quanto non diversamente stabilito dalla presente ordinanza, al direttore generale e ai dirigenti di livello dirigenziale non generale di cui al presente articolo si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 6.

Procedimento di formazione degli atti di spesa

1. Al fine della sottoposizione alla firma del Commissario degli atti di spesa, i dirigenti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, predispongono, con propria determina, una proposta di liquidazione della spesa, corredata dei pareri di regolarità tecnica, amministrativa e contabile di cui all'art. 5 della presente ordinanza.

Art. 7.

Disposizioni in materia di personale impiegato nella ricostruzione

1. Il Commissario straordinario, nell'ambito del contingente di personale di cui all'art. 50, comma 2, del decreto-legge, provvede, sulla base di specifiche esigenze, all'assegnazione del personale destinato ad operare presso la struttura commissariale centrale, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, e secondo le modalità previste dall'art. 50, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto-legge.

2. Il Commissario straordinario, nei limiti delle risorse finanziarie e degli eventuali limiti numerici stabiliti con legge, provvede, sentita la cabina di coordinamento, alla ripartizione del personale da impiegare nelle attività di ricostruzione, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. e con Fintecna S.p.a.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, agli oneri per l'attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse stanziate per il funzionamento della struttura del Commissario straordinario.

2. Con provvedimenti adottati dal Commissario straordinario, si provvede all'assegnazione delle risorse per il funzionamento della struttura, individuando le voci di spesa con l'indicazione delle relative somme.

3. Al fine di garantire una più completa e trasparente gestione della contabilità, il Commissario straordinario, con proprio provvedimento, adotta, su proposta del direttore generale e sentito il dirigente del servizio affari generali, personale, risorse e contabilità, apposita disciplina di gestione della contabilità speciale che contempli la redazione di un *budget* delle spese su base annua e che contenga le assegnazioni delle risorse per i programmi della ricostruzione e per le altre attività e spese poste a carico del fondo di cui all'art. 4, comma 1 del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Fatti salvi i rapporti sorti e i provvedimenti adottati *ratione temporis*, dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza è abrogata l'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020, recante «Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016», nonché ogni altra disposizione in materia organizzativa contenuta in precedenti ordinanze che risulti incompatibile.

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le nuove disposizioni sulla organizzazione della struttura commissariale, con particolare riguardo a quelle inerenti ai sub-commissari, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 9 aprile 2021

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 978

21A02806

ORDINANZA 9 aprile 2021.

Interventi di ricostruzione dell'Università di Camerino. (Ordinanza speciale n. 1).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente: "4-*quinquies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nel S.O. n. 62 della *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159
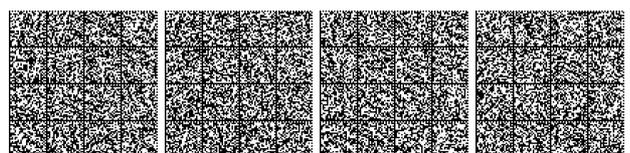
del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due *sub*-commissari, responsabili di uno o più interventi;

Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;

Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale è stata disciplinata l'organizzazione della Struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020;

Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021;

Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il commissario ha rispettivamente nominato i *sub*-commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Considerato che:

ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020, come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: *a)* individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma; *b)* individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; *c)* determina le modalità accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; *d)* individua il *sub*-Commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»;

ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumerà la denominazione di "ordinanza speciale *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020" e avrà una propria numerazione»;

ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, può disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»;

ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessità e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»;

ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresì riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilità di impiegare i lavoratori su più turni al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalità ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialità»;

ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario può disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 è altresì possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonché individuare le modalità di coinvolgimento dei soggetti proprietari»;
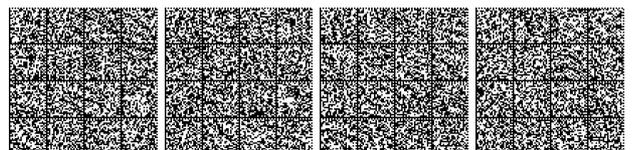
ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga è determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unità immobiliari non ricostruite o delocalizzate»;

ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 è altresì possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'articolo 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»;

Viste:

l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo – contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Vista l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in particolare l'art. 2;

Vista la nota n. 8285 del 17 marzo 2021 del rettore dell'Università degli studi di Camerino e relativo allegato, con cui è stata richiesta l'immediata attivazione dei poteri speciali con riguardo agli interventi di ricostruzione degli immobili di proprietà dell'università medesima oggetto della presente ordinanza;

Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici dell'Università degli studi di Camerino e dalla struttura del *sub*-commissario, come risultante dalla relazione del *sub*-commissario allegata alla presente ordinanza Allegato n. 1;

Considerato che dalla suddetta relazione emerge che:

a) sulla base del documento del Comune di Camerino, allegato alla relazione, circa il ripristino dell'accessibilità dei luoghi, ricompresi in zona perimetrata ove sono ubicati gli edifici già sedi dell'Università degli studi di Camerino individuati, nello specifico, in Palazzo Varano, Collegio Fazzini, Palazzo Ribechi, Palazzo Battibocca, edificio San Domenico, edificio Granelli, Polo studenti (*ex* Magistrali), i luoghi interessati sono tornati accessibili solo dal mese di febbraio 2021 a seguito degli interventi di ripristino della viabilità;

b) che la prolungata inaccessibilità ai luoghi ha provocato gravi ritardi negli interventi e un crescente progressivo ammaloramento degli edifici, ivi compresi quelli storici, nonché delle opere provvisionali e di consolidamento, che rischia di compromettere la stabilità delle singole strutture e il loro stato di conservazione, con il conseguente potenziale verificarsi di danni irrimediabili a persone e cose, tra cui al patrimonio storico architettonico e a quello librario e archivistico costituito da decine di migliaia di testi custoditi presso la biblioteca nei locali di Palazzo Granelli e di Palazzo Da Varano;

c) tale situazione rende urgenti, e non più procrastinabili, gli interventi oggetto della presente ordinanza;

d) si rende necessario garantire quanto prima la ripresa piena ed effettiva delle attività accademiche di didattica, ricerca, trasferimento tecnologico e ospitalità di studenti e docenti dell'università, molti dei quali provenienti da fuori sede, attraverso la disponibilità di adeguati spazi, in particolare nell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19;

e) gli edifici su cui intervenire sono collocati perlopiù nel centro storico; il programma straordinario di ricostruzione del Comune di Camerino, PSR, mette in luce l'interrelazione della ricostruzione di tali opere con quella privata per la disponibilità di aree di cantiere, l'accessibilità, l'organizzazione dei piani di sicurezza di edifici contermini, il carattere identitario-culturale di volano socioeconomico rivestito da tali opere;

f) la ricostruzione degli edifici dell'Università di Camerino riveste carattere di criticità ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per il numero di soggetti coinvolti, per l'impatto della presenza dell'università sulle attività imprenditoriali ed economiche ad essa connesse o comunque collegate, e per le interconnessioni e interazioni funzionali nella ricostruzione degli edifici di cui alla presente ordinanza, in gran parte particolarmente complessi in relazione alle loro caratteristiche storiche e architettoniche, e tra detti edifici ed altri, pubblici e privati, adiacenti o prospicienti quelli in oggetto;

Considerato che in relazione alla criticità degli interventi sopra evidenziata, si rende necessario un programma di recupero unitario e coordinato per le sopracitate interazioni tra gli edifici interessati, nonché per quelle tra gli edifici in oggetto e le altre strutture dell'università, al fine di consentire la ripresa dell'attività didattica, di ricerca e amministrativa nel minor tempo possibile ricollocando negli spazi preposti uffici, aule, biblioteche e altri servizi, attualmente ospitati in strutture temporanee o altri spazi, restituendo questi ultimi alle loro ordinarie destinazioni;

Ritenuto che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020, in quanto gli interventi di ricostruzione delle sopracitate sedi dell'Università degli studi di Camerino si qualificano come opere e lavori urgenti e di particolare criticità;

Considerato che sono inseriti nell'Allegato 1 dell'ordinanza 109 del 23 dicembre 2020 gli interventi relativi ai seguenti edifici di proprietà dell'Università degli studi di Camerino con relativa stima previsionale di spesa: Palazzo Ribechi (id ord 814) per 1.254.000,00 euro, Collegio Fazzini (id ord 827) per 5.400.000,00 euro e Palazzo Da Varano (id ord 1098) per 13.251.840,00 euro;
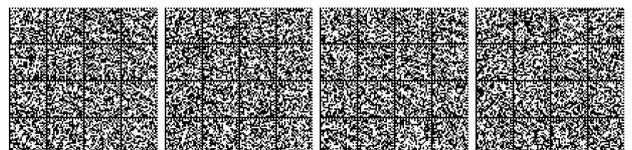
Considerato che dall'istruttoria compiuta dall'USR è emersa, al fine di realizzare compiutamente le opere in oggetto, l'esigenza di modificare e integrare gli importi previsionali di spesa di cui all'ordinanza n. 109 secondo i seguenti importi stimati da scheda CIR: Palazzo Ribechi per euro 1.082.715 (modifica in diminuzione per euro 171.285,00), Collegio Fazzini per euro 5.940.000,00 (modifica in aumento per euro 540.000,00) e Palazzo Da Varano per euro 13.251.840,00 (invariato), per un fabbisogno complessivo stimato in aumento di euro 368.715,00 fermo restando che l'importo definitivo sarà stabilito solo a seguito del progetto come approvato nel livello di progettazione previsto per ciascun intervento;

Considerato che dalla citata relazione emerge la necessità di recuperare al più presto la piena capacità sistemica dell'Università di Camerino integrando gli interventi citati con quelli relativi a Palazzo Battibocca, complesso di San Domenico, edificio Granelli, Polo studenti (*ex* Magistrali), non compresi nell'Allegato 1 all'ordinanza n. 109 del 2020, per un importo rispettivamente, secondo una stima previsionale, di euro 5.268.582,00, di euro 9.544.298,40, di euro 4.313.616,60 e di euro 1.500.000,00, per un totale complessivo stimato di euro 20.626.497,00;

Considerato che, per quanto sopra, per la realizzazione degli interventi è stimato un importo complessivo pari a euro 40.901.052,00, di cui 19.905.840,00 trovano copertura nelle somme stanziate per tali interventi dall'ordinanza n. 109 del 2020;

Visto il «programma integrato di recupero delle strutture UNICAM» e il relativo cronoprogramma, redatti dall'Università degli studi di Camerino;

Ritenuto di approvare il Piano degli interventi di recupero delle strutture dell'Università degli studi di Camerino come da Allegato n. 1 alla presente ordinanza, per gli importi di carattere previsionale di cui all'ordinanza n. 109 del 2020, oltre alla somma di carattere previsionale di euro 19.905.840,00 per gli interventi non compresi nella suddetta ordinanza e salvo eventuali modifiche ed integrazioni secondo quanto disposto dall'art. 8 della presente ordinanza, nel limite massimo di euro 40.901.052,00;

Ritenuto di individuare, per l'intervento integrato di ricostruzione dell'Università degli studi di Camerino, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale *sub*-Commissario l'ing. Gianluca Loffredo, in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;

Considerato che il citato programma integrato di recupero delle strutture dell'Università degli studi di Camerino attesta che l'Ateneo negli ultimi tre anni ha gestito contratti pubblici di appalti di lavori per un importo pari a 52.050.000 euro, e che tale importo è superiore a quello stimato per la realizzazione dell'intervento unitario di ricostruzione delle sedi storiche dell'Università degli studi di Camerino;

Considerato che dalla relazione del *sub*-Commissario emerge che fanno parte delle strutture tecnico amministrative dell'Ateneo, l'area «Edilizia, manutenzioni e sicurezza», il macro settore «Affari legali, atti negoziali e gare» e l'area «Pianificazione, finanza e controllo», e che il personale in organico a tali strutture consente la gestione diretta dell'intervento da parte dell'Università degli studi di Camerino, rendendosi necessario un limitato supporto di specifiche professionalità esterne di complemento;

Ritenuto pertanto che l'Università degli studi di Camerino presenti i necessari requisiti di capacità organizzativa e professionale per svolgere le funzioni di soggetto attuatore dell'intervento unitario relativo alla ricostruzione di Palazzo Da Varano, Collegio Fazzini, Palazzo Ribechi, Palazzo Battibocca, edificio San Domenico, edificio Granelli, Polo studenti (*ex* Magistrali) in deroga al limite di cui all'art. 15, comma 1, lettera e-*bis*), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da limitate specifiche professionalità esterne di complemento per le attività di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;

Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà eventualmente anche procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attività di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, e che tale attività, essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, debba essere effettuata con la massima tempestività;

Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore o pari agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino degli immobili dell'Università di studi di Camerino;

Ritenuto, pertanto, di derogare all'art. 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quanto al numero di operatori economici da consultare, che trova ragion d'essere nel rispetto del principio di concorrenza e rotazione;
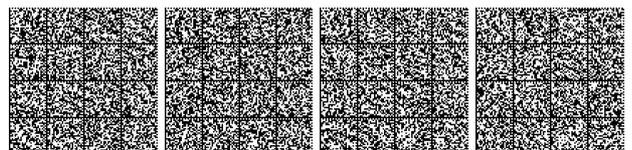
Considerato che l'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020, nel riconoscere particolare rilevanza, tra gli altri, al settore dell'edilizia scolastica, stabilisce che «le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge», prevedendo pertanto, in tali casi, la possibilità di derogare alle procedure ordinarie;

Considerato che dalla citata relazione del *sub*-Commissario emerge che è necessario provvedere con urgenza agli affidamenti inclusi negli interventi di cui alla presente ordinanza, propedeutici all'avvio degli interventi per ragioni di coerenza con il cronoprogramma, al fine di pervenire ad una significativa accelerazione della tempistica di affidamento e quindi anche di realizzazione, in attuazione del principio di semplificazione dell'azione amministrativa, senza che si verifichi lesione della concorrenza, anche in considerazione dell'attuale momento che caratterizza il mercato, ed è pertanto utile procedere all'affidamento diretto in deroga ai limiti di cui all'art. 36, lettera *a)* del decreto legislativo n. 50 del 2016, in quanto:

a) l'edificio «*Ex* Magistrali» non ha subito danni gravi, non presenta vincoli ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, pur essendo collocato nel centro storico; il cantiere può essere gestito in modo da non interferire in modo complicato con gli edifici contermini; la stima del costo complessivo degli interventi risulta inferiore a 1.000.000,00 euro; l'edificio può essere riammesso alle sue funzioni pre-sisma nell'arco di un anno dall'emissione della presente ordinanza;

b) Palazzo Ribechi presenta una dimensione e una complessità di realizzazione inferiore rispetto agli altri edifici inseriti nella presente ordinanza speciale e che, come riportato nella relazione preparata dalla Università degli studi di Camerino, Palazzo Ribechi «nei tempi più brevi possibili contribuirebbe a compensare la domanda di posti letto in studentati o foresterie, che si prevede sarà certamente incrementata con l'ultimazione del nuovo Centro di ricerca delle Scienze chimiche previsto per la primavera-estate del 2021. In particolare, le foresterie sono necessarie con urgenza per sostenere le politiche di Ateneo mirate ad incrementare *Visiting Professor* e *Visiting Researcher* con l'intento di mantenere la visibilità di UNICAM nel panorama internazionale»;

Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare agli articoli 95 e 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche sopra la soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica delle offerte per gli importi pari o inferiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e che non abbiano carattere trasfrontaliero, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Ritenuto derogare all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre a base di gara il progetto definitivo, fissando al contempo un termine tassativo entro cui deve avvenire la consegna dei lavori;

Considerato necessario, al fine del più corretto coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneità degli stessi, prevedere la possibilità di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi;

Considerato che l'art. 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, consente alle stazioni appaltanti di introdurre un limite al subappaltato soltanto in ragione della particolare natura delle prestazioni oggetto di gara, e non pone limiti quantitativi al subappalto;

Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli interventi, la disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;

Ritenuto, ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, di derogare alle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, prevedendo che gli interventi costituiscano variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito della Conferenza speciale di cui all'art. 6 della presente ordinanza;

Ritenuto necessario avvalersi di un Collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario, allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, ritenuto necessario derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020 adottando una specifica disciplina per gli interventi dell'Università degli studi di Camerino;

Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a più amministrazioni rende necessaria l'attivazione della Conferenza dei servizi speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020, e che pertanto occorre specificarne la disciplina;

Vista la relazione della Direzione generale della struttura commissariale, che attesta la necessaria disponibilità delle risorse sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 7 aprile 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

Individuazione dell'intervento di particolare criticità ed urgenza

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato come urgente e di particolare criticità il complesso degli interventi di ricostruzione della «Università degli studi di Camerino», nel territorio della Regione Marche, interessata dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Gli interventi in oggetto sono meglio descritti nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e sono di seguito riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale:

a) Palazzo Da Varano, importo da scheda congruità dell'importo richiesto (C.I.R.) euro 13.251.840,00 già autorizzato *ex* ordinanza 109 (ID 1098);

b) Palazzo Ribechi, importo da scheda C.I.R. euro 1.082.715,00 già autorizzato *ex* ordinanza 109 (ID 827) per euro 1.254.000;

c) Collegio Fazzini importo da scheda C.I.R. euro 5.940.000,00 già autorizzato *ex* ordinanza 109 (ID 827) per euro 5.400.000;

d) Palazzo Battibocca, importo da QTE euro 5.268.582,00;

e) San Domenico, importo da QTE euro 9.544.298,40;

f) Edificio Granelli, importo da QTE euro 4.313.616,60;

g) Polo studenti *Ex* Magistrali, importo da QTE. euro 1.500.000,00.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* integrano quelli inclusi nell'ordinanza n. 109 del 2020.

3. Gli interventi di cui al comma 1 risultano essere di particolare urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i seguenti motivi come evidenziati dalla relazione del sub-Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con l'Università degli studi di Camerino:

a) sono ubicati in centro storico, in zona perimetrata resa accessibile solo dal mese di febbraio 2021 a seguito degli interventi di ripristino della viabilità. L'inaccessibilità ai luoghi ha provocato gravi ritardi negli interventi e un crescente progressivo ammaloramento degli edifici, ivi compresi quelli storici, nonché delle opere provvisionali e di consolidamento, che rischia di compromettere la stabilità delle singole strutture e il loro stato di conservazione, con il conseguente potenziale verificarsi di danni irrimediabili a persone e cose, tra cui al patrimonio storico architettonico e a quello librario e archivistico costituito da migliaia di testi custoditi presso la biblioteca nei locali di Palazzo Granelli e di Palazzo Da Varano;

b) si rende necessario garantire quanto prima la ripresa piena ed effettiva delle attività accademiche di didattica, ricerca, trasferimento tecnologico e ospitalità di studenti e docenti dell'università, molti dei quali provenienti da fuori sede, attraverso la disponibilità di adeguati spazi, in particolare nell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19.

4. La ricostruzione degli edifici dell'Università degli studi di Camerino riveste carattere di criticità come evidenziato dalla relazione del sub-Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con l'Università degli studi di Camerino, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, per il numero di soggetti coinvolti, per l'impatto della presenza dell'Università sulle attività imprenditoriali ed economiche ad essa connesse o comunque collegate, e per le interconnessioni e interazioni funzionali nella ricostruzione degli edifici di cui alla presente ordinanza, in gran parte particolarmente complessi in relazione alle loro caratteristiche storiche e architettoniche, e tra detti edifici ed altri, pubblici e privati, adiacenti o prospicienti quelli in oggetto.

5. In relazione alla criticità degli interventi si rende necessario un programma di recupero unitario e coordinato per le ineliminabili interazioni tra gli edifici interessati, nonché tra questi e le altre strutture dell'università, al fine di consentire la ripresa dell'attività didattica, di ricerca e amministrativa nel minor tempo possibile ricollocando negli spazi preposti uffici, aule, biblioteche e altri servizi, attualmente ospitati in strutture temporanee o altri spazi, restituendo questi ultimi alle loro ordinarie destinazioni.

6. Al fine di assicurare la pronta attuazione delle opere e dei lavori necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti dell'università ed il sub-Commissario, nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicate le singole opere e lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle altre spese tecniche ed alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento.

Art. 2.

Designazione e compiti del sub-Commissario

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza è individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Gianluca Loffredo quale sub-Commissario.

2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, il sub-Commissario coordina l'intervento in oggetto.

3. Allo scopo, il sub-Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza 110:

a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonché le relazioni con le autorità istituzionali;

b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;

c) indice la Conferenza di servizi speciale di cui all'art. 8 della presente ordinanza;

d) provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.

Art. 3.

Individuazione del soggetto attuatore

1. In ragione della unitarietà degli interventi, l'Università degli studi di Camerino è individuata quale soggetto attuatore per tutti gli interventi di cui all'art. 1, in deroga al limite di cui all'art. 15, comma 1, lettera e-*bis*), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

2. Ai fini di cui al comma precedente, l'Università degli studi di Camerino è considerata soggetto attuatore idoneo ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in premessa, in quanto ha attestato nel citato programma integrato di recupero delle strutture:

a) che l'Ateneo negli ultimi tre anni ha gestito contratti pubblici di appalti di lavori per un importo pari a 52.050.000 euro e che tale importo è superiore a quello stimato per la realizzazione dell'intervento unitario di ricostruzione delle sedi storiche dell'Università degli studi di Camerino;

b) che fanno parte delle strutture tecnico amministrative dell'Ateneo, l'area «Edilizia, manutenzioni e sicurezza», il macro settore «Affari legali, atti negoziali e gare» e l'area «Pianificazione, finanza e controllo» e che il personale in organico a tali strutture consente la gestione diretta dell'intervento da parte dell'Università degli studi di Camerino, rendendosi necessario un limitato supporto di specifiche professionalità esterne di complemento.

3. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore può avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalità individuate con le modalità di cui ai commi 7 e 8, dell'art. 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 4.

Struttura di monitoraggio e supporto al complesso degli interventi

1. Per il monitoraggio ed il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore, opera una struttura coordinata dal sub-Commissario e composta da professionalità qualificate individuate ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020, il cui costo è ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori.

2. Le professionalità di cui al comma 1, nelle more dell'attivazione delle convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub-Commissario:

a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000, nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici;

b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni e valutazione comparativa dei *curricula* nel caso di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. A seguito dell'individuazione delle professionalità di cui al comma 2, il soggetto attuatore provvede, previa verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Art. 5.

Modalità di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedimentali e autorizzative

1. Per i motivi di cui in premessa, e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n. 76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 e 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore può realizzare gli interventi di cui all'art. 1, secondo le seguenti modalità semplificate nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 dello stesso decreto legislativo n. 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:

a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito, in deroga ai limiti di cui all'art. 36, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto;

b) per i contratti di lavori relativi agli interventi sul Polo studenti «*Ex* Magistrali» e su Palazzo Ribechi, per i motivi di cui in premessa e ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, dandone evidenza nella determina a contrarre, è consentito l'affidamento diretto in deroga ai limiti di cui all'art. 36, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) per i contratti di lavori di importo fino alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito ricorrere, in deroga ai limiti di cui all'art. 36, comma 2, lettera *d)* del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata con almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

2. Il soggetto attuatore può ricorrere alle procedure di cui al comma 1 solo previa applicazione di processi di certificazione in conformità a protocolli energetico ambientali nazionali o internazionali, e promuove la partecipazione alle gare di soggetti in possesso delle certificazioni ISO 14.000 – ISO 9.000 – ISO 35.000.

3. Al fine di ridurre i tempi di verifica di congruità delle offerte anomale in deroga all'art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore può adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso e, per appalti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e non
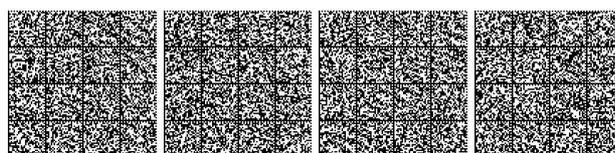
aventi carattere transfrontaliero, con esclusione automatica delle offerte anomale individuate con le modalità di cui dall'art. 97, comma 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. Nei contratti relativi ai lavori, la verifica della rispondenza degli elaborati progettuali può essere effettuata dal RUP, dai soggetti interni alla stazione appaltante in deroga ai limiti di importo di cui al comma 6, dell'art. 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ferma restando l'incompatibilità con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza, della direzione dei lavori e delle attività di collaudo.

5. Il soggetto attuatore, in deroga all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo; in tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti da parte della Conferenza di servizi speciale, il soggetto attuatore autorizza la consegna dei lavori sotto riserva di legge.

6. Gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura e di progettazione per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere dell'Università degli studi di Camerino, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi.

7. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è facoltà del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate dalle lettere *a)* e *b)*, del comma 1, del presente articolo.

8. Il soggetto attuatore, ove possibile, provvede all'adozione del provvedimento di aggiudicazione entro venti giorni dall'avvio delle procedure.

9. In deroga all'art. 8, comma 7, lettera *c)*, del decreto-legge n. 76 del 2020, il soggetto aggiudicatore può decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista negli inviti. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica la sussistenza dei requisiti sul primo classificato e provvede, mediante un meccanismo casuale, ad effettuare un sorteggio tra gli altri operatori che partecipano alla procedura sui quali effettuare i controlli, segnalando immediatamente le eventuali irregolarità riscontrate all'ANAC, che dispone la sospensione cautelare dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza medesima. Dei risultati del sorteggio viene data immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza.

10. Il soggetto attuatore può ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.

11. Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.

12. Al fine di incrementare la produttività nei cantieri degli interventi di cui all'art. 1, l'operatore economico esecutore può stipulare contratti di subappalto oltre i limiti di cui all'art. 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

13. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2016 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.

14. Il soggetto attuatore può prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub-Commissario.

15. Ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, in deroga alle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, gli interventi di cui alla presente ordinanza costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito della Conferenza speciale di cui all'art. 6 della presente ordinanza.

16. Al fine di accelerare l'ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto può prevedere che all'esecutore sia applicata in caso di ritardo una penale in misura superiore a quella di cui all'art. 113-*bis*, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.

Art. 6.

Conferenza dei servizi speciale

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, è istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.

2. La Conferenza è indetta dal sub-Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalità telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità sincrona.
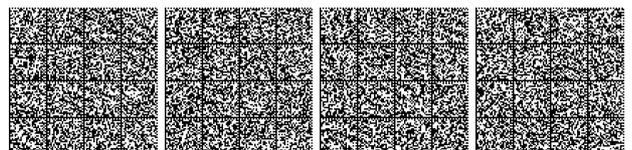
3. I lavori della Conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.

4. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal sub-Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni successivi, il commissario può comunque adottare la decisione.

6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.

7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'art. 1.

Art. 7.

Collegio consultivo tecnico

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub-Commissario, può costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, con le modalità ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

2. Allo scopo di garantire unitarietà e continuità nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del Collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'art. 6, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.

3. In caso di disaccordo tra le parti, il Presidente del Collegio consultivo tecnico è nominato dal Commissario straordinario secondo le modalità previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il Presidente è nominato dal Commissario straordinario secondo le modalità dal medesimo individuate.

4. Alle determinazioni del Collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma 3, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 76 del 2020.

5. L'Università di Camerino, sentito il sub-Commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del Collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del Collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste».

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 40.901.052,00. La spesa per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* della presente ordinanza, di importo pari a euro 19.905.840,00, trova copertura quanto ad euro 19.905.840,00 all'interno delle risorse già stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020; l'ulteriore spesa per i suddetti interventi, come da importo stimato da scheda CIR, quantificata complessivamente in euro 368.715,00 e gli interventi di cui al medesimo art. 1, comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)*, di importo stimato pari a euro 19.147.000,00, trovano copertura per un totale stimato di euro 19.515.715 all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità.

2. L'importo da finanziare per singolo intervento è determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.

3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilità finanziarie sui singoli interventi possono essere utilizzate:

a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il *sub*-Commissario autorizza l'Università degli studi di Camerino all'utilizzo delle predette disponibilità finanziarie;
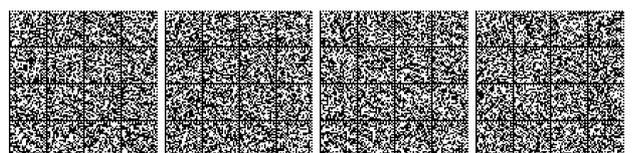
b) per il completamento degli interventi su uno degli altri edifici tra quelli di cui all'art. 1, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il *sub*-Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilità finanziarie disponibili, su proposta dell'Università degli studi di Camerino.

4. Ai fini di quanto previsto al comma 3:

a) le disponibilità finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;

b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.

5. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti, dai relativi computi metrici e dall'esito del collaudo, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.

6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 1, tornano nella disponibilità del Commissario straordinario.

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 9 aprile 2021

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 980

AVVERTENZA:

La relazione istruttoria allegata alla presente ordinanza è consultabile all'interno del sito istituzionale del Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016: https://sisma2016.gov.it/

21A02807

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 28 aprile 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Prazene», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/493/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di

amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004 - Supplemento ordinario - n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA/IP n. 569 del 2 ottobre 2020, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 252 del 12 ottobre 2020, con la quale la società Farmed s.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale PRAZENE (prazepam), e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn), ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 2 marzo 2021 con la quale la società Farmed s.r.l. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, dalla classe C(nn) alla classe C della suddetta specialità medicinale «Prazene» (prazepam), relativamente alle confezioni aventi codice A.I.C. n. 048576019;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, espresso nella sua seduta del 6, 7, 8 e 9 aprile 2021;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PRAZENE (prazepam), nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione e A.I.C. n.:

«10 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 048576019 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Prazene» (prazepam), è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 28 aprile 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A02822

DETERMINA 28 aprile 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Olimel N12», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/494/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina n. 147/2019 del 16 luglio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° agosto 2019 con la quale la società Baxter S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Olimel N12» (associazione) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 16 febbraio 2021 con la quale la società Baxter S.p.a. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale

«Olimel N12» (associazione) relativamente alle confezioni aventi A.I.C. nn. 039941430, 039941455, 039941442 e 039941467;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 6-9 e 12 aprile 2021;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale OLIMEL N12 (associazione) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«emulsione per infusione» 10 sacche a 3 comparti da 650 ml - A.I.C. n. 039941430 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C»;

«emulsione per infusione» 4 sacche a 3 comparti da 1500 ml - A.I.C. n. 039941455 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C»;

«emulsione per infusione» 6 sacche a 3 comparti da 1000 ml - A.I.C. n. 039941442 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C»;

«emulsione per infusione» 4 sacche a 3 comparti da 2000 ml - A.I.C. n. 039941467 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Olimel N12» (associazione) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 28 aprile 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A02823

DETERMINA 28 aprile 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Norlevo», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/495/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33 della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA IP n. 55/2021 del 26 gennaio 2021, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 30 del 5 febbraio 2021, con la quale la società Programmi Sanitari Integrati S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Norlevo» (levonorgestrel) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 26 febbraio 2021, con la quale la società Programmi Sanitari Integrati S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della suddetta specialità medicinale «Norlevo» (levonorgestrel);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, espresso nella sua seduta del 6-9 aprile 2021;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NORLEVO (levonorgestrel) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: «1,5 mg compresse» 1 compressa in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049012014 (in base 10). Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Norlevo» (levonorgestrel) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica, da rinnovare volta per volta - minore di 18 anni (RNR);

medicinale non soggetto a prescrizione medica, ma non da banco - maggiore di 18 anni (SOP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 28 aprile 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A02824

DETERMINA 28 aprile 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Norepinefrina Kalceks», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/496/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA/AAM n. 129/2020 del 27 settembre 2020, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 249 dell'8 ottobre 2020, con la quale la società AS Kalceks è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Norepinefrina Kalceks» (noradrenalina) e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn) (DK/H/3079/001/DC);

Vista la domanda presentata in data 25 febbraio 2021 con la quale la società AS Kalceks ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, dalla classe C(nn) alla classe C della suddetta specialità medicinale «Norepinefrina Kalceks» (noradrenalina), relativamente alle confezioni aventi codice A.I.C. n. 047935073;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, espresso nella sua seduta del 6-9 aprile 2021;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NOREPINEFRINA KALCEKS (noradrenalina), nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: «1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 fiale in vetro da 1 ml - A.I.C. n. 047935073 (in base 10). Classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Norepinefrina Kalceks» (noradrenalina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Norepinefrina Kalceks» (noradrenalina), è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile solo in ambito ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 28 aprile 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A02825

DETERMINA 7 maggio 2021.

Inserimento dei medicinali triptorelina, goserelin, leuprolide nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per la preservazione della funzionalità ovarica nelle pazienti post-puberali, di età inferiore o uguale ai diciotto anni, affette da patologie neoplastiche, che richiedono trattamento chemioterapico associato al rischio di induzione dell'amenorrea e per le quali opzioni maggiormente consolidate di preservazione della fertilità (crioconservazione di ovociti) non siano considerate adeguate. (Determina n. 56728/2021).

IL DIRIGENTE
DELL'AREA PRE-AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);
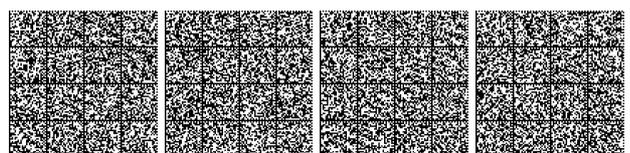
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina direttoriale n. 257 del 13 marzo 2020 di conferma della determina direttoriale di delega n. 1792 del 13 novembre 2018, con cui la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente dell'Area pre-autorizzazione, è stata delegata dal direttore generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19 , lettera *a)* del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA;

Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha ricostituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 648;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Considerato che, sulla base dei dati disponibili, l'aggiunta degli analoghi dell'ormone di rilascio delle gonadotropine quali triptorelina, goserelin e leuprolide alla chemioterapia, rispetto alle tecniche tradizionali di preservazione della fertilità, può presentare un'opzione sicuramente più accessibile e gravata da minor disagio a cui le pazienti/genitori/tutori devono poter scegliere di ricorrere, dopo essere stati opportunamente informati sulle alternative disponibili e sui potenziali limiti della soppressione ovarica nella preservazione della fertilità;

Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detti medicinali a totale carico del Servizio sanitario nazionale per le pazienti post-puberali, di età inferiore o uguale ai diciotto anni, affette da patologie neoplastiche, che richiedono trattamento chemioterapico associato al rischio di induzione dell'amenorrea e per le quali opzioni maggiormente consolidate di preservazione della fertilità (crioconservazione di ovociti) non siano considerate adeguate;

Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS dell'AIFA nelle riunioni dell'11, 12, 13, 14 e 15 gennaio 2021 - Stralcio Verbale n. 38;

Vista la delibera di approvazione del consiglio d'amministrazione di AIFA del 15 aprile 2021, n. 24 - punto n. 1;

Ritenuto, pertanto, di includere i medicinali triptorelina, goserelin, leuprolide nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per la preservazione della funzionalità ovarica nelle pazienti post-puberali, di età inferiore o uguale ai diciotto anni, affette da patologie neoplastiche, che richiedono trattamento chemioterapico associato al rischio di induzione dell'amenorrea e per le quali opzioni maggiormente consolidate di preservazione della fertilità (crioconservazione di ovociti) non siano considerate adeguate;

Determina:

Art. 1.

I medicinali triptorelina, goserelin, leuprolide sono inseriti, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco, per le indicazioni terapeutiche di cui all'art. 2.

Art. 2.

1. I medicinali di cui all'art. 1 sono erogabili, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per la preservazione della funzionalità ovarica nelle pazienti post-puberali, di età inferiore o uguale ai 18 anni, affette da patologie neoplastiche, che richiedono trattamento chemioterapico associato al rischio di induzione dell'amenorrea e per le quali opzioni maggiormente consolidate di preservazione della fertilità (crioconservazione di ovociti) non siano considerate adeguate, nel rispetto delle condizioni per essi indicate nell'allegato che fa parte integrante della presente determina.

2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA https://www.aifa.gov.it/web/guest/legge-648-96 .

Art. 3.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2021

Il dirigente: PETRAGLIA

ALLEGATO *1*

Denominazione: triptorelina, goserelin, leuprolide

Indicazione terapeutica: Preservazione della funzionalità ovarica nelle pazienti post-puberali, di età inferiore o uguale ai 18 anni, affette da patologie neoplastiche, che richiedono trattamento chemioterapico associato al rischio di induzione dell'amenorrea e per le quali opzioni maggiormente consolidate di preservazione della fertilità (crioconservazione di ovociti) non siano considerate adeguate

Il trattamento con analoghi dell'ormone di rilascio delle gonadotropine deve essere proposto dopo un'accurata valutazione, in ogni singolo caso, del rapporto rischio-beneficio, con particolare riguardo al rischio oncologico in donne affette da neoplasie ormono-sensibili.

Criteri di inclusione

Pazienti adolescenti postmenarchiche (età ≤ 18 anni).

Diagnosi di malattia oncologica che richiede un trattamento con agenti chemioterapici associati al rischio di induzione permanente dell'amenorrea.

Pazienti per le quali le alternative terapeutiche disponibili non sono considerate adeguate.

Pazienti che non hanno effettuato precedenti trattamenti chemioterapici con farmaci alchilanti e/o radioterapia pelvica.

Accurate informazioni (al paziente e dei genitori/tutori del paziente) sul rapporto rischio/beneficio del trattamento nel singolo paziente.

Criteri di esclusione

Pazienti prepuberali.

Pazienti che hanno subito isterectomia o ovariectomia.

Ipersensibilità al GnRH, ai suoi analoghi o ad uno qualsiasi degli eccipienti contenuti nei medicinali.

Stato di gravidanza.

Radioterapia cerebrale o pelvica programmata.

Trapianto di cellule staminali pianificato.

Pazienti che hanno già ricevuto chemioterapia con agenti alchilanti.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Piano terapeutico

Una somministrazione sottocutanea o intramuscolare degli analoghi del GnRHa (triptorelina, goserelin e leuprolide) ogni 4 settimane (28 giorni), iniziando una settimana prima della dose iniziale di chemioterapia, durante l'intera durata del trattamento chemioterapico e fino a due settimane dopo la fine della chemioterapia.

Prodotto, dose e modalità di somministrazione:

Triptorelina: 3,75 mg /2 ml i.m. ogni 4 settimane.

Leuprolide: 3,75 mg /ml i.m. o s.c. ogni 4 settimane.

Goserelin: impianto depot 3,6 mg s.c ogni 4 settimane.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

Parametri per il monitoraggio clinico

Test di gravidanza prima dell'inizio del trattamento.

Durante il trattamento devono essere adottati metodi contraccettivi non ormonali. Tali metodi devono essere mantenuti fino alla ripresa del ciclo mestruale.

Monitoraggio della massa ossea per trattamenti di durata superiore ai sei mesi.

Valutazione della riserva ovarica prima e dopo il trattamento.

21A02833

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERA 13 aprile 2021.

Approvazione del conto consuntivo per l'esercizio 2020. (Delibera n. 29628).

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 13 aprile 2021;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e in particolare l'art. 10, comma 7;

Visto l'art. 39 del regolamento per la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità, pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Autorità n. 40 del 9 novembre 2015 (di seguito «regolamento»), concernente il conto consuntivo;

Visto il conto consuntivo per l'esercizio 2020 costituito dai documenti di seguito riportati, predisposti dalla Direzione generale amministrazione - Direzione bilancio e ragioneria ai sensi dell'art. 33 del regolamento:

sezione 1: relazione illustrativa;

sezione 2: nota integrativa:

entrate;

spese;

analisi delle principali voci di spesa;

indicatori attesi di bilancio;

sezione 3: rendiconto finanziario:

variazioni apportate nel corso del 2020 agli stanziamenti del bilancio di previsione 2020;

composizione dei residui attivi e passivi per ammontare e per anno di formazione;

delibera di riaccertamento dei residui;

movimenti del fondo di riserva;

movimenti relativi al fondo T.F.R., I.F.R. e *lump sum*;

sezione 4: contabilità economico patrimoniale:

conto economico;

stato patrimoniale;

sezione 5: situazione amministrativa:

situazione amministrativa al 31 dicembre 2020;

situazione finanziaria al 31 dicembre 2020;

destinazione dell'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2020

sezione 6: concordanza tra le scritture dell'Autorità e i prospetti di dati SIOPE:

relazione;

prospetti rendiconto finanziario decisionale al II livello delle entrate e delle uscite;

prospetto rendiconto finanziario decisionale al II livello delle uscite con missioni e programmi;

prospetti rendiconto finanziario gestionale al V livello delle entrate e delle uscite;

prospetto rendiconto finanziario gestionale al V livello delle uscite con missioni e programmi;

Visto il parere favorevole sul conto consuntivo per l'esercizio 2020 espresso dal Collegio dei revisori dei conti in data 26 marzo 2021, a norma del comma 2, dell'art. 39, del regolamento;

Visto l'art. 28, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che statuisce la pubblicazione dei bilanci consuntivi delle Autorità indipendenti in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato in ultimo dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», il quale all'art. 29, comma 1, prevede che «... le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.»;

Delibera:

1. Di approvare il conto consuntivo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'esercizio 2020 nonché i prospetti richiamati nelle premesse, allegati alla presente delibera;

2. Di trasmettere la presente delibera, corredata dal conto consuntivo per l'esercizio 2020:

al Ministero dell'economia e delle finanze, in via telematica, ai fini della pubblicazione ai sensi del citato art. 28, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

alla Corte dei conti per il controllo previsto dall'art. 10, comma 7, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

3. Di pubblicare la presente delibera e i rendiconti finanziari decisionali e gestionali per l'esercizio 2020 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale dell'Autorità.

Roma, 13 aprile 2021

Il Presidente: RUSTICHELLI

Il segretario generale: ARENA

ALLEGATO 1

A.G.C.M.

RENDICONTO 2020 - ENTRATE - RENDICONTO AL II° LIVELLO DEL PIANO FINANZIARIO (PF) DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO (PdC)

PIANO DEI CONTI - CLASSIFICAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO		SITUAZIONE DI BILANCIO				GESTIONE			RESIDUI						CASSA
		Stanziamenti iniziali	Saldo Variazioni	Stanziamento definitivo	Stanziamento di Cassa	Accertato/ Impegnato	Diff. tra stanz. def. e impegnato	Riscossioni/ Pagamenti in C/Competenza	Residuo iniziale	Variazioni in diminuzione	Pagato/ Riscosso	Anni prec. da incassare/ pagare	Residui 2020	Residui Totali	Riscossioni/ Pagamenti (Com+Res)
Totale generale delle entrate		129.045.000,00	351.637,28	241.323.554,38	82.505.000,00	104.028.556,39	25.368.080,89	103.214.280,92	1.037.118,33	- 30.976,56	717.788,85	288.352,92	814.275,47	1.102.628,39	103.932.069,77
Avanzo di amministrazione				111.926.917,10											
Entrate		129.045.000,00	351.637,28	129.396.637,28	82.505.000,00	104.028.556,39	25.368.080,89	103.214.280,92	1.037.118,33	- 30.976,56	717.788,85	288.352,92	814.275,47	1.102.628,39	103.932.069,77
01 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		73.000.000,00	0,00	73.000.000,00	73.000.000,00	77.446.572,01	- 4.446.572,01	77.442.314,74	4.390,40	0,00	4.390,40	0,00	4.257,27	4.257,27	77.446.705,14
01.01	Tributi	73.000.000,00	0,00	73.000.000,00	73.000.000,00	77.446.572,01	- 4.446.572,01	77.442.314,74	4.390,40	0,00	4.390,40	0,00	4.257,27	4.257,27	77.446.705,14
02 - Trasferimenti correnti		2.040.000,00	1.000.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00	1.396.555,91	1.643.444,09	1.396.555,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.555,91
02.01	Trasferimenti correnti	2.040.000,00	1.000.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00	1.396.555,91	1.643.444,09	1.396.555,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.555,91
03 - Entrate extratributarie		1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.579.305,46	- 269.305,46	769.287,26	1.032.727,93	- 30.976,56	713.398,45	288.352,92	810.018,20	1.098.371,12	1.482.685,71
03.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	- 900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
03.02	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	91.067,60	63.932,40	91.067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.067,60
03.03	Interessi attivi	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.865,86	2.134,14	0,00	3.805,01	0,00	3.805,01	0,00	2.865,86	2.865,86	3.805,01
03.05	Rimborsi e altre entrate correnti	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.484.472,00	- 334.472,00	677.319,66	1.028.922,92	- 30.976,56	709.593,44	288.352,92	807.152,34	1.095.505,26	1.386.913,10
09 - Entrate per conto terzi e partite di giro		52.695.000,00	- 648.362,72	52.046.637,28	5.155.000,00	23.606.123,01	28.440.514,27	23.606.123,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.606.123,01
09.01	Entrate per partite di giro	52.680.000,00	- 648.362,72	52.031.637,28	5.140.000,00	23.594.911,69	28.436.725,59	23.594.911,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.594.911,69
09.02	Entrate per conto terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	11.211,32	3.788,68	11.211,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.211,32

ALLEGATO 2

A.G.C.M.

RENDICONTO 2020 - USCITE - RENDICONTO AL II° LIVELLO DEL PIANO FINANZIARIO (PF) DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO (PdC)

PIANO DEI CONTI - CLASSIFICAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO CLASSIFICAZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI	SITUAZIONE DI BILANCIO				GESTIONE			RESIDUI						CASSA
	Stanziamenti iniziali	Saldo Variazioni	Stanziamento definitivo	Stanziamento di Cassa	Accertato/ Impegnato	Diff. tra stanz. def. e impegnato	Riscossioni/ Pagamenti in C/Competenza	Residuo iniziale	Variazioni in diminuzione	Pagato/ Riscosso	Anni prec. da incassare/ pagare	Residui 2020	Residui Totali	Riscossioni/ Pagamenti (Com+Res)
Uscite	230.545.000,00	10.778.554,38	241.323.554,38	95.484.867,09	84.581.421,02	156.742.133,36	79.845.791,18	5.953.586,74	- 1.117.411,13	4.221.012,21	615.163,40	4.735.629,84	5.350.793,24	84.066.803,39
Regolazione dei mercati	23.053.300,00	1.019.000,00	24.072.300,00	25.554.599,13	20.847.240,25	3.225.059,75	19.498.517,70	1.482.299,13	- 214,80	1.482.084,33	0,00	1.348.722,55	1.348.722,55	20.980.602,03
A.1 - Tutela della concorrenza	12.077.500,00	260.000,00	12.337.500,00	13.187.328,77	10.631.375,46	1.706.124,54	9.846.297,44	849.828,77	- 214,80	849.613,97	0,00	785.078,02	785.078,02	10.695.911,41
01 - Spese correnti	12.077.500,00	260.000,00	12.337.500,00	13.187.328,77	10.631.375,46	1.706.124,54	9.846.297,44	849.828,77	- 214,80	849.613,97	0,00	785.078,02	785.078,02	10.695.911,41
01.01 Redditi da lavoro dipendente	10.979.500,00	250.000,00	11.229.500,00	12.078.507,08	9.962.149,35	1.267.350,65	9.181.241,34	849.007,08	0,00	849.007,08	0,00	780.908,01	780.908,01	10.030.248,42
01.02 Imposte e tasse a carico dell'ente	653.000,00	10.000,00	663.000,00	663.000,00	594.427,68	68.572,32	594.257,67	0,00	0,00	0,00	0,00	170,01	170,01	594.257,67
01.03 Acquisto di beni e servizi	445.000,00	0,00	445.000,00	445.821,69	74.798,43	370.201,57	70.798,43	821,69	- 214,80	606,89	0,00	4.000,00	4.000,00	71.405,32
A.2 - Tutela dei consumatori	8.987.800,00	- 83.000,00	8.904.800,00	9.411.545,09	7.849.052,82	1.055.747,18	7.402.476,92	506.745,09	0,00	506.745,09	0,00	446.575,90	446.575,90	7.909.222,01
01 - Spese correnti	8.987.800,00	- 83.000,00	8.904.800,00	9.411.545,09	7.849.052,82	1.055.747,18	7.402.476,92	506.745,09	0,00	506.745,09	0,00	446.575,90	446.575,90	7.909.222,01
01.01 Redditi da lavoro dipendente	8.326.000,00	- 154.000,00	8.172.000,00	8.678.745,09	7.366.227,98	805.772,02	6.919.974,08	506.745,09	0,00	506.745,09	0,00	446.253,90	446.253,90	7.426.719,17
01.02 Imposte e tasse a carico dell'ente	491.000,00	- 5.000,00	486.000,00	486.000,00	443.190,18	42.809,82	443.190,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.190,18
01.03 Acquisto di beni e servizi	170.800,00	76.000,00	246.800,00	246.800,00	39.634,66	207.165,34	39.312,66	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	322,00	39.312,66
A.3 - Conflitto di interessi, rating e legalità imprese	1.988.000,00	842.000,00	2.830.000,00	2.955.725,27	2.366.811,97	463.188,03	2.249.743,34	125.725,27	0,00	125.725,27	0,00	117.068,63	117.068,63	2.375.468,61
01 - Spese correnti	1.988.000,00	842.000,00	2.830.000,00	2.955.725,27	2.366.811,97	463.188,03	2.249.743,34	125.725,27	0,00	125.725,27	0,00	117.068,63	117.068,63	2.375.468,61
01.01 Redditi da lavoro dipendente	1.871.500,00	797.000,00	2.668.500,00	2.794.225,27	2.247.318,97	421.181,03	2.130.250,34	125.725,27	0,00	125.725,27	0,00	117.068,63	117.068,63	2.255.975,61
01.02 Imposte e tasse a carico dell'ente	113.000,00	45.000,00	158.000,00	158.000,00	119.493,00	38.507,00	119.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.493,00
01.03 Acquisto di beni e servizi	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	50.396.700,00	869.500,00	51.266.200,00	55.733.767,96	40.128.057,76	11.138.142,24	36.741.365,07	4.471.287,61	- 1.117.196,33	2.738.927,88	615.163,40	3.386.692,69	4.001.856,09	39.480.292,95
B.1 - Indirizzo politico	9.757.400,00	- 421.000,00	9.336.400,00	10.060.063,50	7.964.835,99	1.371.564,01	7.423.061,53	723.663,50	0,00	584.910,78	138.752,72	541.774,46	680.527,18	8.007.972,31
01 - Spese correnti	9.757.400,00	- 421.000,00	9.336.400,00	10.060.063,50	7.964.835,99	1.371.564,01	7.423.061,53	723.663,50	0,00	584.910,78	138.752,72	541.774,46	680.527,18	8.007.972,31
01.01 Redditi da lavoro dipendente	9.038.000,00	- 448.000,00	8.590.000,00	9.290.921,25	7.459.738,14	1.130.261,86	6.926.967,55	700.921,25	0,00	571.513,74	129.407,51	532.770,59	662.178,10	7.498.481,29
01.02 Imposte e tasse a carico dell'ente	473.000,00	20.000,00	493.000,00	506.000,00	445.311,25	47.688,75	443.311,25	13.000,00	0,00	3.654,79	9.345,21	2.000,00	11.345,21	446.966,04
01.03 Acquisto di beni e servizi	246.400,00	7.000,00	253.400,00	263.142,25	59.786,60	193.613,40	52.782,73	9.742,25	0,00	9.742,25	0,00	7.003,87	7.003,87	62.524,98

A.G.C.M.

RENDICONTO 2020 - USCITE - RENDICONTO AL II° LIVELLO DEL PIANO FINANZIARIO (PF) DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO (PdC)

PIANO DEI CONTI - CLASSIFICAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO CLASSIFICAZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI	SITUAZIONE DI BILANCIO				GESTIONE			RESIDUI						CASSA
	Stanziamenti iniziali	Saldo Variazioni	Stanziamento definitivo	Stanziamento di Cassa	Accertato/ Impegnato	Diff. tra stanz. def. e impegnato	Riscossioni/ Pagamenti in C/Competenza	Residuo iniziale	Variazioni in diminuzione	Pagato/ Riscosso	Anni prec. da incassare/ pagare	Residui 2020	Residui Totali	Riscossioni/ Pagamenti (Com+Res)
B.2 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza	**40.639.300,00**	**1.290.500,00**	**41.929.800,00**	**45.673.704,46**	**32.163.221,77**	**9.766.578,23**	**29.318.303,54**	**3.747.624,11**	**- 1.117.196,33**	**2.154.017,10**	**476.410,68**	**2.844.918,23**	**3.321.328,91**	**31.472.320,64**
01 - Spese correnti	37.742.300,00	- 428.500,00	37.313.800,00	40.933.934,80	30.573.747,35	6.740.052,65	27.792.635,14	3.623.854,45	- 1.110.567,94	2.036.996,54	476.289,97	2.781.112,21	3.257.402,18	29.829.631,68
01.01 Redditi da lavoro dipendente	20.000.000,00	- 445.000,00	19.555.000,00	20.977.288,80	17.277.922,03	2.277.077,97	15.991.537,35	1.422.288,80	0,00	1.422.288,80	0,00	1.286.384,68	1.286.384,68	17.413.826,15
01.02 Imposte e tasse a carico dell'ente	1.381.000,00	- 70.000,00	1.311.000,00	1.311.978,02	1.064.738,81	246.261,19	1.064.547,98	978,02	0,00	978,02	0,00	190,83	190,83	1.065.526,00
01.03 Acquisto di beni e servizi	8.612.300,00	- 459.800,00	8.152.500,00	9.860.794,90	5.150.434,73	3.002.065,27	3.993.472,50	1.712.014,55	- 730.117,92	523.235,48	458.661,15	1.156.962,23	1.615.623,38	4.516.707,98
01.04 Trasferimenti correnti	6.357.000,00	153.800,00	6.510.800,00	6.510.800,00	6.471.800,00	39.000,00	6.471.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.471.800,00
01.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	850.000,00	200.000,00	1.050.000,00	1.518.183,23	402.072,69	647.927,31	79.387,22	468.183,23	- 380.450,00	70.104,41	17.628,82	322.685,47	340.314,29	149.491,63
01.10 Altre spese correnti	542.000,00	192.500,00	734.500,00	754.889,85	206.779,09	527.720,91	191.890,09	20.389,85	- 0,02	20.389,83	0,00	14.889,00	14.889,00	212.279,92
02 - Spese in conto capitale	2.897.000,00	1.719.000,00	4.616.000,00	4.739.769,66	1.589.474,42	3.026.525,58	1.525.668,40	123.769,66	- 6.628,39	117.020,56	120,71	63.806,02	63.926,73	1.642.688,96
02.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.897.000,00	1.719.000,00	4.616.000,00	4.739.769,66	1.589.474,42	3.026.525,58	1.525.668,40	123.769,66	- 6.628,39	117.020,56	120,71	63.806,02	63.926,73	1.642.688,96
Fondi da ripartire	**104.400.000,00**	**9.538.417,10**	**113.938.417,10**	**9.041.500,00**	**0,00**	**113.938.417,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.2 - Fondi di riserva e speciali	**104.400.000,00**	**9.538.417,10**	**113.938.417,10**	**9.041.500,00**	**0,00**	**113.938.417,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01 - Spese correnti	104.400.000,00	9.538.417,10	113.938.417,10	9.041.500,00	0,00	113.938.417,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10 Altre spese correnti	104.400.000,00	9.538.417,10	113.938.417,10	9.041.500,00	0,00	113.938.417,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi per conto terzi e partite di giro	**52.695.000,00**	**- 648.362,72**	**52.046.637,28**	**5.155.000,00**	**23.606.123,01**	**28.440.514,27**	**23.605.908,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214,60**	**214,60**	**23.605.908,41**
D.1 - Servizi per conto terzi e partite di giro	**52.695.000,00**	**- 648.362,72**	**52.046.637,28**	**5.155.000,00**	**23.606.123,01**	**28.440.514,27**	**23.605.908,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214,60**	**214,60**	**23.605.908,41**
07 - Uscite per conto terzi e partite di giro	52.695.000,00	- 648.362,72	52.046.637,28	5.155.000,00	23.606.123,01	28.440.514,27	23.605.908,41	0,00	0,00	0,00	0,00	214,60	214,60	23.605.908,41
07.01 Uscite per partite di giro	52.680.000,00	- 648.362,72	52.031.637,28	5.140.000,00	23.594.911,69	28.436.725,59	23.594.911,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.594.911,69
07.02 Uscite per conto terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	11.211,32	3.788,68	10.996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	214,60	214,60	10.996,72

ALLEGATO 3

A.G.C.M.

RENDICONTO 2020 - USCITE - RENDICONTO AL II° LIVELLO DEL PIANO FINANZIARIO (PF) DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO (PdC)

PIANO DEI CONTI - CLASSIFICAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO		SITUAZIONE DI BILANCIO				GESTIONE			RESIDUI						CASSA
		Stanziamenti iniziali	Saldo Variazioni	Stanziamento definitivo	Stanziamento di Cassa	Accertato/ Impegnato	Diff. tra stanz. def. e impegnato	Riscossioni/ Pagamenti in C/Competenza	Residuo iniziale	Variazioni in diminuzione	Pagato/ Riscosso	Anni prec. da incassare/ pagare	Residui 2020	Residui Totali	Riscossioni/ Pagamenti (Com+Res)
Uscite		**230.545.000,00**	**10.778.554,38**	**241.323.554,38**	**95.484.867,09**	**84.581.421,02**	**156.742.133,36**	**79.845.791,18**	**5.953.586,74**	**- 1.117.411,13**	**4.221.012,21**	**615.163,40**	**4.735.629,84**	**5.350.793,24**	**84.066.803,39**
01 - Spese correnti		174.953.000,00	9.707.917,10	184.660.917,10	85.590.097,43	59.385.823,59	125.275.093,51	54.714.214,37	5.829.817,08	- 1.110.782,74	4.103.991,65	615.042,69	4.671.609,22	5.286.651,91	58.818.206,02
01.01	Redditi da lavoro dipendente	50.215.000,00	0,00	50.215.000,00	53.819.687,49	44.313.356,47	5.901.643,53	41.149.970,66	3.604.687,49	0,00	3.475.279,98	129.407,51	3.163.385,81	3.292.793,32	44.625.250,64
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.111.000,00	0,00	3.111.000,00	3.124.978,02	2.667.160,92	443.839,08	2.664.800,08	13.978,02	0,00	4.632,81	9.345,21	2.360,84	11.706,05	2.669.432,89
01.03	Acquisto di beni e servizi	9.478.000,00	- 376.800,00	9.101.200,00	10.820.058,84	5.324.654,42	3.776.545,58	4.156.366,32	1.722.578,49	- 730.332,72	533.584,62	458.661,15	1.168.288,10	1.626.949,25	4.689.950,94
01.04	Trasferimenti correnti	6.357.000,00	153.800,00	6.510.800,00	6.510.800,00	6.471.800,00	39.000,00	6.471.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.471.800,00
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	850.000,00	200.000,00	1.050.000,00	1.518.183,23	402.072,69	647.927,31	79.387,22	468.183,23	- 380.450,00	70.104,41	17.628,82	322.685,47	340.314,29	149.491,63
01.10	Altre spese correnti	104.942.000,00	9.730.917,10	114.672.917,10	9.796.389,85	206.779,09	114.466.138,01	191.890,09	20.389,85	- 0,02	20.389,83	0,00	14.889,00	14.889,00	212.279,92
02 - Spese in conto capitale		2.897.000,00	1.719.000,00	4.616.000,00	4.739.769,66	1.589.474,42	3.026.525,58	1.525.668,40	123.769,66	- 6.628,39	117.020,56	120,71	63.806,02	63.926,73	1.642.688,96
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.897.000,00	1.719.000,00	4.616.000,00	4.739.769,66	1.589.474,42	3.026.525,58	1.525.668,40	123.769,66	- 6.628,39	117.020,56	120,71	63.806,02	63.926,73	1.642.688,96
07 - Uscite per conto terzi e partite di giro		52.695.000,00	- 648.362,72	52.046.637,28	5.155.000,00	23.606.123,01	28.440.514,27	23.605.908,41	0,00	0,00	0,00	0,00	214,60	214,60	23.605.908,41
07.01	Uscite per partite di giro	52.680.000,00	- 648.362,72	52.031.637,28	5.140.000,00	23.594.911,69	28.436.725,59	23.594.911,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.594.911,69
07.02	Uscite per conto terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	11.211,32	3.788,68	10.996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	214,60	214,60	10.996,72

ALLEGATO 4

A.G.C.M.

RENDICONTO 2020 - ENTRATE - RENDICONTO AL V° LIVELLO DEL PIANO FINANZIARIO (PF) DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO (PdC)

PIANO DEI CONTI - CLASSIFICAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO	SITUAZIONE DI BILANCIO				GESTIONE			RESIDUI						CASSA
	Stanziamenti iniziali	Saldo Variazioni	Stanziamento definitivo	Stanziamento di Cassa	Accertato/ Impegnato	Diff. tra stanz. def. e impegnato	Riscossioni/ Pagamenti in C/Competenza	Residuo iniziale	Variazioni in diminuzione	Pagato/ Riscosso	Anni prec. da incassare/ pagare	Residui 2020	Residui Totali	Riscossioni/ Pagamenti (Com+Res)
Totale generale delle entrate	129.045.000,00	351.637,28	241.323.554,38	82.505.000,00	104.028.556,39	25.368.080,89	103.214.280,92	1.037.118,33	- 30.976,56	717.788,85	288.352,92	814.275,47	1.102.628,39	103.932.069,77
Avanzo di amministrazione			111.926.917,10											
Entrate	129.045.000,00	351.637,28	129.396.637,28	82.505.000,00	104.028.556,39	25.368.080,89	103.214.280,92	1.037.118,33	- 30.976,56	717.788,85	288.352,92	814.275,47	1.102.628,39	103.932.069,77
01 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	73.000.000,00	0,00	73.000.000,00	73.000.000,00	77.446.572,01	- 4.446.572,01	77.442.314,74	4.390,40	0,00	4.390,40	0,00	4.257,27	4.257,27	77.446.705,14
01.01 - Tributi	73.000.000,00	0,00	73.000.000,00	73.000.000,00	77.446.572,01	- 4.446.572,01	77.442.314,74	4.390,40	0,00	4.390,40	0,00	4.257,27	4.257,27	77.446.705,14
01.01.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati	73.000.000,00	0,00	73.000.000,00	73.000.000,00	77.446.572,01	- 4.446.572,01	77.442.314,74	4.390,40	0,00	4.390,40	0,00	4.257,27	4.257,27	77.446.705,14
01.01.01.99 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	73.000.000,00	0,00	73.000.000,00	73.000.000,00	77.446.572,01	- 4.446.572,01	77.442.314,74	4.390,40	0,00	4.390,40	0,00	4.257,27	4.257,27	77.446.705,14
01.01.01.99.1 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	73.000.000,00	0,00	73.000.000,00	73.000.000,00	77.446.572,01	- 4.446.572,01	77.442.314,74	4.390,40	0,00	4.390,40	0,00	4.257,27	4.257,27	77.446.705,14
02 - Trasferimenti correnti	2.040.000,00	1.000.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00	1.396.555,91	1.643.444,09	1.396.555,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.555,91
02.01 - Trasferimenti correnti	2.040.000,00	1.000.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00	1.396.555,91	1.643.444,09	1.396.555,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.555,91
02.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.640.000,00	1.000.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	1.000.000,00	1.640.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
02.01.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
02.01.01.01.1 Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
02.01.01.03 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.03.1 Trasferimenti correnti da INPS	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	396.555,91	3.444,09	396.555,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.555,91
02.01.05.01 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	396.555,91	3.444,09	396.555,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.555,91
02.01.05.01.999 Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	396.555,91	3.444,09	396.555,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.555,91
03 - Entrate extratributarie	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.579.305,46	- 269.305,46	769.287,26	1.032.727,93	- 30.976,56	713.398,45	288.352,92	810.018,20	1.098.371,12	1.482.685,71
03.01 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	- 900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
03.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	- 900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

A.G.C.M.

RENDICONTO 2020 - ENTRATE - RENDICONTO AL V° LIVELLO DEL PIANO FINANZIARIO (PF) DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO (PdC)

PIANO DEI CONTI - CLASSIFICAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO	SITUAZIONE DI BILANCIO				GESTIONE			RESIDUI						CASSA
	Stanziamenti iniziali	Saldo Variazioni	Stanziamento definitivo	Stanziamento di Cassa	Accertato/ Impegnato	Diff. tra stanz. def. e impegnato	Riscossioni/ Pagamenti in C/Competenza	Residuo iniziale	Variazioni in diminuzione	Pagato/ Riscosso	Anni prec. da incassare/ pagare	Residui 2020	Residui Totali	Riscossioni/ Pagamenti (Com+Res)
03.01.03.01 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	- 900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
03.01.03.01.3 Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	- 900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
03.02 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	91.067,60	63.932,40	91.067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.067,60
03.02.03 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	91.067,60	63.932,40	91.067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.067,60
03.02.03.01 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	91.067,60	63.932,40	91.067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.067,60
03.02.03.01.999 Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	91.067,60	63.932,40	91.067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.067,60
03.03 - Interessi attivi	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.865,86	2.134,14	0,00	3.805,01	0,00	3.805,01	0,00	2.865,86	2.865,86	3.805,01
03.03.03 - Altri interessi attivi	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.865,86	2.134,14	0,00	3.805,01	0,00	3.805,01	0,00	2.865,86	2.865,86	3.805,01
03.03.03.03 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	521,17	478,83	0,00	370,16	0,00	370,16	0,00	521,17	521,17	370,16
03.03.03.03.1 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	521,17	478,83	0,00	370,16	0,00	370,16	0,00	521,17	521,17	370,16
03.03.03.04 - Interessi attivi da depositi bancari o postali	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.344,69	1.655,31	0,00	3.434,85	0,00	3.434,85	0,00	2.344,69	2.344,69	3.434,85
03.03.03.04.1 Interessi attivi da depositi bancari o postali	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.344,69	1.655,31	0,00	3.434,85	0,00	3.434,85	0,00	2.344,69	2.344,69	3.434,85
03.05 - Rimborsi e altre entrate correnti	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.484.472,00	- 334.472,00	677.319,66	1.028.922,92	- 30.976,56	709.593,44	288.352,92	807.152,34	1.095.505,26	1.386.913,10
03.05.02 - Rimborsi in entrata	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.331.829,51	- 231.829,51	527.051,90	1.013.816,90	- 30.976,56	694.487,42	288.352,92	804.777,61	1.093.130,53	1.221.539,32
03.05.02.01 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.324.247,21	- 224.247,21	519.469,60	1.013.816,90	- 30.976,56	694.487,42	288.352,92	804.777,61	1.093.130,53	1.213.957,02
03.05.02.01.1 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.324.247,21	- 224.247,21	519.469,60	1.013.816,90	- 30.976,56	694.487,42	288.352,92	804.777,61	1.093.130,53	1.213.957,02
03.05.02.03 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	7.582,30	- 7.582,30	7.582,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.582,30
03.05.02.03.5 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	7.582,30	- 7.582,30	7.582,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.582,30
03.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	152.642,49	- 102.642,49	150.267,76	15.106,02	0,00	15.106,02	0,00	2.374,73	2.374,73	165.373,78
03.05.99.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	152.642,49	- 102.642,49	150.267,76	15.106,02	0,00	15.106,02	0,00	2.374,73	2.374,73	165.373,78

A.G.C.M.

RENDICONTO 2020 - ENTRATE - RENDICONTO AL V° LIVELLO DEL PIANO FINANZIARIO (PF) DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO (PdC)

PIANO DEI CONTI - CLASSIFICAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO	SITUAZIONE DI BILANCIO				GESTIONE			RESIDUI						CASSA
	Stanziamenti iniziali	Saldo Variazioni	Stanziamento definitivo	Stanziamento di Cassa	Accertato/ Impegnato	Diff. tra stanz. def. e impegnato	Riscossioni/ Pagamenti in C/Competenza	Residuo iniziale	Variazioni in diminuzione	Pagato/ Riscosso	Anni prec. da incassare/ pagare	Residui 2020	Residui Totali	Riscossioni/ Pagamenti (Com+Res)
03.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	152.642,49	- 102.642,49	150.267,76	15.106,02	0,00	15.106,02	0,00	2.374,73	2.374,73	165.373,78
09 - Entrate per conto terzi e partite di giro	52.695.000,00	- 648.362,72	52.046.637,28	5.155.000,00	23.606.123,01	28.440.514,27	23.606.123,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.606.123,01
09.01 - Entrate per partite di giro	52.680.000,00	- 648.362,72	52.031.637,28	5.140.000,00	23.594.911,69	28.436.725,59	23.594.911,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.594.911,69
09.01.01 - Altre ritenute	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	951.876,42	1.248.123,58	951.876,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.876,42
09.01.01.02 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	951.876,42	1.248.123,58	951.876,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.876,42
09.01.01.02.1 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	951.876,42	1.248.123,58	951.876,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.876,42
09.01.02 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	17.470.000,00	0,00	17.470.000,00	0,00	14.316.305,44	3.153.694,56	14.316.305,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.316.305,44
09.01.02.01 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	12.350.000,00	0,00	12.350.000,00	0,00	10.976.821,03	1.373.178,97	10.976.821,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.976.821,03
09.01.02.01.1 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	12.350.000,00	0,00	12.350.000,00	0,00	10.976.821,03	1.373.178,97	10.976.821,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.976.821,03
09.01.02.02 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.770.000,00	0,00	4.770.000,00	0,00	3.205.452,42	1.564.547,58	3.205.452,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205.452,42
09.01.02.02.1 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.770.000,00	0,00	4.770.000,00	0,00	3.205.452,42	1.564.547,58	3.205.452,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205.452,42
09.01.02.99 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	134.031,99	215.968,01	134.031,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.031,99
09.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	134.031,99	215.968,01	134.031,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.031,99
09.01.03 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	29.159,80	70.840,20	29.159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.159,80
09.01.03.01 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	26.871,80	53.128,20	26.871,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.871,80
09.01.03.01.1 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	26.871,80	53.128,20	26.871,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.871,80
09.01.03.02 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.288,00	17.712,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00
09.01.03.02.1 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.288,00	17.712,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00
09.01.99 - Altre entrate per partite di giro	32.910.000,00	- 648.362,72	32.261.637,28	5.140.000,00	8.297.570,03	23.964.067,25	8.297.570,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.297.570,03
09.01.99.01 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	44.431,02	5.568,98	44.431,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.431,02

A.G.C.M.

RENDICONTO 2020 - ENTRATE - RENDICONTO AL V° LIVELLO DEL PIANO FINANZIARIO (PF) DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO (PdC)

PIANO DEI CONTI - CLASSIFICAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO	SITUAZIONE DI BILANCIO				GESTIONE			RESIDUI						CASSA
	Stanziamenti iniziali	Saldo Variazioni	Stanziamento definitivo	Stanziamento di Cassa	Accertato/ Impegnato	Diff. tra stanz. def. e impegnato	Riscossioni/ Pagamenti in C/Competenza	Residuo iniziale	Variazioni in diminuzione	Pagato/ Riscosso	Anni prec. da incassare/ pagare	Residui 2020	Residui Totali	Riscossioni/ Pagamenti (Com+Res)
09.01.99.01.1 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	44.431,02	5.568,98	44.431,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.431,02
09.01.99.03 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	400,00	9.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
09.01.99.03.1 Rimborso di fondi economali e carte aziendali	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	400,00	9.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
09.01.99.99 - Altre entrate per partite di giro diverse	32.850.000,00	- 648.362,72	32.201.637,28	5.140.000,00	8.252.739,01	23.948.898,27	8.252.739,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.252.739,01
09.01.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse	32.850.000,00	- 648.362,72	32.201.637,28	5.140.000,00	8.252.739,01	23.948.898,27	8.252.739,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.252.739,01
09.02 - Entrate per conto terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	11.211,32	3.788,68	11.211,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.211,32
09.02.04 - Depositi di/presso terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	11.211,32	3.788,68	11.211,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.211,32
09.02.04.01 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	11.211,32	3.788,68	11.211,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.211,32
09.02.04.01.1 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	11.211,32	3.788,68	11.211,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.211,32

ALLEGATO 5

A.G.C.M.

RENDICONTO 2020 - USCITE - RENDICONTO AL V° LIVELLO DEL PIANO FINANZIARIO (PF) DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO (PdC)

PIANO DEI CONTI - CLASSIFICAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO CLASSIFICAZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI	SITUAZIONE DI BILANCIO				GESTIONE			RESIDUI						CASSA
	Stanziamenti iniziali	Saldo Variazioni	Stanziamento definitivo	Stanziamento di Cassa	Accertato/ Impegnato	Diff. tra stanz. def. e impegnato	Riscossioni/ Pagamenti in C/Competenza	Residuo iniziale	Variazioni in diminuzione	Pagato/ Riscosso	Anni prec. da incassare/ pagare	Residui 2020	Residui Totali	Riscossioni/ Pagamenti (Com+Res)
Uscite	**230.545.000,00**	**10.778.554,38**	**241.323.554,38**	**95.484.867,09**	**84.581.421,02**	**156.742.133,36**	**79.845.791,18**	**5.953.586,74**	**- 1.117.411,13**	**4.221.012,21**	**615.163,40**	**4.735.629,84**	**5.350.793,24**	**84.066.803,39**
Regolazione dei mercati	**23.053.300,00**	**1.019.000,00**	**24.072.300,00**	**25.554.599,13**	**20.847.240,25**	**3.225.059,75**	**19.498.517,70**	**1.482.299,13**	**- 214,80**	**1.482.084,33**	**0,00**	**1.348.722,55**	**1.348.722,55**	**20.980.602,03**
A.1 - Tutela della concorrenza	**12.077.500,00**	**260.000,00**	**12.337.500,00**	**13.187.328,77**	**10.631.375,46**	**1.706.124,54**	**9.846.297,44**	**849.828,77**	**- 214,80**	**849.613,97**	**0,00**	**785.078,02**	**785.078,02**	**10.695.911,41**
01 - Spese correnti	12.077.500,00	260.000,00	12.337.500,00	13.187.328,77	10.631.375,46	1.706.124,54	9.846.297,44	849.828,77	- 214,80	849.613,97	0,00	785.078,02	785.078,02	10.695.911,41
01.01 - Redditi da lavoro dipendente	10.979.500,00	250.000,00	11.229.500,00	12.078.507,08	9.962.149,35	1.267.350,65	9.181.241,34	849.007,08	0,00	849.007,08	0,00	780.908,01	780.908,01	10.030.248,42
01.01.01 - Retribuzioni lorde	7.728.500,00	85.000,00	7.813.500,00	7.813.500,00	7.163.690,38	649.809,62	7.161.723,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,03	1.967,03	7.161.723,35
01.01.01.01 - Retribuzioni in denaro	7.433.000,00	85.000,00	7.518.000,00	7.518.000,00	6.958.086,58	559.913,42	6.957.902,69	0,00	0,00	0,00	0,00	183,89	183,89	6.957.902,69
01.01.01.01.2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6.749.000,00	- 50.000,00	6.699.000,00	6.699.000,00	6.314.280,59	384.719,41	6.314.096,70	0,00	0,00	0,00	0,00	183,89	183,89	6.314.096,70
01.01.01.01.3 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	63.000,00	5.000,00	68.000,00	68.000,00	55.153,25	12.846,75	55.153,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.153,25
01.01.01.01.4 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	582.000,00	- 5.000,00	577.000,00	577.000,00	549.242,31	27.757,69	549.242,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.242,31
01.01.01.01.6 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	28.000,00	100.000,00	128.000,00	128.000,00	15.007,86	112.992,14	15.007,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.007,86
01.01.01.01.7 Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	14.166,01	10.833,99	14.166,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.166,01
01.01.01.01.8 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	11.000,00	10.000,00	21.000,00	21.000,00	10.236,56	10.763,44	10.236,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.236,56
01.01.01.02 - Altre spese per il personale	295.500,00	0,00	295.500,00	295.500,00	205.603,80	89.896,20	203.820,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,14	1.783,14	203.820,66
01.01.01.02.2 Buoni pasto	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	44.648,95	41.351,05	42.865,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,14	1.783,14	42.865,81
01.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c.	209.500,00	0,00	209.500,00	209.500,00	160.954,85	48.545,15	160.954,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.954,85
01.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	3.251.000,00	165.000,00	3.416.000,00	4.265.007,08	2.798.458,97	617.541,03	2.019.517,99	849.007,08	0,00	849.007,08	0,00	778.940,98	778.940,98	2.868.525,07
01.01.02.01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2.281.000,00	75.000,00	2.356.000,00	2.356.000,00	1.909.958,67	446.041,33	1.907.040,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,51	2.918,51	1.907.040,16
01.01.02.01.1 Contributi obbligatori per il personale	2.080.000,00	- 25.000,00	2.055.000,00	2.055.000,00	1.728.363,82	326.636,18	1.728.098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	265,32	265,32	1.728.098,50
01.01.02.01.2 Contributi previdenza complementare	201.000,00	100.000,00	301.000,00	301.000,00	181.594,85	119.405,15	178.941,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,19	2.653,19	178.941,66
01.01.02.02 - Altri contributi sociali	970.000,00	90.000,00	1.060.000,00	1.909.007,08	888.500,30	171.499,70	112.477,83	849.007,08	0,00	849.007,08	0,00	776.022,47	776.022,47	961.484,91

A.G.C.M.

RENDICONTO 2020 - USCITE - RENDICONTO AL V° LIVELLO DEL PIANO FINANZIARIO (PF) DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO (PdC)

PIANO DEI CONTI - CLASSIFICAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO CLASSIFICAZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI	SITUAZIONE DI BILANCIO				GESTIONE			RESIDUI						CASSA
	Stanziamenti iniziali	Saldo Variazioni	Stanziamento definitivo	Stanziamento di Cassa	Accertato/ Impegnato	Diff. tra stanz. def. e impegnato	Riscossioni/ Pagamenti in C/Competenza	Residuo iniziale	Variazioni in diminuzione	Pagato/ Riscosso	Anni prec. da incassare/ pagare	Residui 2020	Residui Totali	Riscossioni/ Pagamenti (Com+Res)
01.01.02.02.3 Accantonamento di fine rapporto - quota annuale	970.000,00	70.000,00	1.040.000,00	1.889.007,08	868.727,05	171.272,95	92.704,58	849.007,08	0,00	849.007,08	0,00	776.022,47	776.022,47	941.711,66
01.01.02.02.999 Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.773,25	226,75	19.773,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.773,25
01.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	653.000,00	10.000,00	663.000,00	663.000,00	594.427,68	68.572,32	594.257,67	0,00	0,00	0,00	0,00	170,01	170,01	594.257,67
01.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	653.000,00	10.000,00	663.000,00	663.000,00	594.427,68	68.572,32	594.257,67	0,00	0,00	0,00	0,00	170,01	170,01	594.257,67
01.02.01.01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	641.000,00	10.000,00	651.000,00	651.000,00	590.325,15	60.674,85	590.155,14	0,00	0,00	0,00	0,00	170,01	170,01	590.155,14
01.02.01.01.1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	641.000,00	10.000,00	651.000,00	651.000,00	590.325,15	60.674,85	590.155,14	0,00	0,00	0,00	0,00	170,01	170,01	590.155,14
01.02.01.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	4.102,53	7.897,47	4.102,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102,53
01.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	4.102,53	7.897,47	4.102,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102,53
01.03 - Acquisto di beni e servizi	445.000,00	0,00	445.000,00	445.821,69	74.798,43	370.201,57	70.798,43	821,69	- 214,80	606,89	0,00	4.000,00	4.000,00	71.405,32
01.03.02 - Acquisto di servizi	445.000,00	0,00	445.000,00	445.821,69	74.798,43	370.201,57	70.798,43	821,69	- 214,80	606,89	0,00	4.000,00	4.000,00	71.405,32
01.03.02.02 - Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	443.000,00	0,00	443.000,00	443.821,69	74.798,43	368.201,57	70.798,43	821,69	- 214,80	606,89	0,00	4.000,00	4.000,00	71.405,32
01.03.02.02.1 Rimborso per viaggio e trasloco	200.000,00	0,00	200.000,00	200.821,69	29.987,94	170.012,06	29.987,94	821,69	- 214,80	606,89	0,00	0,00	0,00	30.594,83
01.03.02.02.2 Indennità di missione e di trasferta	243.000,00	0,00	243.000,00	243.000,00	44.810,49	198.189,51	40.810,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	40.810,49
01.03.02.04 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2 - Tutela dei consumatori	**8.987.800,00**	**- 83.000,00**	**8.904.800,00**	**9.411.545,09**	**7.849.052,82**	**1.055.747,18**	**7.402.476,92**	**506.745,09**	**0,00**	**506.745,09**	**0,00**	**446.575,90**	**446.575,90**	**7.909.222,01**
01 - Spese correnti	8.987.800,00	- 83.000,00	8.904.800,00	9.411.545,09	7.849.052,82	1.055.747,18	7.402.476,92	506.745,09	0,00	506.745,09	0,00	446.575,90	446.575,90	7.909.222,01
01.01 - Redditi da lavoro dipendente	8.326.000,00	- 154.000,00	8.172.000,00	8.678.745,09	7.366.227,98	805.772,02	6.919.974,08	506.745,09	0,00	506.745,09	0,00	446.253,90	446.253,90	7.426.719,17
01.01.01 - Retribuzioni lorde	5.780.000,00	- 124.000,00	5.656.000,00	5.656.000,00	5.215.545,66	440.454,34	5.213.884,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,62	1.661,62	5.213.884,04
01.01.01.01 - Retribuzioni in denaro	5.571.000,00	- 124.000,00	5.447.000,00	5.447.000,00	5.064.793,67	382.206,33	5.064.574,99	0,00	0,00	0,00	0,00	218,68	218,68	5.064.574,99

A.G.C.M.

RENDICONTO 2020 - USCITE - RENDICONTO AL V° LIVELLO DEL PIANO FINANZIARIO (PF) DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO (PdC)

PIANO DEI CONTI - CLASSIFICAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO CLASSIFICAZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI	SITUAZIONE DI BILANCIO				GESTIONE			RESIDUI						CASSA
	Stanziamenti iniziali	Saldo Variazioni	Stanziamento definitivo	Stanziamento di Cassa	Accertato/ Impegnato	Diff. tra stanz. def. e impegnato	Riscossioni/ Pagamenti in C/Competenza	Residuo iniziale	Variazioni in diminuzione	Pagato/ Riscosso	Anni prec. da incassare/ pagare	Residui 2020	Residui Totali	Riscossioni/ Pagamenti (Com+Res)
01.01.01.01.2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5.029.000,00	- 300.000,00	4.729.000,00	4.729.000,00	4.510.720,01	218.279,99	4.510.501,33	0,00	0,00	0,00	0,00	218,68	218,68	4.510.501,33
01.01.01.01.3 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	39.000,00	20.000,00	59.000,00	59.000,00	56.175,11	2.824,89	56.175,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.175,11
01.01.01.01.4 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	425.000,00	0,00	425.000,00	425.000,00	402.449,10	22.550,90	402.449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.449,10
01.01.01.01.6 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	47.000,00	120.000,00	167.000,00	167.000,00	66.785,55	100.214,45	66.785,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.785,55
01.01.01.01.7 Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.8 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	31.000,00	11.000,00	42.000,00	42.000,00	28.663,90	13.336,10	28.663,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.663,90
01.01.01.02 - Altre spese per il personale	209.000,00	0,00	209.000,00	209.000,00	150.751,99	58.248,01	149.309,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,94	1.442,94	149.309,05
01.01.01.02.2 Buoni pasto	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	33.228,74	27.771,26	31.785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,94	1.442,94	31.785,80
01.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c.	148.000,00	0,00	148.000,00	148.000,00	117.523,25	30.476,75	117.523,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.523,25
01.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	2.546.000,00	- 30.000,00	2.516.000,00	3.022.745,09	2.150.682,32	365.317,68	1.706.090,04	506.745,09	0,00	506.745,09	0,00	444.592,28	444.592,28	2.212.835,13
01.01.02.01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.806.000,00	10.000,00	1.816.000,00	1.816.000,00	1.595.670,77	220.329,23	1.591.859,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,36	3.811,36	1.591.859,41
01.01.02.01.1 Contributi obbligatori per il personale	1.535.000,00	- 50.000,00	1.485.000,00	1.485.000,00	1.364.819,19	120.180,81	1.364.472,70	0,00	0,00	0,00	0,00	346,49	346,49	1.364.472,70
01.01.02.01.2 Contributi previdenza complementare	271.000,00	60.000,00	331.000,00	331.000,00	230.851,58	100.148,42	227.386,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464,87	3.464,87	227.386,71
01.01.02.02 - Altri contributi sociali	740.000,00	- 40.000,00	700.000,00	1.206.745,09	555.011,55	144.988,45	114.230,63	506.745,09	0,00	506.745,09	0,00	440.780,92	440.780,92	620.975,72
01.01.02.02.3 Accantonamento di fine rapporto - quota annuale	740.000,00	- 55.000,00	685.000,00	1.191.745,09	540.284,66	144.715,34	99.503,74	506.745,09	0,00	506.745,09	0,00	440.780,92	440.780,92	606.248,83
01.01.02.02.999 Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.726,89	273,11	14.726,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.726,89
01.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	491.000,00	- 5.000,00	486.000,00	486.000,00	443.190,18	42.809,82	443.190,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.190,18
01.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	491.000,00	- 5.000,00	486.000,00	486.000,00	443.190,18	42.809,82	443.190,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.190,18
01.02.01.01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	474.000,00	- 5.000,00	469.000,00	469.000,00	438.929,91	30.070,09	438.929,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.929,91
01.02.01.01.1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	474.000,00	- 5.000,00	469.000,00	469.000,00	438.929,91	30.070,09	438.929,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.929,91

A.G.C.M.

RENDICONTO 2020 - USCITE - RENDICONTO AL V° LIVELLO DEL PIANO FINANZIARIO (PF) DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO (PdC)

PIANO DEI CONTI - CLASSIFICAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO CLASSIFICAZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI	SITUAZIONE DI BILANCIO				GESTIONE			RESIDUI						CASSA
	Stanziamenti iniziali	Saldo Variazioni	Stanziamento definitivo	Stanziamento di Cassa	Accertato/ Impegnato	Diff. tra stanz. def. e impegnato	Riscossioni/ Pagamenti in C/Competenza	Residuo iniziale	Variazioni in diminuzione	Pagato/ Riscosso	Anni prec. da incassare/ pagare	Residui 2020	Residui Totali	Riscossioni/ Pagamenti (Com+Res)
01.02.01.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	4.260,27	12.739,73	4.260,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,27
01.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	4.260,27	12.739,73	4.260,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,27
01.03 - Acquisto di beni e servizi	170.800,00	76.000,00	246.800,00	246.800,00	39.634,66	207.165,34	39.312,66	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	322,00	39.312,66
01.03.02 - Acquisto di servizi	170.800,00	76.000,00	246.800,00	246.800,00	39.634,66	207.165,34	39.312,66	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	322,00	39.312,66
01.03.02.02 - Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	169.800,00	76.000,00	245.800,00	245.800,00	39.634,66	206.165,34	39.312,66	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	322,00	39.312,66
01.03.02.02.1 Rimborso per viaggio e trasloco	109.800,00	30.000,00	139.800,00	139.800,00	18.471,36	121.328,64	18.149,36	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	322,00	18.149,36
01.03.02.02.2 Indennità di missione e di trasferta	60.000,00	46.000,00	106.000,00	106.000,00	21.163,30	84.836,70	21.163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.163,30
01.03.02.04 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.3 - Conflitto di interessi, rating e legalità imprese	1.988.000,00	842.000,00	2.830.000,00	2.955.725,27	2.366.811,97	463.188,03	2.249.743,34	125.725,27	0,00	125.725,27	0,00	117.068,63	117.068,63	2.375.468,61
01 - Spese correnti	1.988.000,00	842.000,00	2.830.000,00	2.955.725,27	2.366.811,97	463.188,03	2.249.743,34	125.725,27	0,00	125.725,27	0,00	117.068,63	117.068,63	2.375.468,61
01.01 - Redditi da lavoro dipendente	1.871.500,00	797.000,00	2.668.500,00	2.794.225,27	2.247.318,97	421.181,03	2.130.250,34	125.725,27	0,00	125.725,27	0,00	117.068,63	117.068,63	2.255.975,61
01.01.01 - Retribuzioni lorde	1.333.500,00	582.000,00	1.915.500,00	1.915.500,00	1.630.173,04	285.326,96	1.629.849,05	0,00	0,00	0,00	0,00	323,99	323,99	1.629.849,05
01.01.01.01 - Retribuzioni in denaro	1.277.000,00	582.000,00	1.859.000,00	1.859.000,00	1.587.432,70	271.567,30	1.587.407,85	0,00	0,00	0,00	0,00	24,85	24,85	1.587.407,85
01.01.01.01.2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.051.000,00	410.000,00	1.461.000,00	1.461.000,00	1.395.764,25	65.235,75	1.395.764,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395.764,25
01.01.01.01.3 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	29.000,00	5.000,00	34.000,00	34.000,00	29.494,99	4.505,01	29.494,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.494,99
01.01.01.01.4 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120.000,00	96.715,17	23.284,83	96.715,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.715,17
01.01.01.01.6 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	53.000,00	110.000,00	163.000,00	163.000,00	35.369,64	127.630,36	35.344,79	0,00	0,00	0,00	0,00	24,85	24,85	35.344,79
01.01.01.01.7 Straordinario per il personale a tempo determinato	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	4.302,17	25.697,83	4.302,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,17
01.01.01.01.8 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	29.000,00	22.000,00	51.000,00	51.000,00	25.786,48	25.213,52	25.786,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.786,48

A.G.C.M.

RENDICONTO 2020 - USCITE - RENDICONTO AL V° LIVELLO DEL PIANO FINANZIARIO (PF) DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO (PdC)

PIANO DEI CONTI - CLASSIFICAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO CLASSIFICAZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI	SITUAZIONE DI BILANCIO				GESTIONE			RESIDUI						CASSA
	Stanziamenti iniziali	Saldo Variazioni	Stanziamento definitivo	Stanziamento di Cassa	Accertato/ Impegnato	Diff. tra stanz. def. e impegnato	Riscossioni/ Pagamenti in C/Competenza	Residuo iniziale	Variazioni in diminuzione	Pagato/ Riscosso	Anni prec. da incassare/ pagare	Residui 2020	Residui Totali	Riscossioni/ Pagamenti (Com+Res)
01.01.01.02 - Altre spese per il personale	56.500,00	0,00	56.500,00	56.500,00	42.740,34	13.759,66	42.441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	299,14	299,14	42.441,20
01.01.01.02.2 Buoni pasto	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	9.173,78	9.826,22	8.874,64	0,00	0,00	0,00	0,00	299,14	299,14	8.874,64
01.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c.	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	33.566,56	3.933,44	33.566,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.566,56
01.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	538.000,00	215.000,00	753.000,00	878.725,27	617.145,93	135.854,07	500.401,29	125.725,27	0,00	125.725,27	0,00	116.744,64	116.744,64	626.126,56
01.01.02.01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	400.000,00	175.000,00	575.000,00	575.000,00	484.475,91	90.524,09	483.785,66	0,00	0,00	0,00	0,00	690,25	690,25	483.785,66
01.01.02.01.1 Contributi obbligatori per il personale	351.000,00	140.000,00	491.000,00	491.000,00	434.687,74	56.312,26	434.624,99	0,00	0,00	0,00	0,00	62,75	62,75	434.624,99
01.01.02.01.2 Contributi previdenza complementare	49.000,00	35.000,00	84.000,00	84.000,00	49.788,17	34.211,83	49.160,67	0,00	0,00	0,00	0,00	627,50	627,50	49.160,67
01.01.02.02 - Altri contributi sociali	138.000,00	40.000,00	178.000,00	303.725,27	132.670,02	45.329,98	16.615,63	125.725,27	0,00	125.725,27	0,00	116.054,39	116.054,39	142.340,90
01.01.02.02.3 Accantonamento di fine rapporto - quota annuale	138.000,00	30.000,00	168.000,00	293.725,27	127.209,42	40.790,58	11.155,03	125.725,27	0,00	125.725,27	0,00	116.054,39	116.054,39	136.880,30
01.01.02.02.999 Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.460,60	4.539,40	5.460,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,60
01.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	113.000,00	45.000,00	158.000,00	158.000,00	119.493,00	38.507,00	119.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.493,00
01.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	113.000,00	45.000,00	158.000,00	158.000,00	119.493,00	38.507,00	119.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.493,00
01.02.01.01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	108.000,00	45.000,00	153.000,00	153.000,00	118.282,94	34.717,06	118.282,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.282,94
01.02.01.01.1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	108.000,00	45.000,00	153.000,00	153.000,00	118.282,94	34.717,06	118.282,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.282,94
01.02.01.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.210,06	3.789,94	1.210,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,06
01.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.210,06	3.789,94	1.210,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,06
01.03 - Acquisto di beni e servizi	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - Acquisto di servizi	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02.02 - Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02.02.1 Rimborso per viaggio e trasloco	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A.G.C.M.

RENDICONTO 2020 - USCITE - RENDICONTO AL V° LIVELLO DEL PIANO FINANZIARIO (PF) DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO (PdC)

PIANO DEI CONTI - CLASSIFICAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO CLASSIFICAZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI	SITUAZIONE DI BILANCIO				GESTIONE			RESIDUI						CASSA
	Stanziamenti iniziali	Saldo Variazioni	Stanziamento definitivo	Stanziamento di Cassa	Accertato/ Impegnato	Diff. tra stanz. def. e impegnato	Riscossioni/ Pagamenti in C/Competenza	Residuo iniziale	Variazioni in diminuzione	Pagato/ Riscosso	Anni prec. da incassare/ pagare	Residui 2020	Residui Totali	Riscossioni/ Pagamenti (Com+Res)
01.03.02.04 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**50.396.700,00**	**869.500,00**	**51.266.200,00**	**55.733.767,96**	**40.128.057,76**	**11.138.142,24**	**36.741.365,07**	**4.471.287,61**	**- 1.117.196,33**	**2.738.927,88**	**615.163,40**	**3.386.692,69**	**4.001.856,09**	**39.480.292,95**
B.1 - Indirizzo politico	**9.757.400,00**	**- 421.000,00**	**9.336.400,00**	**10.060.063,50**	**7.964.835,99**	**1.371.564,01**	**7.423.061,53**	**723.663,50**	**0,00**	**584.910,78**	**138.752,72**	**541.774,46**	**680.527,18**	**8.007.972,31**
01 - Spese correnti	9.757.400,00	- 421.000,00	9.336.400,00	10.060.063,50	7.964.835,99	1.371.564,01	7.423.061,53	723.663,50	0,00	584.910,78	138.752,72	541.774,46	680.527,18	8.007.972,31
01.01 - Redditi da lavoro dipendente	9.038.000,00	- 448.000,00	8.590.000,00	9.290.921,25	7.459.738,14	1.130.261,86	6.926.967,55	700.921,25	0,00	571.513,74	129.407,51	532.770,59	662.178,10	7.498.481,29
01.01.01 - Retribuzioni lorde	6.506.000,00	- 408.000,00	6.098.000,00	6.241.024,00	5.375.923,84	722.076,16	5.349.719,09	143.024,00	0,00	43.211,09	99.812,91	26.204,75	126.017,66	5.392.930,18
01.01.01.01 - Retribuzioni in denaro	6.252.000,00	- 408.000,00	5.844.000,00	5.987.024,00	5.197.874,37	646.125,63	5.173.740,18	143.024,00	0,00	43.211,09	99.812,91	24.134,19	123.947,10	5.216.951,27
01.01.01.01.2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.649.000,00	- 890.000,00	3.759.000,00	3.902.024,00	3.754.289,49	4.710,51	3.730.180,15	143.024,00	0,00	43.211,09	99.812,91	24.109,34	123.922,25	3.773.391,24
01.01.01.01.3 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	62.103,18	24.896,82	62.103,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.103,18
01.01.01.01.4 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	356.000,00	- 20.000,00	336.000,00	336.000,00	296.215,79	39.784,21	296.215,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.215,79
01.01.01.01.6 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1.007.000,00	460.000,00	1.467.000,00	1.467.000,00	924.644,84	542.355,16	924.619,99	0,00	0,00	0,00	0,00	24,85	24,85	924.619,99
01.01.01.01.7 Straordinario per il personale a tempo determinato	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	36.217,09	13.782,91	36.217,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.217,09
01.01.01.01.8 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	128.000,00	17.000,00	145.000,00	145.000,00	124.403,98	20.596,02	124.403,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.403,98
01.01.01.02 - Altre spese per il personale	254.000,00	0,00	254.000,00	254.000,00	178.049,47	75.950,53	175.978,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,56	2.070,56	175.978,91
01.01.01.02.2 Buoni pasto	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	37.634,37	23.365,63	35.563,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,56	2.070,56	35.563,81
01.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c.	193.000,00	0,00	193.000,00	193.000,00	140.415,10	52.584,90	140.415,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.415,10
01.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	2.532.000,00	- 40.000,00	2.492.000,00	3.049.897,25	2.083.814,30	408.185,70	1.577.248,46	557.897,25	0,00	528.302,65	29.594,60	506.565,84	536.160,44	2.105.551,11
01.01.02.01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.843.000,00	- 60.000,00	1.783.000,00	1.823.000,00	1.495.489,42	287.510,58	1.486.651,48	40.000,00	0,00	10.405,40	29.594,60	8.837,94	38.432,54	1.497.056,88
01.01.02.01.1 Contributi obbligatori per il personale	1.711.000,00	- 120.000,00	1.591.000,00	1.631.000,00	1.413.155,16	177.844,84	1.405.825,33	40.000,00	0,00	10.405,40	29.594,60	7.329,83	36.924,43	1.416.230,73
01.01.02.01.2 Contributi previdenza complementare	132.000,00	60.000,00	192.000,00	192.000,00	82.334,26	109.665,74	80.826,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,11	1.508,11	80.826,15

A.G.C.M.

RENDICONTO 2020 - USCITE - RENDICONTO AL V° LIVELLO DEL PIANO FINANZIARIO (PF) DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO (PdC)

PIANO DEI CONTI - CLASSIFICAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO CLASSIFICAZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI	SITUAZIONE DI BILANCIO				GESTIONE			RESIDUI						CASSA
	Stanziamenti iniziali	Saldo Variazioni	Stanziamento definitivo	Stanziamento di Cassa	Accertato/ Impegnato	Diff. tra stanz. def. e impegnato	Riscossioni/ Pagamenti in C/Competenza	Residuo iniziale	Variazioni in diminuzione	Pagato/ Riscosso	Anni prec. da incassare/ pagare	Residui 2020	Residui Totali	Riscossioni/ Pagamenti (Com+Res)
01.01.02.02 - Altri contributi sociali	689.000,00	20.000,00	709.000,00	1.226.897,25	588.324,88	120.675,12	90.596,98	517.897,25	0,00	517.897,25	0,00	497.727,90	497.727,90	608.494,23
01.01.02.02.3 Accantonamento di fine rapporto - quota annuale	689.000,00	3.000,00	692.000,00	1.209.897,25	574.994,57	117.005,43	77.266,67	517.897,25	0,00	517.897,25	0,00	497.727,90	497.727,90	595.163,92
01.01.02.02.999 Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	13.330,31	3.669,69	13.330,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.330,31
01.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	473.000,00	20.000,00	493.000,00	506.000,00	445.311,25	47.688,75	443.311,25	13.000,00	0,00	3.654,79	9.345,21	2.000,00	11.345,21	446.966,04
01.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	473.000,00	20.000,00	493.000,00	506.000,00	445.311,25	47.688,75	443.311,25	13.000,00	0,00	3.654,79	9.345,21	2.000,00	11.345,21	446.966,04
01.02.01.01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	464.000,00	20.000,00	484.000,00	497.000,00	443.454,88	40.545,12	441.454,88	13.000,00	0,00	3.654,79	9.345,21	2.000,00	11.345,21	445.109,67
01.02.01.01.1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	464.000,00	20.000,00	484.000,00	497.000,00	443.454,88	40.545,12	441.454,88	13.000,00	0,00	3.654,79	9.345,21	2.000,00	11.345,21	445.109,67
01.02.01.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	1.856,37	7.143,63	1.856,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,37
01.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	1.856,37	7.143,63	1.856,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,37
01.03 - Acquisto di beni e servizi	246.400,00	7.000,00	253.400,00	263.142,25	59.786,60	193.613,40	52.782,73	9.742,25	0,00	9.742,25	0,00	7.003,87	7.003,87	62.524,98
01.03.02 - Acquisto di servizi	246.400,00	7.000,00	253.400,00	263.142,25	59.786,60	193.613,40	52.782,73	9.742,25	0,00	9.742,25	0,00	7.003,87	7.003,87	62.524,98
01.03.02.01 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	190.000,00	0,00	190.000,00	198.370,04	46.145,03	143.854,97	39.603,72	8.370,04	0,00	8.370,04	0,00	6.541,31	6.541,31	47.973,76
01.03.02.01.2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	190.000,00	0,00	190.000,00	198.370,04	46.145,03	143.854,97	39.603,72	8.370,04	0,00	8.370,04	0,00	6.541,31	6.541,31	47.973,76
01.03.02.02 - Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	34.400,00	0,00	34.400,00	34.627,57	6.016,85	28.383,15	6.016,85	227,57	0,00	227,57	0,00	0,00	0,00	6.244,42
01.03.02.02.1 Rimborso per viaggio e trasloco	34.400,00	0,00	34.400,00	34.627,57	6.016,85	28.383,15	6.016,85	227,57	0,00	227,57	0,00	0,00	0,00	6.244,42
01.03.02.04 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	22.000,00	7.000,00	29.000,00	30.144,64	7.624,72	21.375,28	7.162,16	1.144,64	0,00	1.144,64	0,00	462,56	462,56	8.306,80
01.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	22.000,00	7.000,00	29.000,00	30.144,64	7.624,72	21.375,28	7.162,16	1.144,64	0,00	1.144,64	0,00	462,56	462,56	8.306,80
B.2 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza	**40.639.300,00**	**1.290.500,00**	**41.929.800,00**	**45.673.704,46**	**32.163.221,77**	**9.766.578,23**	**29.318.303,54**	**3.747.624,11**	**- 1.117.196,33**	**2.154.017,10**	**476.410,68**	**2.844.918,23**	**3.321.328,91**	**31.472.320,64**
01 - Spese correnti	37.742.300,00	- 428.500,00	37.313.800,00	40.933.934,80	30.573.747,35	6.740.052,65	27.792.635,14	3.623.854,45	- 1.110.567,94	2.036.996,54	476.289,97	2.781.112,21	3.257.402,18	29.829.631,68
01.01 - Redditi da lavoro dipendente	20.000.000,00	- 445.000,00	19.555.000,00	20.977.288,80	17.277.922,03	2.277.077,97	15.991.537,35	1.422.288,80	0,00	1.422.288,80	0,00	1.286.384,68	1.286.384,68	17.413.826,15

A.G.C.M.

RENDICONTO 2020 - USCITE - RENDICONTO AL V° LIVELLO DEL PIANO FINANZIARIO (PF) DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO (PdC)

PIANO DEI CONTI - CLASSIFICAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO CLASSIFICAZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI	SITUAZIONE DI BILANCIO				GESTIONE			RESIDUI						CASSA
	Stanziamenti iniziali	Saldo Variazioni	Stanziamento definitivo	Stanziamento di Cassa	Accertato/ Impegnato	Diff. tra stanz. def. e impegnato	Riscossioni/ Pagamenti in C/Competenza	Residuo iniziale	Variazioni in diminuzione	Pagato/ Riscosso	Anni prec. da incassare/ pagare	Residui 2020	Residui Totali	Riscossioni/ Pagamenti (Com+Res)
01.01.01 - Retribuzioni lorde	14.237.000,00	- 610.000,00	13.627.000,00	13.627.000,00	12.589.409,89	1.037.590,11	12.585.591,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.818,55	3.818,55	12.585.591,34
01.01.01.01 - Retribuzioni in denaro	13.569.000,00	- 610.000,00	12.959.000,00	12.959.000,00	12.182.854,73	776.145,27	12.182.496,89	0,00	0,00	0,00	0,00	357,84	357,84	12.182.496,89
01.01.01.01.2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	11.384.000,00	- 480.000,00	10.904.000,00	10.904.000,00	10.459.692,91	444.307,09	10.459.384,77	0,00	0,00	0,00	0,00	308,14	308,14	10.459.384,77
01.01.01.01.3 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	432.000,00	- 40.000,00	392.000,00	392.000,00	362.249,53	29.750,47	362.249,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.249,53
01.01.01.01.4 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.037.000,00	- 80.000,00	957.000,00	957.000,00	866.304,92	90.695,08	866.304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.304,92
01.01.01.01.6 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	465.000,00	- 20.000,00	445.000,00	445.000,00	251.750,39	193.249,61	251.700,69	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	49,70	251.700,69
01.01.01.01.7 Straordinario per il personale a tempo determinato	160.000,00	- 15.000,00	145.000,00	145.000,00	144.634,39	365,61	144.634,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.634,39
01.01.01.01.8 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	91.000,00	25.000,00	116.000,00	116.000,00	98.222,59	17.777,41	98.222,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.222,59
01.01.01.02 - Altre spese per il personale	668.000,00	0,00	668.000,00	668.000,00	406.555,16	261.444,84	403.094,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,71	3.460,71	403.094,45
01.01.01.02.1 Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	12.480,50	27.519,50	12.480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,50
01.01.01.02.2 Buoni pasto	193.000,00	0,00	193.000,00	193.000,00	81.970,99	111.029,01	78.510,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,71	3.460,71	78.510,28
01.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c.	435.000,00	0,00	435.000,00	435.000,00	312.103,67	122.896,33	312.103,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.103,67
01.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	5.763.000,00	165.000,00	5.928.000,00	7.350.288,80	4.688.512,14	1.239.487,86	3.405.946,01	1.422.288,80	0,00	1.422.288,80	0,00	1.282.566,13	1.282.566,13	4.828.234,81
01.01.02.01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	4.130.000,00	- 85.000,00	4.045.000,00	4.045.000,00	3.168.437,53	876.562,47	3.164.351,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.086,45	4.086,45	3.164.351,08
01.01.02.01.1 Contributi obbligatori per il personale	3.773.000,00	- 235.000,00	3.538.000,00	3.538.000,00	2.873.474,93	664.525,07	2.873.103,43	0,00	0,00	0,00	0,00	371,50	371,50	2.873.103,43
01.01.02.01.2 Contributi previdenza complementare	357.000,00	150.000,00	507.000,00	507.000,00	294.962,60	212.037,40	291.247,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714,95	3.714,95	291.247,65
01.01.02.02 - Altri contributi sociali	1.633.000,00	250.000,00	1.883.000,00	3.305.288,80	1.520.074,61	362.925,39	241.594,93	1.422.288,80	0,00	1.422.288,80	0,00	1.278.479,68	1.278.479,68	1.663.883,73
01.01.02.02.1 Assegni familiari	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	14.118,48	15.881,52	14.118,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.118,48
01.01.02.02.3 Accantonamento di fine rapporto - quota annuale	1.603.000,00	107.000,00	1.710.000,00	3.132.288,80	1.464.098,28	245.901,72	185.618,60	1.422.288,80	0,00	1.422.288,80	0,00	1.278.479,68	1.278.479,68	1.607.907,40

A.G.C.M.

RENDICONTO 2020 - USCITE - RENDICONTO AL V° LIVELLO DEL PIANO FINANZIARIO (PF) DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO (PdC)

PIANO DEI CONTI - CLASSIFICAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO CLASSIFICAZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI	SITUAZIONE DI BILANCIO				GESTIONE			RESIDUI						CASSA
	Stanziamenti iniziali	Saldo Variazioni	Stanziamento definitivo	Stanziamento di Cassa	Accertato/ Impegnato	Diff. tra stanz. def. e impegnato	Riscossioni/ Pagamenti in C/Competenza	Residuo iniziale	Variazioni in diminuzione	Pagato/ Riscosso	Anni prec. da incassare/ pagare	Residui 2020	Residui Totali	Riscossioni/ Pagamenti (Com+Res)
01.01.02.02.999 Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	0,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	41.857,85	101.142,15	41.857,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.857,85
01.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.381.000,00	- 70.000,00	1.311.000,00	1.311.978,02	1.064.738,81	246.261,19	1.064.547,98	978,02	0,00	978,02	0,00	190,83	190,83	1.065.526,00
01.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.381.000,00	- 70.000,00	1.311.000,00	1.311.978,02	1.064.738,81	246.261,19	1.064.547,98	978,02	0,00	978,02	0,00	190,83	190,83	1.065.526,00
01.02.01.01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.163.000,00	- 70.000,00	1.093.000,00	1.093.753,02	930.807,44	162.192,56	930.616,61	753,02	0,00	753,02	0,00	190,83	190,83	931.369,63
01.02.01.01.1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.163.000,00	- 70.000,00	1.093.000,00	1.093.753,02	930.807,44	162.192,56	930.616,61	753,02	0,00	753,02	0,00	190,83	190,83	931.369,63
01.02.01.02 - Imposta di registro e di bollo	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	400,00	1.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
01.02.01.02.1 Imposta di registro e di bollo	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	400,00	1.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
01.02.01.06 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	124.668,86	40.331,14	124.668,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.668,86
01.02.01.06.1 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	124.668,86	40.331,14	124.668,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.668,86
01.02.01.07 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	176,80	5.823,20	176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,80
01.02.01.07.1 Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	176,80	5.823,20	176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,80
01.02.01.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	45.000,00	0,00	45.000,00	45.225,00	8.685,71	36.314,29	8.685,71	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	8.910,71
01.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	45.000,00	0,00	45.000,00	45.225,00	8.685,71	36.314,29	8.685,71	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	8.910,71
01.03 - Acquisto di beni e servizi	8.612.300,00	- 459.800,00	8.152.500,00	9.860.794,90	5.150.434,73	3.002.065,27	3.993.472,50	1.712.014,55	- 730.117,92	523.235,48	458.661,15	1.156.962,23	1.615.623,38	4.516.707,98
01.03.01 - Acquisto di beni	400.000,00	248.500,00	648.500,00	679.636,44	235.600,89	412.899,11	157.818,20	26.232,44	- 1.233,68	24.998,76	0,00	77.782,69	77.782,69	182.816,96
01.03.01.01 - Giornali, riviste e pubblicazioni	162.000,00	0,00	162.000,00	167.854,79	40.554,25	121.445,75	39.566,32	5.854,79	- 1.233,63	4.621,16	0,00	987,93	987,93	44.187,48
01.03.01.01.1 Giornali e riviste	52.000,00	0,00	52.000,00	57.854,79	29.903,65	22.096,35	28.915,72	5.854,79	- 1.233,63	4.621,16	0,00	987,93	987,93	33.536,88
01.03.01.01.2 Pubblicazioni	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	10.650,60	99.349,40	10.650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.650,60
01.03.01.02 - Altri beni di consumo	234.000,00	40.500,00	274.500,00	299.781,65	108.321,67	166.178,33	96.974,59	20.377,65	- 0,05	20.377,60	0,00	11.347,08	11.347,08	117.352,19
01.03.01.02.1 Carta, cancelleria e stampati	100.000,00	0,00	100.000,00	110.056,94	48.435,56	51.564,44	37.281,10	10.056,94	0,00	10.056,94	0,00	11.154,46	11.154,46	47.338,04

A.G.C.M.

RENDICONTO 2020 - USCITE - RENDICONTO AL V° LIVELLO DEL PIANO FINANZIARIO (PF) DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO (PdC)

PIANO DEI CONTI - CLASSIFICAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO CLASSIFICAZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI	SITUAZIONE DI BILANCIO				GESTIONE			RESIDUI						CASSA
	Stanziamenti iniziali	Saldo Variazioni	Stanziamento definitivo	Stanziamento di Cassa	Accertato/ Impegnato	Diff. tra stanz. def. e impegnato	Riscossioni/ Pagamenti in C/Competenza	Residuo iniziale	Variazioni in diminuzione	Pagato/ Riscosso	Anni prec. da incassare/ pagare	Residui 2020	Residui Totali	Riscossioni/ Pagamenti (Com+Res)
01.03.01.02.14 Stampati specialistici	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	579,50	2.420,50	579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,50
01.03.01.02.2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01.02.4 Vestiario	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01.02.5 Accessori per uffici e alloggi	10.000,00	0,00	10.000,00	13.392,48	894,98	9.105,02	894,98	3.494,62	- 0,05	3.494,57	0,00	0,00	0,00	4.389,55
01.03.01.02.6 Materiale informatico	60.000,00	40.500,00	100.500,00	110.854,37	47.250,51	53.249,49	47.161,11	5.348,23	0,00	5.348,23	0,00	89,40	89,40	52.509,34
01.03.01.02.7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01.02.9 Beni per attività di rappresentanza	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	40.500,00	0,00	40.500,00	41.977,86	11.161,12	29.338,88	11.057,90	1.477,86	0,00	1.477,86	0,00	103,22	103,22	12.535,76
01.03.01.05 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	4.000,00	208.000,00	212.000,00	212.000,00	86.724,97	125.275,03	21.277,29	0,00	0,00	0,00	0,00	65.447,68	65.447,68	21.277,29
01.03.01.05.1 Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.832,58	167,42	416,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,68	1.415,68	416,90
01.03.01.05.5 Materiali per la profilassi (Vaccini)	2.000,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	16.827,60	8.172,40	12.939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,00	3.888,00	12.939,60
01.03.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	68.064,79	116.935,21	7.920,79	0,00	0,00	0,00	0,00	60.144,00	60.144,00	7.920,79
01.03.02 - Acquisto di servizi	8.212.300,00	- 708.300,00	7.504.000,00	9.181.158,46	4.914.833,84	2.589.166,16	3.835.654,30	1.685.782,11	- 728.884,24	498.236,72	458.661,15	1.079.179,54	1.537.840,69	4.333.891,02
01.03.02.01 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	41.600,00	400,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
01.03.02.01.8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	41.600,00	400,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
01.03.02.02 - Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	419.800,00	445.000,00	864.800,00	865.199,18	554.616,01	310.183,99	237.322,78	399,18	0,00	399,18	0,00	317.293,23	317.293,23	237.721,96
01.03.02.02.1 Rimborso per viaggio e trasloco	39.800,00	0,00	39.800,00	40.199,18	4.923,14	34.876,86	4.923,14	399,18	0,00	399,18	0,00	0,00	0,00	5.322,32
01.03.02.02.4 Pubblicità	50.000,00	445.000,00	495.000,00	495.000,00	491.534,09	3.465,91	203.862,46	0,00	0,00	0,00	0,00	287.671,63	287.671,63	203.862,46
01.03.02.02.5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	31.413,60	268.586,40	1.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.621,60	29.621,60	1.792,00
01.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	26.745,18	3.254,82	26.745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.745,18

A.G.C.M.

RENDICONTO 2020 - USCITE - RENDICONTO AL V° LIVELLO DEL PIANO FINANZIARIO (PF) DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO (PdC)

PIANO DEI CONTI - CLASSIFICAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO CLASSIFICAZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI	SITUAZIONE DI BILANCIO				GESTIONE			RESIDUI						CASSA
	Stanziamenti iniziali	Saldo Variazioni	Stanziamento definitivo	Stanziamento di Cassa	Accertato/ Impegnato	Diff. tra stanz. def. e impegnato	Riscossioni/ Pagamenti in C/Competenza	Residuo iniziale	Variazioni in diminuzione	Pagato/ Riscosso	Anni prec. da incassare/ pagare	Residui 2020	Residui Totali	Riscossioni/ Pagamenti (Com+Res)
01.03.02.04 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	54.500,00	8.000,00	62.500,00	65.150,00	5.120,46	57.379,54	3.633,14	2.650,00	- 775,00	200,00	1.675,00	1.487,32	3.162,32	3.833,14
01.03.02.04.4 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	31.000,00	0,00	31.000,00	33.450,00	4.055,00	26.945,00	3.491,00	2.450,00	- 775,00	0,00	1.675,00	564,00	2.239,00	3.491,00
01.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	23.500,00	8.000,00	31.500,00	31.700,00	1.065,46	30.434,54	142,14	200,00	0,00	200,00	0,00	923,32	923,32	342,14
01.03.02.05 - Utenze e canoni	917.000,00	0,00	917.000,00	1.041.337,14	642.263,44	274.736,56	556.167,52	124.337,14	- 513,91	119.062,31	4.760,92	86.095,92	90.856,84	675.229,83
01.03.02.05.1 Telefonia fissa	35.000,00	0,00	35.000,00	38.154,76	17.097,53	17.902,47	13.938,77	3.154,76	- 513,91	2.640,85	0,00	3.158,76	3.158,76	16.579,62
01.03.02.05.2 Telefonia mobile	30.000,00	0,00	30.000,00	33.083,37	14.360,49	15.639,51	6.230,05	3.083,37	0,00	1.883,37	1.200,00	8.130,44	9.330,44	8.113,42
01.03.02.05.3 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	295.000,00	0,00	295.000,00	346.525,79	250.755,34	44.244,66	221.082,31	51.525,79	0,00	47.964,87	3.560,92	29.673,03	33.233,95	269.047,18
01.03.02.05.4 Energia elettrica	535.000,00	0,00	535.000,00	600.113,00	348.898,66	186.101,34	304.690,19	65.113,00	0,00	65.113,00	0,00	44.208,47	44.208,47	369.803,19
01.03.02.05.5 Acqua	18.000,00	0,00	18.000,00	19.460,22	9.745,98	8.254,02	8.820,76	1.460,22	0,00	1.460,22	0,00	925,22	925,22	10.280,98
01.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.405,44	2.594,56	1.405,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,44
01.03.02.07 - Utilizzo di beni di terzi	869.000,00	- 193.800,00	675.200,00	708.444,76	488.719,87	186.480,13	472.000,93	33.244,76	- 64,57	33.122,76	57,43	16.718,94	16.776,37	505.123,69
01.03.02.07.2 Noleggi di mezzi di trasporto	20.000,00	0,00	20.000,00	21.953,42	12.951,37	7.048,63	10.807,14	1.953,42	0,00	1.953,42	0,00	2.144,23	2.144,23	12.760,56
01.03.02.07.4 Noleggi di hardware	30.000,00	- 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02.07.6 Licenze d'uso per software	750.000,00	- 188.500,00	561.500,00	582.721,15	420.768,60	140.731,40	415.009,92	21.221,15	- 64,57	21.099,15	57,43	5.758,68	5.816,11	436.109,07
01.03.02.07.8 Noleggi di impianti e macchinari	69.000,00	- 300,00	68.700,00	78.770,19	52.590,40	16.109,60	43.774,37	10.070,19	0,00	10.070,19	0,00	8.816,03	8.816,03	53.844,56
01.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	2.409,50	22.590,50	2.409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,50
01.03.02.09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.350.500,00	- 651.500,00	699.000,00	849.656,77	392.299,12	306.700,88	293.559,52	153.495,19	- 37.605,61	46.166,84	69.722,74	98.739,60	168.462,34	339.726,36
01.03.02.09.1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.500,00	0,00	2.500,00	2.540,06	1.930,54	569,46	1.624,00	40,06	0,00	40,06	0,00	306,54	306,54	1.664,06
01.03.02.09.11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	49,00	1.951,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
01.03.02.09.3 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	847,90	9.152,10	847,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,90

A.G.C.M.

RENDICONTO 2020 - USCITE - RENDICONTO AL V° LIVELLO DEL PIANO FINANZIARIO (PF) DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO (PdC)

PIANO DEI CONTI - CLASSIFICAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO CLASSIFICAZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI	SITUAZIONE DI BILANCIO				GESTIONE			RESIDUI						CASSA
	Stanziamenti iniziali	Saldo Variazioni	Stanziamento definitivo	Stanziamento di Cassa	Accertato/ Impegnato	Diff. tra stanz. def. e impegnato	Riscossioni/ Pagamenti in C/Competenza	Residuo iniziale	Variazioni in diminuzione	Pagato/ Riscosso	Anni prec. da incassare/ pagare	Residui 2020	Residui Totali	Riscossioni/ Pagamenti (Com+Res)
01.03.02.09.4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	451.000,00	0,00	451.000,00	569.976,77	227.769,71	223.230,29	136.461,44	121.761,18	- 37.492,51	18.639,57	65.629,10	91.308,27	156.937,37	155.101,01
01.03.02.09.6 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	2.000,00	- 1.500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02.09.8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	883.000,00	- 650.000,00	233.000,00	264.639,94	161.701,97	71.298,03	154.577,18	31.693,95	- 113,10	27.487,21	4.093,64	7.124,79	11.218,43	182.064,39
01.03.02.10 - Consulenze	426.000,00	- 250.000,00	176.000,00	203.171,84	80.468,76	95.531,24	72.782,76	27.171,84	0,00	27.171,84	0,00	7.686,00	7.686,00	99.954,60
01.03.02.10.1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	406.000,00	- 250.000,00	156.000,00	183.171,84	80.468,76	75.531,24	72.782,76	27.171,84	0,00	27.171,84	0,00	7.686,00	7.686,00	99.954,60
01.03.02.10.2 Esperti per commissioni, comitati e consigli	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02.11 - Prestazioni professionali e specialistiche	880.000,00	- 200.000,00	680.000,00	690.194,22	392.433,33	287.566,67	304.086,36	10.194,22	- 22,25	10.171,97	0,00	88.346,97	88.346,97	314.258,33
01.03.02.11.1 Interpretariato e traduzioni	85.000,00	0,00	85.000,00	86.720,10	14.859,81	70.140,19	10.215,15	1.720,10	0,00	1.720,10	0,00	4.644,66	4.644,66	11.935,25
01.03.02.11.6 Patrocinio legale	130.000,00	0,00	130.000,00	133.045,12	28.623,57	101.376,43	28.623,57	3.045,12	0,00	3.045,12	0,00	0,00	0,00	31.668,69
01.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	665.000,00	- 200.000,00	465.000,00	470.429,00	348.949,95	116.050,05	265.247,64	5.429,00	- 22,25	5.406,75	0,00	83.702,31	83.702,31	270.654,39
01.03.02.12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	480.000,00	40.000,00	520.000,00	534.210,75	306.065,31	213.934,69	302.632,94	14.210,75	- 3.565,57	5.445,18	5.200,00	3.432,37	8.632,37	308.078,12
01.03.02.12.1 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	40.000,00	40.000,00	54.210,75	31.576,22	8.423,78	28.143,85	14.210,75	- 3.565,57	5.445,18	5.200,00	3.432,37	8.632,37	33.589,03
01.03.02.12.4 Tirocini formativi extracurriculari	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	274.489,09	205.510,91	274.489,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.489,09
01.03.02.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.497.000,00	90.000,00	1.587.000,00	2.763.740,61	1.083.261,68	503.738,32	892.677,02	1.182.539,76	- 682.920,48	129.215,31	370.403,97	190.584,66	560.988,63	1.021.892,33
01.03.02.13.1 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	705.000,00	0,00	705.000,00	1.006.745,49	506.537,82	198.462,18	435.937,26	301.745,49	- 160.535,12	53.453,31	87.757,06	70.600,56	158.357,62	489.390,57
01.03.02.13.2 Servizi di pulizia e lavanderia	556.000,00	90.000,00	646.000,00	1.318.736,93	457.366,86	188.633,14	360.228,95	678.536,08	- 403.682,50	57.096,00	217.757,58	97.137,91	314.895,49	417.324,95
01.03.02.13.3 Trasporti, traslochi e facchinaggio	221.000,00	0,00	221.000,00	423.258,19	118.270,71	102.729,29	96.510,81	202.258,19	- 118.702,86	18.666,00	64.889,33	21.759,90	86.649,23	115.176,81
01.03.02.13.4 Stampa e rilegatura	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.086,29	3.913,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,29	1.086,29	0,00
01.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02.16 - Servizi amministrativi	150.000,00	30.000,00	180.000,00	185.198,71	75.580,70	104.419,30	72.569,15	5.194,79	0,00	5.194,79	0,00	3.011,55	3.011,55	77.763,94

A.G.C.M.

RENDICONTO 2020 - USCITE - RENDICONTO AL V° LIVELLO DEL PIANO FINANZIARIO (PF) DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO (PdC)

PIANO DEI CONTI - CLASSIFICAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO CLASSIFICAZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI	SITUAZIONE DI BILANCIO				GESTIONE			RESIDUI						CASSA
	Stanziamenti iniziali	Saldo Variazioni	Stanziamento definitivo	Stanziamento di Cassa	Accertato/ Impegnato	Diff. tra stanz. def. e impegnato	Riscossioni/ Pagamenti in C/Competenza	Residuo iniziale	Variazioni in diminuzione	Pagato/ Riscosso	Anni prec. da incassare/ pagare	Residui 2020	Residui Totali	Riscossioni/ Pagamenti (Com+Res)
01.03.02.16.1 Pubblicazione bandi di gara	30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.980,88	18.763,79	41.236,21	17.777,42	980,88	0,00	980,88	0,00	986,37	986,37	18.758,30
01.03.02.16.2 Spese postali	26.000,00	0,00	26.000,00	26.045,81	21.139,22	4.860,78	20.819,22	45,81	0,00	45,81	0,00	320,00	320,00	20.865,03
01.03.02.16.3 Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	89.000,00	0,00	89.000,00	93.172,02	35.677,69	53.322,31	33.972,51	4.168,10	0,00	4.168,10	0,00	1.705,18	1.705,18	38.140,61
01.03.02.17 - Servizi finanziari	12.000,00	0,00	12.000,00	12.001,30	5.353,90	6.646,10	5.318,00	1,30	- 1,30	0,00	0,00	35,90	35,90	5.318,00
01.03.02.17.1 Commissioni per servizi finanziari	12.000,00	0,00	12.000,00	12.001,30	5.353,90	6.646,10	5.318,00	1,30	- 1,30	0,00	0,00	35,90	35,90	5.318,00
01.03.02.18 - Servizi sanitari	44.000,00	0,00	44.000,00	58.142,36	20.027,85	23.972,15	12.651,41	14.142,36	- 2.425,25	7.806,40	3.910,71	7.376,44	11.287,15	20.457,81
01.03.02.18.1 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	44.000,00	0,00	44.000,00	58.142,36	20.027,85	23.972,15	12.651,41	14.142,36	- 2.425,25	7.806,40	3.910,71	7.376,44	11.287,15	20.457,81
01.03.02.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	865.000,00	- 286.000,00	579.000,00	675.049,64	461.572,50	117.427,50	322.634,91	96.039,64	- 90,30	95.705,34	244,00	138.937,59	139.181,59	418.340,25
01.03.02.19.1 Gestione e manutenzione applicazioni	20.000,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02.19.2 Assistenza all'utente e formazione	28.000,00	- 28.000,00	0,00	4.231,00	0,00	0,00	0,00	4.221,00	0,00	4.221,00	0,00	0,00	0,00	4.221,00
01.03.02.19.3 Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	72.000,00	64.400,00	136.400,00	142.596,33	117.394,50	19.005,50	90.333,34	6.196,33	- 90,28	5.862,05	244,00	27.061,16	27.305,16	96.195,39
01.03.02.19.5 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	473.500,00	- 144.000,00	329.500,00	394.898,71	231.620,40	97.879,60	138.503,57	65.398,71	- 0,02	65.398,69	0,00	93.116,83	93.116,83	203.902,26
01.03.02.19.6 Servizi di sicurezza	145.000,00	- 145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02.19.7 Servizi di gestione documentale	5.000,00	- 5.000,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
01.03.02.19.9 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	121.500,00	- 8.400,00	113.100,00	131.859,60	112.557,60	542,40	93.798,00	18.759,60	0,00	18.759,60	0,00	18.759,60	18.759,60	112.557,60
01.03.02.99 - Altri servizi	205.500,00	260.000,00	465.500,00	487.661,18	365.450,91	100.049,09	246.017,86	22.161,18	- 900,00	18.574,80	2.686,38	119.433,05	122.119,43	264.592,66
01.03.02.99.12 Rassegna stampa	30.000,00	10.000,00	40.000,00	49.280,13	29.763,93	10.236,07	27.580,13	9.280,13	- 600,00	8.680,13	0,00	2.183,80	2.183,80	36.260,26
01.03.02.99.13 Comunicazione WEB	50.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	194.786,68	5.213,32	83.046,60	0,00	0,00	0,00	0,00	111.740,08	111.740,08	83.046,60
01.03.02.99.2 Altre spese legali	100.000,00	100.000,00	200.000,00	209.584,67	135.956,56	64.043,44	132.932,36	9.584,67	- 300,00	9.284,67	0,00	3.024,20	3.024,20	142.217,03

A.G.C.M.

RENDICONTO 2020 - USCITE - RENDICONTO AL V° LIVELLO DEL PIANO FINANZIARIO (PF) DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO (PdC)

PIANO DEI CONTI - CLASSIFICAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO CLASSIFICAZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI	SITUAZIONE DI BILANCIO				GESTIONE			RESIDUI						CASSA
	Stanziamenti iniziali	Saldo Variazioni	Stanziamento definitivo	Stanziamento di Cassa	Accertato/ Impegnato	Diff. tra stanz. def. e impegnato	Riscossioni/ Pagamenti in C/Competenza	Residuo iniziale	Variazioni in diminuzione	Pagato/ Riscosso	Anni prec. da incassare/ pagare	Residui 2020	Residui Totali	Riscossioni/ Pagamenti (Com+Res)
01.03.02.99.9 Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	25.000,00	0,00	25.000,00	28.296,38	4.847,94	20.152,06	2.362,97	3.296,38	0,00	610,00	2.686,38	2.484,97	5.171,35	2.972,97
01.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	500,00	0,00	500,00	500,00	95,80	404,20	95,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80
01.04 - Trasferimenti correnti	6.357.000,00	153.800,00	6.510.800,00	6.510.800,00	6.471.800,00	39.000,00	6.471.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.471.800,00
01.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	6.355.000,00	153.800,00	6.508.800,00	6.508.800,00	6.471.800,00	37.000,00	6.471.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.471.800,00
01.04.01.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	6.355.000,00	153.800,00	6.508.800,00	6.508.800,00	6.471.800,00	37.000,00	6.471.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.471.800,00
01.04.01.01.10 Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	4.780.000,00	0,00	4.780.000,00	4.780.000,00	4.780.000,00	0,00	4.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780.000,00
01.04.01.01.20 Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	1.540.000,00	153.800,00	1.693.800,00	1.693.800,00	1.691.800,00	2.000,00	1.691.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691.800,00
01.04.01.01.9 Trasferimenti correnti a altri enti centrali produttori di servizi economici	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02.03 - Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02.03.1 Borse di studio	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	850.000,00	200.000,00	1.050.000,00	1.518.183,23	402.072,69	647.927,31	79.387,22	468.183,23	- 380.450,00	70.104,41	17.628,82	322.685,47	340.314,29	149.491,63
01.09.01 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	250.000,00	200.000,00	450.000,00	538.183,23	227.685,47	222.314,53	0,00	88.183,23	- 450,00	70.104,41	17.628,82	227.685,47	245.314,29	70.104,41
01.09.01.01 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	250.000,00	200.000,00	450.000,00	538.183,23	227.685,47	222.314,53	0,00	88.183,23	- 450,00	70.104,41	17.628,82	227.685,47	245.314,29	70.104,41
01.09.01.01.1 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	250.000,00	200.000,00	450.000,00	538.183,23	227.685,47	222.314,53	0,00	88.183,23	- 450,00	70.104,41	17.628,82	227.685,47	245.314,29	70.104,41
01.09.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	600.000,00	0,00	600.000,00	980.000,00	174.387,22	425.612,78	79.387,22	380.000,00	- 380.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	79.387,22
01.09.99.04 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	100.000,00	0,00	100.000,00	480.000,00	95.300,00	4.700,00	300,00	380.000,00	- 380.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	300,00
01.09.99.04.1 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	100.000,00	0,00	100.000,00	480.000,00	95.300,00	4.700,00	300,00	380.000,00	- 380.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	300,00
01.09.99.05 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	79.087,22	420.912,78	79.087,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.087,22
01.09.99.05.1 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	79.087,22	420.912,78	79.087,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.087,22

A.G.C.M.

RENDICONTO 2020 - USCITE - RENDICONTO AL V° LIVELLO DEL PIANO FINANZIARIO (PF) DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO (PdC)

PIANO DEI CONTI - CLASSIFICAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO CLASSIFICAZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI	SITUAZIONE DI BILANCIO				GESTIONE			RESIDUI						CASSA
	Stanziamenti iniziali	Saldo Variazioni	Stanziamento definitivo	Stanziamento di Cassa	Accertato/ Impegnato	Diff. tra stanz. def. e impegnato	Riscossioni/ Pagamenti in C/Competenza	Residuo iniziale	Variazioni in diminuzione	Pagato/ Riscosso	Anni prec. da incassare/ pagare	Residui 2020	Residui Totali	Riscossioni/ Pagamenti (Com+Res)
01.10 - Altre spese correnti	542.000,00	192.500,00	734.500,00	754.889,85	206.779,09	527.720,91	191.890,09	20.389,85	- 0,02	20.389,83	0,00	14.889,00	14.889,00	212.279,92
01.10.04 - Premi di assicurazione	124.000,00	90.000,00	214.000,00	214.000,00	29.926,00	184.074,00	29.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.926,00
01.10.04.01 - Premi di assicurazione contro i danni	124.000,00	90.000,00	214.000,00	214.000,00	29.926,00	184.074,00	29.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.926,00
01.10.04.01.2 Premi di assicurazione su beni immobili	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	13.434,99	565,01	13.434,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.434,99
01.10.04.01.3 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	110.000,00	90.000,00	200.000,00	200.000,00	16.491,01	183.508,99	16.491,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.491,01
01.10.05 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.05.02 - Spese per risarcimento danni	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.05.02.1 Spese per risarcimento danni	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.	368.000,00	102.500,00	470.500,00	490.889,85	176.853,09	293.646,91	161.964,09	20.389,85	- 0,02	20.389,83	0,00	14.889,00	14.889,00	182.353,92
01.10.99.99 - Altre spese correnti n.a.c.	368.000,00	102.500,00	470.500,00	490.889,85	176.853,09	293.646,91	161.964,09	20.389,85	- 0,02	20.389,83	0,00	14.889,00	14.889,00	182.353,92
01.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	368.000,00	102.500,00	470.500,00	490.889,85	176.853,09	293.646,91	161.964,09	20.389,85	- 0,02	20.389,83	0,00	14.889,00	14.889,00	182.353,92
02 - Spese in conto capitale	2.897.000,00	1.719.000,00	4.616.000,00	4.739.769,66	1.589.474,42	3.026.525,58	1.525.668,40	123.769,66	- 6.628,39	117.020,56	120,71	63.806,02	63.926,73	1.642.688,96
02.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.897.000,00	1.719.000,00	4.616.000,00	4.739.769,66	1.589.474,42	3.026.525,58	1.525.668,40	123.769,66	- 6.628,39	117.020,56	120,71	63.806,02	63.926,73	1.642.688,96
02.02.01 - Beni materiali	1.399.000,00	1.729.000,00	3.128.000,00	3.209.876,06	1.202.758,95	1.925.241,05	1.200.451,23	81.876,06	- 6.628,39	75.126,96	120,71	2.307,72	2.428,43	1.275.578,19
02.02.01.03 - Mobili e arredi	183.000,00	0,00	183.000,00	188.266,00	34.166,08	148.833,92	34.166,08	5.266,00	- 366,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	39.066,08
02.02.01.03.1 Mobili e arredi per ufficio	183.000,00	0,00	183.000,00	188.266,00	34.166,08	148.833,92	34.166,08	5.266,00	- 366,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	39.066,08
02.02.01.04 - Impianti e macchinari	145.000,00	225.000,00	370.000,00	370.000,00	130.333,17	239.666,83	130.333,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.333,17
02.02.01.04.1 Macchinari	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.2 Impianti	135.000,00	225.000,00	360.000,00	360.000,00	130.333,17	229.666,83	130.333,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.333,17
02.02.01.05 - Attrezzature	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A.G.C.M.

RENDICONTO 2020 - USCITE - RENDICONTO AL V° LIVELLO DEL PIANO FINANZIARIO (PF) DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO (PdC)

PIANO DEI CONTI - CLASSIFICAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO CLASSIFICAZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI	SITUAZIONE DI BILANCIO				GESTIONE			RESIDUI						CASSA
	Stanziamenti iniziali	Saldo Variazioni	Stanziamento definitivo	Stanziamento di Cassa	Accertato/ Impegnato	Diff. tra stanz. def. e impegnato	Riscossioni/ Pagamenti in C/Competenza	Residuo iniziale	Variazioni in diminuzione	Pagato/ Riscosso	Anni prec. da incassare/ pagare	Residui 2020	Residui Totali	Riscossioni/ Pagamenti (Com+Res)
02.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.06 - Macchine per ufficio	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.06.1 Macchine per ufficio	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.07 - Hardware	896.000,00	1.154.000,00	2.050.000,00	2.119.995,25	966.340,02	1.083.659,98	966.130,67	69.995,25	- 941,94	69.053,31	0,00	209,35	209,35	1.035.183,98
02.02.01.07.1 Server	212.000,00	290.000,00	502.000,00	502.000,00	157.653,12	344.346,88	157.653,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.653,12
02.02.01.07.2 Postazioni di lavoro	29.000,00	361.000,00	390.000,00	390.000,00	177.144,00	212.856,00	177.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.144,00
02.02.01.07.3 Periferiche	45.000,00	0,00	45.000,00	55.739,90	2.478,13	42.521,87	2.478,13	10.739,90	0,00	10.739,90	0,00	0,00	0,00	13.218,03
02.02.01.07.4 Apparati di telecomunicazione	380.000,00	0,00	380.000,00	428.659,65	0,00	380.000,00	0,00	48.659,65	- 941,94	47.717,71	0,00	0,00	0,00	47.717,71
02.02.01.07.5 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	165.000,00	410.000,00	575.000,00	575.000,00	521.958,89	53.041,11	521.749,54	0,00	0,00	0,00	0,00	209,35	209,35	521.749,54
02.02.01.07.999 Hardware n.a.c.	65.000,00	93.000,00	158.000,00	168.595,70	107.105,88	50.894,12	107.105,88	10.595,70	0,00	10.595,70	0,00	0,00	0,00	117.701,58
02.02.01.09 - Beni immobili	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.09.19 Fabbricati ad uso strumentale	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.99 - Altri beni materiali	125.000,00	0,00	125.000,00	131.614,81	71.919,68	53.080,32	69.821,31	6.614,81	- 5.320,45	1.173,65	120,71	2.098,37	2.219,08	70.994,96
02.02.01.99.1 Materiale bibliografico	125.000,00	0,00	125.000,00	131.614,81	71.919,68	53.080,32	69.821,31	6.614,81	- 5.320,45	1.173,65	120,71	2.098,37	2.219,08	70.994,96
02.02.03 - Beni immateriali	1.498.000,00	- 10.000,00	1.488.000,00	1.529.893,60	386.715,47	1.101.284,53	325.217,17	41.893,60	0,00	41.893,60	0,00	61.498,30	61.498,30	367.110,77
02.02.03.02 - Software	1.498.000,00	- 240.000,00	1.258.000,00	1.299.893,60	379.236,52	878.763,48	317.738,22	41.893,60	0,00	41.893,60	0,00	61.498,30	61.498,30	359.631,82
02.02.03.02.1 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	1.392.000,00	- 300.000,00	1.092.000,00	1.132.385,92	378.058,00	713.942,00	316.559,70	40.385,92	0,00	40.385,92	0,00	61.498,30	61.498,30	356.945,62
02.02.03.02.2 Acquisto software	106.000,00	60.000,00	166.000,00	167.507,68	1.178,52	164.821,48	1.178,52	1.507,68	0,00	1.507,68	0,00	0,00	0,00	2.686,20
02.02.03.05 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	7.478,95	222.521,05	7.478,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.478,95
02.02.03.05.1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	7.478,95	222.521,05	7.478,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.478,95

A.G.C.M.

RENDICONTO 2020 - USCITE - RENDICONTO AL V° LIVELLO DEL PIANO FINANZIARIO (PF) DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO (PdC)

PIANO DEI CONTI - CLASSIFICAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO CLASSIFICAZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI	SITUAZIONE DI BILANCIO				GESTIONE			RESIDUI						CASSA
	Stanziamenti iniziali	Saldo Variazioni	Stanziamento definitivo	Stanziamento di Cassa	Accertato/ Impegnato	Diff. tra stanz. def. e impegnato	Riscossioni/ Pagamenti in C/Competenza	Residuo iniziale	Variazioni in diminuzione	Pagato/ Riscosso	Anni prec. da incassare/ pagare	Residui 2020	Residui Totali	Riscossioni/ Pagamenti (Com+Res)
Fondi da ripartire	104.400.000,00	9.538.417,10	113.938.417,10	9.041.500,00	0,00	113.938.417,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.2 - Fondi di riserva e speciali	104.400.000,00	9.538.417,10	113.938.417,10	9.041.500,00	0,00	113.938.417,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - Spese correnti	104.400.000,00	9.538.417,10	113.938.417,10	9.041.500,00	0,00	113.938.417,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10 - Altre spese correnti	104.400.000,00	9.538.417,10	113.938.417,10	9.041.500,00	0,00	113.938.417,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01 - Fondi di riserva e altri accantonamenti	104.400.000,00	9.538.417,10	113.938.417,10	9.041.500,00	0,00	113.938.417,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01.01 - Fondo di riserva	104.400.000,00	9.538.417,10	113.938.417,10	9.041.500,00	0,00	113.938.417,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01.01.1 Fondi di riserva	104.400.000,00	9.538.417,10	113.938.417,10	9.041.500,00	0,00	113.938.417,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi per conto terzi e partite di giro	52.695.000,00	- 648.362,72	52.046.637,28	5.155.000,00	23.606.123,01	28.440.514,27	23.605.908,41	0,00	0,00	0,00	0,00	214,60	214,60	23.605.908,41
D.1 - Servizi per conto terzi e partite di giro	52.695.000,00	- 648.362,72	52.046.637,28	5.155.000,00	23.606.123,01	28.440.514,27	23.605.908,41	0,00	0,00	0,00	0,00	214,60	214,60	23.605.908,41
07 - Uscite per conto terzi e partite di giro	52.695.000,00	- 648.362,72	52.046.637,28	5.155.000,00	23.606.123,01	28.440.514,27	23.605.908,41	0,00	0,00	0,00	0,00	214,60	214,60	23.605.908,41
07.01 - Uscite per partite di giro	52.680.000,00	- 648.362,72	52.031.637,28	5.140.000,00	23.594.911,69	28.436.725,59	23.594.911,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.594.911,69
07.01.01 - Versamenti di altre ritenute	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	951.876,42	1.248.123,58	951.876,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.876,42
07.01.01.02 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	951.876,42	1.248.123,58	951.876,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.876,42
07.01.01.02.1 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	951.876,42	1.248.123,58	951.876,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.876,42
07.01.02 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	17.470.000,00	0,00	17.470.000,00	0,00	14.316.305,44	3.153.694,56	14.316.305,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.316.305,44
07.01.02.01 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	12.350.000,00	0,00	12.350.000,00	0,00	10.976.821,03	1.373.178,97	10.976.821,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.976.821,03
07.01.02.01.1 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	12.350.000,00	0,00	12.350.000,00	0,00	10.976.821,03	1.373.178,97	10.976.821,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.976.821,03
07.01.02.02 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.770.000,00	0,00	4.770.000,00	0,00	3.205.452,42	1.564.547,58	3.205.452,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205.452,42
07.01.02.02.1 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.770.000,00	0,00	4.770.000,00	0,00	3.205.452,42	1.564.547,58	3.205.452,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205.452,42
07.01.02.99 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	134.031,99	215.968,01	134.031,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.031,99
07.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	134.031,99	215.968,01	134.031,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.031,99
07.01.03 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	29.159,80	70.840,20	29.159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.159,80

A.G.C.M.

RENDICONTO 2020 - USCITE - RENDICONTO AL V° LIVELLO DEL PIANO FINANZIARIO (PF) DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO (PdC)

PIANO DEI CONTI - CLASSIFICAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO CLASSIFICAZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI	SITUAZIONE DI BILANCIO				GESTIONE			RESIDUI						CASSA
	Stanziamenti iniziali	Saldo Variazioni	Stanziamento definitivo	Stanziamento di Cassa	Accertato/ Impegnato	Diff. tra stanz. def. e impegnato	Riscossioni/ Pagamenti in C/Competenza	Residuo iniziale	Variazioni in diminuzione	Pagato/ Riscosso	Anni prec. da incassare/ pagare	Residui 2020	Residui Totali	Riscossioni/ Pagamenti (Com+Res)
07.01.03.01 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	26.871,80	53.128,20	26.871,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.871,80
07.01.03.01.1 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	26.871,80	53.128,20	26.871,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.871,80
07.01.03.02 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.288,00	17.712,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00
07.01.03.02.1 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.288,00	17.712,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00
07.01.99 - Altre uscite per partite di giro	32.910.000,00	- 648.362,72	32.261.637,28	5.140.000,00	8.297.570,03	23.964.067,25	8.297.570,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.297.570,03
07.01.99.01 - Spese non andate a buon fine	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	44.431,02	5.568,98	44.431,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.431,02
07.01.99.01.1 Spese non andate a buon fine	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	44.431,02	5.568,98	44.431,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.431,02
07.01.99.03 - Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	400,00	9.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
07.01.99.03.1 Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	400,00	9.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
07.01.99.99 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.	32.850.000,00	- 648.362,72	32.201.637,28	5.140.000,00	8.252.739,01	23.948.898,27	8.252.739,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.252.739,01
07.01.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	32.850.000,00	- 648.362,72	32.201.637,28	5.140.000,00	8.252.739,01	23.948.898,27	8.252.739,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.252.739,01
07.02 - Uscite per conto terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	11.211,32	3.788,68	10.996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	214,60	214,60	10.996,72
07.02.04 - Depositi di/presso terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	11.211,32	3.788,68	10.996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	214,60	214,60	10.996,72
07.02.04.02 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	11.211,32	3.788,68	10.996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	214,60	214,60	10.996,72
07.02.04.02.1 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	11.211,32	3.788,68	10.996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	214,60	214,60	10.996,72

ALLEGATO 6

A.G.C.M.

RENDICONTO 2020 - USCITE - RENDICONTO AL V° LIVELLO DEL PIANO FINANZIARIO (PF) DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO (PdC)

PIANO DEI CONTI - CLASSIFICAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO	SITUAZIONE DI BILANCIO				GESTIONE			RESIDUI						CASSA
	Stanziamenti iniziali	Saldo Variazioni	Stanziamento definitivo	Stanziamento di Cassa	Accertato/ Impegnato	Diff. tra stanz. def. e impegnato	Riscossioni/ Pagamenti in C/Competenza	Residuo iniziale	Variazioni in diminuzione	Pagato/ Riscosso	Anni prec. da incassare/ pagare	Residui 2020	Residui Totali	Riscossioni/ Pagamenti (Com+Res)
Uscite	**230.545.000,00**	**10.778.554,38**	**241.323.554,38**	**95.484.867,09**	**84.581.421,02**	**156.742.133,36**	**79.845.791,18**	**5.953.586,74**	**- 1.117.411,13**	**4.221.012,21**	**615.163,40**	**4.735.629,84**	**5.350.793,24**	**84.066.803,39**
01 - Spese correnti	174.953.000,00	9.707.917,10	184.660.917,10	85.590.097,43	59.385.823,59	125.275.093,51	54.714.214,37	5.829.817,08	- 1.110.782,74	4.103.991,65	615.042,69	4.671.609,22	5.286.651,91	58.818.206,02
01.01 - Redditi da lavoro dipendente	50.215.000,00	0,00	50.215.000,00	53.819.687,49	44.313.356,47	5.901.643,53	41.149.970,66	3.604.687,49	0,00	3.475.279,98	129.407,51	3.163.385,81	3.292.793,32	44.625.250,64
01.01.01 - Retribuzioni lorde	35.585.000,00	- 475.000,00	35.110.000,00	35.253.024,00	31.974.742,81	3.135.257,19	31.940.766,87	143.024,00	0,00	43.211,09	99.812,91	33.975,94	133.788,85	31.983.977,96
01.01.01.01 - Retribuzioni in denaro	34.102.000,00	- 475.000,00	33.627.000,00	33.770.024,00	30.991.042,05	2.635.957,95	30.966.122,60	143.024,00	0,00	43.211,09	99.812,91	24.919,45	124.732,36	31.009.333,69
01.01.01.01.2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	28.862.000,00	- 1.310.000,00	27.552.000,00	27.695.024,00	26.434.747,25	1.117.252,75	26.409.927,20	143.024,00	0,00	43.211,09	99.812,91	24.820,05	124.632,96	26.453.138,29
01.01.01.01.3 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	650.000,00	- 10.000,00	640.000,00	640.000,00	565.176,06	74.823,94	565.176,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.176,06
01.01.01.01.4 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.500.000,00	- 85.000,00	2.415.000,00	2.415.000,00	2.210.927,29	204.072,71	2.210.927,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210.927,29
01.01.01.01.6 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1.600.000,00	770.000,00	2.370.000,00	2.370.000,00	1.293.558,28	1.076.441,72	1.293.458,88	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	99,40	1.293.458,88
01.01.01.01.7 Straordinario per il personale a tempo determinato	200.000,00	75.000,00	275.000,00	275.000,00	199.319,66	75.680,34	199.319,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.319,66
01.01.01.01.8 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	290.000,00	85.000,00	375.000,00	375.000,00	287.313,51	87.686,49	287.313,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.313,51
01.01.01.02 - Altre spese per il personale	1.483.000,00	0,00	1.483.000,00	1.483.000,00	983.700,76	499.299,24	974.644,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9.056,49	9.056,49	974.644,27
01.01.01.02.1 Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	12.480,50	27.519,50	12.480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,50
01.01.01.02.2 Buoni pasto	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	206.656,83	213.343,17	197.600,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9.056,49	9.056,49	197.600,34
01.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c.	1.023.000,00	0,00	1.023.000,00	1.023.000,00	764.563,43	258.436,57	764.563,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.563,43
01.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	14.630.000,00	475.000,00	15.105.000,00	18.566.663,49	12.338.613,66	2.766.386,34	9.209.203,79	3.461.663,49	0,00	3.432.068,89	29.594,60	3.129.409,87	3.159.004,47	12.641.272,68
01.01.02.01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	10.460.000,00	115.000,00	10.575.000,00	10.615.000,00	8.654.032,30	1.920.967,70	8.633.687,79	40.000,00	0,00	10.405,40	29.594,60	20.344,51	49.939,11	8.644.093,19
01.01.02.01.1 Contributi obbligatori per il personale	9.450.000,00	- 290.000,00	9.160.000,00	9.200.000,00	7.814.500,84	1.345.499,16	7.806.124,95	40.000,00	0,00	10.405,40	29.594,60	8.375,89	37.970,49	7.816.530,35
01.01.02.01.2 Contributi previdenza complementare	1.010.000,00	405.000,00	1.415.000,00	1.415.000,00	839.531,46	575.468,54	827.562,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11.968,62	11.968,62	827.562,84

A.G.C.M.

RENDICONTO 2020 - USCITE - RENDICONTO AL V° LIVELLO DEL PIANO FINANZIARIO (PF) DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO (PdC)

PIANO DEI CONTI - CLASSIFICAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO	SITUAZIONE DI BILANCIO				GESTIONE			RESIDUI						CASSA
	Stanziamenti iniziali	Saldo Variazioni	Stanziamento definitivo	Stanziamento di Cassa	Accertato/ Impegnato	Diff. tra stanz. def. e impegnato	Riscossioni/ Pagamenti in C/Competenza	Residuo iniziale	Variazioni in diminuzione	Pagato/ Riscosso	Anni prec. da incassare/ pagare	Residui 2020	Residui Totali	Riscossioni/ Pagamenti (Com+Res)
01.01.02.02 - Altri contributi sociali	4.170.000,00	360.000,00	4.530.000,00	7.951.663,49	3.684.581,36	845.418,64	575.516,00	3.421.663,49	0,00	3.421.663,49	0,00	3.109.065,36	3.109.065,36	3.997.179,49
01.01.02.02.1 Assegni familiari	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	14.118,48	15.881,52	14.118,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.118,48
01.01.02.02.3 Accantonamento di fine rapporto - quota annuale	4.140.000,00	155.000,00	4.295.000,00	7.716.663,49	3.575.313,98	719.686,02	466.248,62	3.421.663,49	0,00	3.421.663,49	0,00	3.109.065,36	3.109.065,36	3.887.912,11
01.01.02.02.999 Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	95.148,90	109.851,10	95.148,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.148,90
01.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.111.000,00	0,00	3.111.000,00	3.124.978,02	2.667.160,92	443.839,08	2.664.800,08	13.978,02	0,00	4.632,81	9.345,21	2.360,84	11.706,05	2.669.432,89
01.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	3.111.000,00	0,00	3.111.000,00	3.124.978,02	2.667.160,92	443.839,08	2.664.800,08	13.978,02	0,00	4.632,81	9.345,21	2.360,84	11.706,05	2.669.432,89
01.02.01.01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	2.863.753,02	2.521.800,32	328.199,68	2.519.439,48	13.753,02	0,00	4.407,81	9.345,21	2.360,84	11.706,05	2.523.847,29
01.02.01.01.1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	2.863.753,02	2.521.800,32	328.199,68	2.519.439,48	13.753,02	0,00	4.407,81	9.345,21	2.360,84	11.706,05	2.523.847,29
01.02.01.02 - Imposta di registro e di bollo	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	400,00	1.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
01.02.01.02.1 Imposta di registro e di bollo	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	400,00	1.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
01.02.01.06 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	124.668,86	40.331,14	124.668,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.668,86
01.02.01.06.1 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	124.668,86	40.331,14	124.668,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.668,86
01.02.01.07 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	176,80	5.823,20	176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,80
01.02.01.07.1 Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	176,80	5.823,20	176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,80
01.02.01.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	88.000,00	0,00	88.000,00	88.225,00	20.114,94	67.885,06	20.114,94	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	20.339,94
01.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	88.000,00	0,00	88.000,00	88.225,00	20.114,94	67.885,06	20.114,94	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	20.339,94
01.03 - Acquisto di beni e servizi	9.478.000,00	- 376.800,00	9.101.200,00	10.820.058,84	5.324.654,42	3.776.545,58	4.156.366,32	1.722.578,49	- 730.332,72	533.584,62	458.661,15	1.168.288,10	1.626.949,25	4.689.950,94
01.03.01 - Acquisto di beni	400.000,00	248.500,00	648.500,00	679.636,44	235.600,89	412.899,11	157.818,20	26.232,44	- 1.233,68	24.998,76	0,00	77.782,69	77.782,69	182.816,96
01.03.01.01 - Giornali, riviste e pubblicazioni	162.000,00	0,00	162.000,00	167.854,79	40.554,25	121.445,75	39.566,32	5.854,79	- 1.233,63	4.621,16	0,00	987,93	987,93	44.187,48
01.03.01.01.1 Giornali e riviste	52.000,00	0,00	52.000,00	57.854,79	29.903,65	22.096,35	28.915,72	5.854,79	- 1.233,63	4.621,16	0,00	987,93	987,93	33.536,88

A.G.C.M.

RENDICONTO 2020 - USCITE - RENDICONTO AL V° LIVELLO DEL PIANO FINANZIARIO (PF) DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO (PdC)

PIANO DEI CONTI - CLASSIFICAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO	SITUAZIONE DI BILANCIO				GESTIONE			RESIDUI						CASSA
	Stanziamenti iniziali	Saldo Variazioni	Stanziamento definitivo	Stanziamento di Cassa	Accertato/ Impegnato	Diff. tra stanz. def. e impegnato	Riscossioni/ Pagamenti in C/Competenza	Residuo iniziale	Variazioni in diminuzione	Pagato/ Riscosso	Anni prec. da incassare/ pagare	Residui 2020	Residui Totali	Riscossioni/ Pagamenti (Com+Res)
01.03.01.01.2 Pubblicazioni	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	10.650,60	99.349,40	10.650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.650,60
01.03.01.02 - Altri beni di consumo	234.000,00	40.500,00	274.500,00	299.781,65	108.321,67	166.178,33	96.974,59	20.377,65	- 0,05	20.377,60	0,00	11.347,08	11.347,08	117.352,19
01.03.01.02.1 Carta, cancelleria e stampati	100.000,00	0,00	100.000,00	110.056,94	48.435,56	51.564,44	37.281,10	10.056,94	0,00	10.056,94	0,00	11.154,46	11.154,46	47.338,04
01.03.01.02.14 Stampati specialistici	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	579,50	2.420,50	579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,50
01.03.01.02.2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01.02.4 Vestiario	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01.02.5 Accessori per uffici e alloggi	10.000,00	0,00	10.000,00	13.392,48	894,98	9.105,02	894,98	3.494,62	- 0,05	3.494,57	0,00	0,00	0,00	4.389,55
01.03.01.02.6 Materiale informatico	60.000,00	40.500,00	100.500,00	110.854,37	47.250,51	53.249,49	47.161,11	5.348,23	0,00	5.348,23	0,00	89,40	89,40	52.509,34
01.03.01.02.7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01.02.9 Beni per attività di rappresentanza	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	40.500,00	0,00	40.500,00	41.977,86	11.161,12	29.338,88	11.057,90	1.477,86	0,00	1.477,86	0,00	103,22	103,22	12.535,76
01.03.01.05 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	4.000,00	208.000,00	212.000,00	212.000,00	86.724,97	125.275,03	21.277,29	0,00	0,00	0,00	0,00	65.447,68	65.447,68	21.277,29
01.03.01.05.1 Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.832,58	167,42	416,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,68	1.415,68	416,90
01.03.01.05.5 Materiali per la profilassi (Vaccini)	2.000,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	16.827,60	8.172,40	12.939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,00	3.888,00	12.939,60
01.03.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	68.064,79	116.935,21	7.920,79	0,00	0,00	0,00	0,00	60.144,00	60.144,00	7.920,79
01.03.02 - Acquisto di servizi	9.078.000,00	- 625.300,00	8.452.700,00	10.140.422,40	5.089.053,53	3.363.646,47	3.998.548,12	1.696.346,05	- 729.099,04	508.585,86	458.661,15	1.090.505,41	1.549.166,56	4.507.133,98
01.03.02.01 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	232.000,00	0,00	232.000,00	240.370,04	87.745,03	144.254,97	81.203,72	8.370,04	0,00	8.370,04	0,00	6.541,31	6.541,31	89.573,76
01.03.02.01.2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	190.000,00	0,00	190.000,00	198.370,04	46.145,03	143.854,97	39.603,72	8.370,04	0,00	8.370,04	0,00	6.541,31	6.541,31	47.973,76
01.03.02.01.8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	41.600,00	400,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
01.03.02.02 - Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.070.000,00	521.000,00	1.591.000,00	1.592.448,44	675.065,95	915.934,05	353.450,72	1.448,44	- 214,80	1.233,64	0,00	321.615,23	321.615,23	354.684,36

A.G.C.M.

RENDICONTO 2020 - USCITE - RENDICONTO AL V° LIVELLO DEL PIANO FINANZIARIO (PF) DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO (PdC)

PIANO DEI CONTI - CLASSIFICAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO	SITUAZIONE DI BILANCIO				GESTIONE			RESIDUI						CASSA
	Stanziamenti iniziali	Saldo Variazioni	Stanziamento definitivo	Stanziamento di Cassa	Accertato/ Impegnato	Diff. tra stanz. def. e impegnato	Riscossioni/ Pagamenti in C/Competenza	Residuo iniziale	Variazioni in diminuzione	Pagato/ Riscosso	Anni prec. da incassare/ pagare	Residui 2020	Residui Totali	Riscossioni/ Pagamenti (Com+Res)
01.03.02.02.1 Rimborso per viaggio e trasloco	387.000,00	30.000,00	417.000,00	418.448,44	59.399,29	357.600,71	59.077,29	1.448,44	- 214,80	1.233,64	0,00	322,00	322,00	60.310,93
01.03.02.02.2 Indennità di missione e di trasferta	303.000,00	46.000,00	349.000,00	349.000,00	65.973,79	283.026,21	61.973,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	61.973,79
01.03.02.02.4 Pubblicità	50.000,00	445.000,00	495.000,00	495.000,00	491.534,09	3.465,91	203.862,46	0,00	0,00	0,00	0,00	287.671,63	287.671,63	203.862,46
01.03.02.02.5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	31.413,60	268.586,40	1.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.621,60	29.621,60	1.792,00
01.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	26.745,18	3.254,82	26.745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.745,18
01.03.02.04 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	80.000,00	15.000,00	95.000,00	98.794,64	12.745,18	82.254,82	10.795,30	3.794,64	- 775,00	1.344,64	1.675,00	1.949,88	3.624,88	12.139,94
01.03.02.04.4 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	31.000,00	0,00	31.000,00	33.450,00	4.055,00	26.945,00	3.491,00	2.450,00	- 775,00	0,00	1.675,00	564,00	2.239,00	3.491,00
01.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	49.000,00	15.000,00	64.000,00	65.344,64	8.690,18	55.309,82	7.304,30	1.344,64	0,00	1.344,64	0,00	1.385,88	1.385,88	8.648,94
01.03.02.05 - Utenze e canoni	917.000,00	0,00	917.000,00	1.041.337,14	642.263,44	274.736,56	556.167,52	124.337,14	- 513,91	119.062,31	4.760,92	86.095,92	90.856,84	675.229,83
01.03.02.05.1 Telefonia fissa	35.000,00	0,00	35.000,00	38.154,76	17.097,53	17.902,47	13.938,77	3.154,76	- 513,91	2.640,85	0,00	3.158,76	3.158,76	16.579,62
01.03.02.05.2 Telefonia mobile	30.000,00	0,00	30.000,00	33.083,37	14.360,49	15.639,51	6.230,05	3.083,37	0,00	1.883,37	1.200,00	8.130,44	9.330,44	8.113,42
01.03.02.05.3 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	295.000,00	0,00	295.000,00	346.525,79	250.755,34	44.244,66	221.082,31	51.525,79	0,00	47.964,87	3.560,92	29.673,03	33.233,95	269.047,18
01.03.02.05.4 Energia elettrica	535.000,00	0,00	535.000,00	600.113,00	348.898,66	186.101,34	304.690,19	65.113,00	0,00	65.113,00	0,00	44.208,47	44.208,47	369.803,19
01.03.02.05.5 Acqua	18.000,00	0,00	18.000,00	19.460,22	9.745,98	8.254,02	8.820,76	1.460,22	0,00	1.460,22	0,00	925,22	925,22	10.280,98
01.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.405,44	2.594,56	1.405,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,44
01.03.02.07 - Utilizzo di beni di terzi	869.000,00	- 193.800,00	675.200,00	708.444,76	488.719,87	186.480,13	472.000,93	33.244,76	- 64,57	33.122,76	57,43	16.718,94	16.776,37	505.123,69
01.03.02.07.2 Noleggi di mezzi di trasporto	20.000,00	0,00	20.000,00	21.953,42	12.951,37	7.048,63	10.807,14	1.953,42	0,00	1.953,42	0,00	2.144,23	2.144,23	12.760,56
01.03.02.07.4 Noleggi di hardware	30.000,00	- 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02.07.6 Licenze d'uso per software	750.000,00	- 188.500,00	561.500,00	582.721,15	420.768,60	140.731,40	415.009,92	21.221,15	- 64,57	21.099,15	57,43	5.758,68	5.816,11	436.109,07
01.03.02.07.8 Noleggi di impianti e macchinari	69.000,00	- 300,00	68.700,00	78.770,19	52.590,40	16.109,60	43.774,37	10.070,19	0,00	10.070,19	0,00	8.816,03	8.816,03	53.844,56

A.G.C.M.

RENDICONTO 2020 - USCITE - RENDICONTO AL V° LIVELLO DEL PIANO FINANZIARIO (PF) DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO (PdC)

PIANO DEI CONTI - CLASSIFICAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO	SITUAZIONE DI BILANCIO				GESTIONE			RESIDUI						CASSA
	Stanziamenti iniziali	Saldo Variazioni	Stanziamento definitivo	Stanziamento di Cassa	Accertato/ Impegnato	Diff. tra stanz. def. e impegnato	Riscossioni/ Pagamenti in C/Competenza	Residuo iniziale	Variazioni in diminuzione	Pagato/ Riscosso	Anni prec. da incassare/ pagare	Residui 2020	Residui Totali	Riscossioni/ Pagamenti (Com+Res)
01.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	2.409,50	22.590,50	2.409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,50
01.03.02.09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.350.500,00	- 651.500,00	699.000,00	849.656,77	392.299,12	306.700,88	293.559,52	153.495,19	- 37.605,61	46.166,84	69.722,74	98.739,60	168.462,34	339.726,36
01.03.02.09.1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.500,00	0,00	2.500,00	2.540,06	1.930,54	569,46	1.624,00	40,06	0,00	40,06	0,00	306,54	306,54	1.664,06
01.03.02.09.11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	49,00	1.951,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
01.03.02.09.3 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	847,90	9.152,10	847,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,90
01.03.02.09.4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	451.000,00	0,00	451.000,00	569.976,77	227.769,71	223.230,29	136.461,44	121.761,18	- 37.492,51	18.639,57	65.629,10	91.308,27	156.937,37	155.101,01
01.03.02.09.6 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	2.000,00	- 1.500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02.09.8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	883.000,00	- 650.000,00	233.000,00	264.639,94	161.701,97	71.298,03	154.577,18	31.693,95	- 113,10	27.487,21	4.093,64	7.124,79	11.218,43	182.064,39
01.03.02.10 - Consulenze	426.000,00	- 250.000,00	176.000,00	203.171,84	80.468,76	95.531,24	72.782,76	27.171,84	0,00	27.171,84	0,00	7.686,00	7.686,00	99.954,60
01.03.02.10.1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	406.000,00	- 250.000,00	156.000,00	183.171,84	80.468,76	75.531,24	72.782,76	27.171,84	0,00	27.171,84	0,00	7.686,00	7.686,00	99.954,60
01.03.02.10.2 Esperti per commissioni, comitati e consigli	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02.11 - Prestazioni professionali e specialistiche	880.000,00	- 200.000,00	680.000,00	690.194,22	392.433,33	287.566,67	304.086,36	10.194,22	- 22,25	10.171,97	0,00	88.346,97	88.346,97	314.258,33
01.03.02.11.1 Interpretariato e traduzioni	85.000,00	0,00	85.000,00	86.720,10	14.859,81	70.140,19	10.215,15	1.720,10	0,00	1.720,10	0,00	4.644,66	4.644,66	11.935,25
01.03.02.11.6 Patrocinio legale	130.000,00	0,00	130.000,00	133.045,12	28.623,57	101.376,43	28.623,57	3.045,12	0,00	3.045,12	0,00	0,00	0,00	31.668,69
01.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	665.000,00	- 200.000,00	465.000,00	470.429,00	348.949,95	116.050,05	265.247,64	5.429,00	- 22,25	5.406,75	0,00	83.702,31	83.702,31	270.654,39
01.03.02.12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	480.000,00	40.000,00	520.000,00	534.210,75	306.065,31	213.934,69	302.632,94	14.210,75	- 3.565,57	5.445,18	5.200,00	3.432,37	8.632,37	308.078,12
01.03.02.12.1 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	40.000,00	40.000,00	54.210,75	31.576,22	8.423,78	28.143,85	14.210,75	- 3.565,57	5.445,18	5.200,00	3.432,37	8.632,37	33.589,03
01.03.02.12.4 Tirocini formativi extracurriculari	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	274.489,09	205.510,91	274.489,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.489,09
01.03.02.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.497.000,00	90.000,00	1.587.000,00	2.763.740,61	1.083.261,68	503.738,32	892.677,02	1.182.539,76	- 682.920,48	129.215,31	370.403,97	190.584,66	560.988,63	1.021.892,33
01.03.02.13.1 Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	705.000,00	0,00	705.000,00	1.006.745,49	506.537,82	198.462,18	435.937,26	301.745,49	- 160.535,12	53.453,31	87.757,06	70.600,56	158.357,62	489.390,57

A.G.C.M.

RENDICONTO 2020 - USCITE - RENDICONTO AL V° LIVELLO DEL PIANO FINANZIARIO (PF) DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO (PdC)

PIANO DEI CONTI - CLASSIFICAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO		SITUAZIONE DI BILANCIO				GESTIONE			RESIDUI						CASSA
		Stanziamenti iniziali	Saldo Variazioni	Stanziamento definitivo	Stanziamento di Cassa	Accertato/ Impegnato	Diff. tra stanz. def. e impegnato	Riscossioni/ Pagamenti in C/Competenza	Residuo iniziale	Variazioni in diminuzione	Pagato/ Riscosso	Anni prec. da incassare/ pagare	Residui 2020	Residui Totali	Riscossioni/ Pagamenti (Com+Res)
01.03.02.13.2	Servizi di pulizia e lavanderia	556.000,00	90.000,00	646.000,00	1.318.736,93	457.366,86	188.633,14	360.228,95	678.536,08	- 403.682,50	57.096,00	217.757,58	97.137,91	314.895,49	417.324,95
01.03.02.13.3	Trasporti, traslochi e facchinaggio	221.000,00	0,00	221.000,00	423.258,19	118.270,71	102.729,29	96.510,81	202.258,19	- 118.702,86	18.666,00	64.889,33	21.759,90	86.649,23	115.176,81
01.03.02.13.4	Stampa e rilegatura	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.086,29	3.913,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,29	1.086,29	0,00
01.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02.16 - Servizi amministrativi		150.000,00	30.000,00	180.000,00	185.198,71	75.580,70	104.419,30	72.569,15	5.194,79	0,00	5.194,79	0,00	3.011,55	3.011,55	77.763,94
01.03.02.16.1	Pubblicazione bandi di gara	30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.980,88	18.763,79	41.236,21	17.777,42	980,88	0,00	980,88	0,00	986,37	986,37	18.758,30
01.03.02.16.2	Spese postali	26.000,00	0,00	26.000,00	26.045,81	21.139,22	4.860,78	20.819,22	45,81	0,00	45,81	0,00	320,00	320,00	20.865,03
01.03.02.16.3	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	89.000,00	0,00	89.000,00	93.172,02	35.677,69	53.322,31	33.972,51	4.168,10	0,00	4.168,10	0,00	1.705,18	1.705,18	38.140,61
01.03.02.17 - Servizi finanziari		12.000,00	0,00	12.000,00	12.001,30	5.353,90	6.646,10	5.318,00	1,30	- 1,30	0,00	0,00	35,90	35,90	5.318,00
01.03.02.17.1	Commissioni per servizi finanziari	12.000,00	0,00	12.000,00	12.001,30	5.353,90	6.646,10	5.318,00	1,30	- 1,30	0,00	0,00	35,90	35,90	5.318,00
01.03.02.18 - Servizi sanitari		44.000,00	0,00	44.000,00	58.142,36	20.027,85	23.972,15	12.651,41	14.142,36	- 2.425,25	7.806,40	3.910,71	7.376,44	11.287,15	20.457,81
01.03.02.18.1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	44.000,00	0,00	44.000,00	58.142,36	20.027,85	23.972,15	12.651,41	14.142,36	- 2.425,25	7.806,40	3.910,71	7.376,44	11.287,15	20.457,81
01.03.02.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni		865.000,00	- 286.000,00	579.000,00	675.049,64	461.572,50	117.427,50	322.634,91	96.039,64	- 90,30	95.705,34	244,00	138.937,59	139.181,59	418.340,25
01.03.02.19.1	Gestione e manutenzione applicazioni	20.000,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02.19.2	Assistenza all'utente e formazione	28.000,00	- 28.000,00	0,00	4.231,00	0,00	0,00	0,00	4.221,00	0,00	4.221,00	0,00	0,00	0,00	4.221,00
01.03.02.19.3	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	72.000,00	64.400,00	136.400,00	142.596,33	117.394,50	19.005,50	90.333,34	6.196,33	- 90,28	5.862,05	244,00	27.061,16	27.305,16	96.195,39
01.03.02.19.5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	473.500,00	- 144.000,00	329.500,00	394.898,71	231.620,40	97.879,60	138.503,57	65.398,71	- 0,02	65.398,69	0,00	93.116,83	93.116,83	203.902,26
01.03.02.19.6	Servizi di sicurezza	145.000,00	- 145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02.19.7	Servizi di gestione documentale	5.000,00	- 5.000,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00

A.G.C.M.

RENDICONTO 2020 - USCITE - RENDICONTO AL V° LIVELLO DEL PIANO FINANZIARIO (PF) DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO (PdC)

PIANO DEI CONTI - CLASSIFICAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO	SITUAZIONE DI BILANCIO				GESTIONE			RESIDUI						CASSA
	Stanziamenti iniziali	Saldo Variazioni	Stanziamento definitivo	Stanziamento di Cassa	Accertato/ Impegnato	Diff. tra stanz. def. e impegnato	Riscossioni/ Pagamenti in C/Competenza	Residuo iniziale	Variazioni in diminuzione	Pagato/ Riscosso	Anni prec. da incassare/ pagare	Residui 2020	Residui Totali	Riscossioni/ Pagamenti (Com+Res)
01.03.02.19.9 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	121.500,00	- 8.400,00	113.100,00	131.859,60	112.557,60	542,40	93.798,00	18.759,60	0,00	18.759,60	0,00	18.759,60	18.759,60	112.557,60
01.03.02.99 - Altri servizi	205.500,00	260.000,00	465.500,00	487.661,18	365.450,91	100.049,09	246.017,86	22.161,18	- 900,00	18.574,80	2.686,38	119.433,05	122.119,43	264.592,66
01.03.02.99.12 Rassegna stampa	30.000,00	10.000,00	40.000,00	49.280,13	29.763,93	10.236,07	27.580,13	9.280,13	- 600,00	8.680,13	0,00	2.183,80	2.183,80	36.260,26
01.03.02.99.13 Comunicazione WEB	50.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	194.786,68	5.213,32	83.046,60	0,00	0,00	0,00	0,00	111.740,08	111.740,08	83.046,60
01.03.02.99.2 Altre spese legali	100.000,00	100.000,00	200.000,00	209.584,67	135.956,56	64.043,44	132.932,36	9.584,67	- 300,00	9.284,67	0,00	3.024,20	3.024,20	142.217,03
01.03.02.99.9 Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	25.000,00	0,00	25.000,00	28.296,38	4.847,94	20.152,06	2.362,97	3.296,38	0,00	610,00	2.686,38	2.484,97	5.171,35	2.972,97
01.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	500,00	0,00	500,00	500,00	95,80	404,20	95,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80
01.04 - Trasferimenti correnti	6.357.000,00	153.800,00	6.510.800,00	6.510.800,00	6.471.800,00	39.000,00	6.471.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.471.800,00
01.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	6.355.000,00	153.800,00	6.508.800,00	6.508.800,00	6.471.800,00	37.000,00	6.471.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.471.800,00
01.04.01.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	6.355.000,00	153.800,00	6.508.800,00	6.508.800,00	6.471.800,00	37.000,00	6.471.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.471.800,00
01.04.01.01.10 Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	4.780.000,00	0,00	4.780.000,00	4.780.000,00	4.780.000,00	0,00	4.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780.000,00
01.04.01.01.20 Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	1.540.000,00	153.800,00	1.693.800,00	1.693.800,00	1.691.800,00	2.000,00	1.691.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691.800,00
01.04.01.01.9 Trasferimenti correnti a altri enti centrali produttori di servizi economici	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02.03 - Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.02.03.1 Borse di studio	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	850.000,00	200.000,00	1.050.000,00	1.518.183,23	402.072,69	647.927,31	79.387,22	468.183,23	- 380.450,00	70.104,41	17.628,82	322.685,47	340.314,29	149.491,63
01.09.01 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	250.000,00	200.000,00	450.000,00	538.183,23	227.685,47	222.314,53	0,00	88.183,23	- 450,00	70.104,41	17.628,82	227.685,47	245.314,29	70.104,41
01.09.01.01 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	250.000,00	200.000,00	450.000,00	538.183,23	227.685,47	222.314,53	0,00	88.183,23	- 450,00	70.104,41	17.628,82	227.685,47	245.314,29	70.104,41
01.09.01.01.1 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori	250.000,00	200.000,00	450.000,00	538.183,23	227.685,47	222.314,53	0,00	88.183,23	- 450,00	70.104,41	17.628,82	227.685,47	245.314,29	70.104,41

A.G.C.M.

RENDICONTO 2020 - USCITE - RENDICONTO AL V° LIVELLO DEL PIANO FINANZIARIO (PF) DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO (PdC)

PIANO DEI CONTI - CLASSIFICAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO	SITUAZIONE DI BILANCIO				GESTIONE			RESIDUI						CASSA
	Stanziamenti iniziali	Saldo Variazioni	Stanziamento definitivo	Stanziamento di Cassa	Accertato/ Impegnato	Diff. tra stanz. def. e impegnato	Riscossioni/ Pagamenti in C/Competenza	Residuo iniziale	Variazioni in diminuzione	Pagato/ Riscosso	Anni prec. da incassare/ pagare	Residui 2020	Residui Totali	Riscossioni/ Pagamenti (Com+Res)
ruolo, convenzioni, ecc¿)														
01.09.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	600.000,00	0,00	600.000,00	980.000,00	174.387,22	425.612,78	79.387,22	380.000,00	- 380.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	79.387,22
01.09.99.04 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	100.000,00	0,00	100.000,00	480.000,00	95.300,00	4.700,00	300,00	380.000,00	- 380.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	300,00
01.09.99.04.1 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	100.000,00	0,00	100.000,00	480.000,00	95.300,00	4.700,00	300,00	380.000,00	- 380.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	300,00
01.09.99.05 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	79.087,22	420.912,78	79.087,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.087,22
01.09.99.05.1 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	79.087,22	420.912,78	79.087,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.087,22
01.10 - Altre spese correnti	104.942.000,00	9.730.917,10	114.672.917,10	9.796.389,85	206.779,09	114.466.138,01	191.890,09	20.389,85	- 0,02	20.389,83	0,00	14.889,00	14.889,00	212.279,92
01.10.01 - Fondi di riserva e altri accantonamenti	104.400.000,00	9.538.417,10	113.938.417,10	9.041.500,00	0,00	113.938.417,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01.01 - Fondo di riserva	104.400.000,00	9.538.417,10	113.938.417,10	9.041.500,00	0,00	113.938.417,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01.01.1 Fondi di riserva	104.400.000,00	9.538.417,10	113.938.417,10	9.041.500,00	0,00	113.938.417,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.04 - Premi di assicurazione	124.000,00	90.000,00	214.000,00	214.000,00	29.926,00	184.074,00	29.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.926,00
01.10.04.01 - Premi di assicurazione contro i danni	124.000,00	90.000,00	214.000,00	214.000,00	29.926,00	184.074,00	29.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.926,00
01.10.04.01.2 Premi di assicurazione su beni immobili	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	13.434,99	565,01	13.434,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.434,99
01.10.04.01.3 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	110.000,00	90.000,00	200.000,00	200.000,00	16.491,01	183.508,99	16.491,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.491,01
01.10.05 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.05.02 - Spese per risarcimento danni	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.05.02.1 Spese per risarcimento danni	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.	368.000,00	102.500,00	470.500,00	490.889,85	176.853,09	293.646,91	161.964,09	20.389,85	- 0,02	20.389,83	0,00	14.889,00	14.889,00	182.353,92
01.10.99.99 - Altre spese correnti n.a.c.	368.000,00	102.500,00	470.500,00	490.889,85	176.853,09	293.646,91	161.964,09	20.389,85	- 0,02	20.389,83	0,00	14.889,00	14.889,00	182.353,92
01.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	368.000,00	102.500,00	470.500,00	490.889,85	176.853,09	293.646,91	161.964,09	20.389,85	- 0,02	20.389,83	0,00	14.889,00	14.889,00	182.353,92
02 - Spese in conto capitale	2.897.000,00	1.719.000,00	4.616.000,00	4.739.769,66	1.589.474,42	3.026.525,58	1.525.668,40	123.769,66	- 6.628,39	117.020,56	120,71	63.806,02	63.926,73	1.642.688,96

A.G.C.M.

RENDICONTO 2020 - USCITE - RENDICONTO AL V° LIVELLO DEL PIANO FINANZIARIO (PF) DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO (PdC)

PIANO DEI CONTI - CLASSIFICAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO	SITUAZIONE DI BILANCIO				GESTIONE			RESIDUI						CASSA
	Stanziamenti iniziali	Saldo Variazioni	Stanziamento definitivo	Stanziamento di Cassa	Accertato/ Impegnato	Diff. tra stanz. def. e impegnato	Riscossioni/ Pagamenti in C/Competenza	Residuo iniziale	Variazioni in diminuzione	Pagato/ Riscosso	Anni prec. da incassare/ pagare	Residui 2020	Residui Totali	Riscossioni/ Pagamenti (Com+Res)
02.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.897.000,00	1.719.000,00	4.616.000,00	4.739.769,66	1.589.474,42	3.026.525,58	1.525.668,40	123.769,66	- 6.628,39	117.020,56	120,71	63.806,02	63.926,73	1.642.688,96
02.02.01 - Beni materiali	1.399.000,00	1.729.000,00	3.128.000,00	3.209.876,06	1.202.758,95	1.925.241,05	1.200.451,23	81.876,06	- 6.628,39	75.126,96	120,71	2.307,72	2.428,43	1.275.578,19
02.02.01.03 - Mobili e arredi	183.000,00	0,00	183.000,00	188.266,00	34.166,08	148.833,92	34.166,08	5.266,00	- 366,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	39.066,08
02.02.01.03.1 Mobili e arredi per ufficio	183.000,00	0,00	183.000,00	188.266,00	34.166,08	148.833,92	34.166,08	5.266,00	- 366,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	39.066,08
02.02.01.04 - Impianti e macchinari	145.000,00	225.000,00	370.000,00	370.000,00	130.333,17	239.666,83	130.333,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.333,17
02.02.01.04.1 Macchinari	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.2 Impianti	135.000,00	225.000,00	360.000,00	360.000,00	130.333,17	229.666,83	130.333,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.333,17
02.02.01.05 - Attrezzature	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.06 - Macchine per ufficio	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.06.1 Macchine per ufficio	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.07 - Hardware	896.000,00	1.154.000,00	2.050.000,00	2.119.995,25	966.340,02	1.083.659,98	966.130,67	69.995,25	- 941,94	69.053,31	0,00	209,35	209,35	1.035.183,98
02.02.01.07.1 Server	212.000,00	290.000,00	502.000,00	502.000,00	157.653,12	344.346,88	157.653,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.653,12
02.02.01.07.2 Postazioni di lavoro	29.000,00	361.000,00	390.000,00	390.000,00	177.144,00	212.856,00	177.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.144,00
02.02.01.07.3 Periferiche	45.000,00	0,00	45.000,00	55.739,90	2.478,13	42.521,87	2.478,13	10.739,90	0,00	10.739,90	0,00	0,00	0,00	13.218,03
02.02.01.07.4 Apparati di telecomunicazione	380.000,00	0,00	380.000,00	428.659,65	0,00	380.000,00	0,00	48.659,65	- 941,94	47.717,71	0,00	0,00	0,00	47.717,71
02.02.01.07.5 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	165.000,00	410.000,00	575.000,00	575.000,00	521.958,89	53.041,11	521.749,54	0,00	0,00	0,00	0,00	209,35	209,35	521.749,54
02.02.01.07.999 Hardware n.a.c.	65.000,00	93.000,00	158.000,00	168.595,70	107.105,88	50.894,12	107.105,88	10.595,70	0,00	10.595,70	0,00	0,00	0,00	117.701,58
02.02.01.09 - Beni immobili	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.09.19 Fabbricati ad uso strumentale	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A.G.C.M.

RENDICONTO 2020 - USCITE - RENDICONTO AL V° LIVELLO DEL PIANO FINANZIARIO (PF) DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO (PdC)

PIANO DEI CONTI - CLASSIFICAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO	SITUAZIONE DI BILANCIO				GESTIONE			RESIDUI						CASSA
	Stanziamenti iniziali	Saldo Variazioni	Stanziamento definitivo	Stanziamento di Cassa	Accertato/ Impegnato	Diff. tra stanz. def. e impegnato	Riscossioni/ Pagamenti in C/Competenza	Residuo iniziale	Variazioni in diminuzione	Pagato/ Riscosso	Anni prec. da incassare/ pagare	Residui 2020	Residui Totali	Riscossioni/ Pagamenti (Com+Res)
02.02.01.99 - Altri beni materiali	125.000,00	0,00	125.000,00	131.614,81	71.919,68	53.080,32	69.821,31	6.614,81	- 5.320,45	1.173,65	120,71	2.098,37	2.219,08	70.994,96
02.02.01.99.1 Materiale bibliografico	125.000,00	0,00	125.000,00	131.614,81	71.919,68	53.080,32	69.821,31	6.614,81	- 5.320,45	1.173,65	120,71	2.098,37	2.219,08	70.994,96
02.02.03 - Beni immateriali	1.498.000,00	- 10.000,00	1.488.000,00	1.529.893,60	386.715,47	1.101.284,53	325.217,17	41.893,60	0,00	41.893,60	0,00	61.498,30	61.498,30	367.110,77
02.02.03.02 - Software	1.498.000,00	- 240.000,00	1.258.000,00	1.299.893,60	379.236,52	878.763,48	317.738,22	41.893,60	0,00	41.893,60	0,00	61.498,30	61.498,30	359.631,82
02.02.03.02.1 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	1.392.000,00	- 300.000,00	1.092.000,00	1.132.385,92	378.058,00	713.942,00	316.559,70	40.385,92	0,00	40.385,92	0,00	61.498,30	61.498,30	356.945,62
02.02.03.02.2 Acquisto software	106.000,00	60.000,00	166.000,00	167.507,68	1.178,52	164.821,48	1.178,52	1.507,68	0,00	1.507,68	0,00	0,00	0,00	2.686,20
02.02.03.05 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	7.478,95	222.521,05	7.478,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.478,95
02.02.03.05.1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	7.478,95	222.521,05	7.478,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.478,95
07 - Uscite per conto terzi e partite di giro	52.695.000,00	- 648.362,72	52.046.637,28	5.155.000,00	23.606.123,01	28.440.514,27	23.605.908,41	0,00	0,00	0,00	0,00	214,60	214,60	23.605.908,41
07.01 - Uscite per partite di giro	52.680.000,00	- 648.362,72	52.031.637,28	5.140.000,00	23.594.911,69	28.436.725,59	23.594.911,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.594.911,69
07.01.01 - Versamenti di altre ritenute	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	951.876,42	1.248.123,58	951.876,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.876,42
07.01.01.02 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	951.876,42	1.248.123,58	951.876,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.876,42
07.01.01.02.1 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	951.876,42	1.248.123,58	951.876,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.876,42
07.01.02 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	17.470.000,00	0,00	17.470.000,00	0,00	14.316.305,44	3.153.694,56	14.316.305,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.316.305,44
07.01.02.01 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	12.350.000,00	0,00	12.350.000,00	0,00	10.976.821,03	1.373.178,97	10.976.821,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.976.821,03
07.01.02.01.1 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	12.350.000,00	0,00	12.350.000,00	0,00	10.976.821,03	1.373.178,97	10.976.821,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.976.821,03
07.01.02.02 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.770.000,00	0,00	4.770.000,00	0,00	3.205.452,42	1.564.547,58	3.205.452,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205.452,42
07.01.02.02.1 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.770.000,00	0,00	4.770.000,00	0,00	3.205.452,42	1.564.547,58	3.205.452,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205.452,42
07.01.02.99 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	134.031,99	215.968,01	134.031,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.031,99
07.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	134.031,99	215.968,01	134.031,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.031,99

A.G.C.M.

RENDICONTO 2020 - USCITE - RENDICONTO AL V° LIVELLO DEL PIANO FINANZIARIO (PF) DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO (PdC)

PIANO DEI CONTI - CLASSIFICAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO	SITUAZIONE DI BILANCIO				GESTIONE			RESIDUI						CASSA
	Stanziamenti iniziali	Saldo Variazioni	Stanziamento definitivo	Stanziamento di Cassa	Accertato/ Impegnato	Diff. tra stanz. def. e impegnato	Riscossioni/ Pagamenti in C/Competenza	Residuo iniziale	Variazioni in diminuzione	Pagato/ Riscosso	Anni prec. da incassare/ pagare	Residui 2020	Residui Totali	Riscossioni/ Pagamenti (Com+Res)
conto di terzi														
07.01.03 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	29.159,80	70.840,20	29.159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.159,80
07.01.03.01 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	26.871,80	53.128,20	26.871,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.871,80
07.01.03.01.1 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	26.871,80	53.128,20	26.871,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.871,80
07.01.03.02 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.288,00	17.712,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00
07.01.03.02.1 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.288,00	17.712,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00
07.01.99 - Altre uscite per partite di giro	32.910.000,00	- 648.362,72	32.261.637,28	5.140.000,00	8.297.570,03	23.964.067,25	8.297.570,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.297.570,03
07.01.99.01 - Spese non andate a buon fine	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	44.431,02	5.568,98	44.431,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.431,02
07.01.99.01.1 Spese non andate a buon fine	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	44.431,02	5.568,98	44.431,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.431,02
07.01.99.03 - Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	400,00	9.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
07.01.99.03.1 Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	400,00	9.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
07.01.99.99 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.	32.850.000,00	- 648.362,72	32.201.637,28	5.140.000,00	8.252.739,01	23.948.898,27	8.252.739,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.252.739,01
07.01.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.	32.850.000,00	- 648.362,72	32.201.637,28	5.140.000,00	8.252.739,01	23.948.898,27	8.252.739,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.252.739,01
07.02 - Uscite per conto terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	11.211,32	3.788,68	10.996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	214,60	214,60	10.996,72
07.02.04 - Depositi di/presso terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	11.211,32	3.788,68	10.996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	214,60	214,60	10.996,72
07.02.04.02 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	11.211,32	3.788,68	10.996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	214,60	214,60	10.996,72
07.02.04.02.1 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	11.211,32	3.788,68	10.996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	214,60	214,60	10.996,72

21A02688

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 (in *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 62 del 13 marzo 2021)**, coordinato con la legge di conversione 6 maggio 2021 n. 61** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 1)**, recante: «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

1. Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla ai sensi dell'articolo 1, comma 16-*septies*, lettera *d)*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, per la zona arancione di cui all'articolo 1, comma 16-*septies*, lettera *b)*, del decreto-legge n. 33 del 2020.

2. Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa di cui all'articolo 1, comma 16-*septies*, lettera *c)*, del decreto-legge n. 33 del 2020, si applicano anche nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 16-*bis*, del decreto-legge n. 33 del 2020, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile.

3. Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020:

a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

4. Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

5. Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa. Nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento di cui al comma 4, primo periodo.

6. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito del monitoraggio previsto dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020, comunicano giornalmente al Ministero della salute il numero dei tamponi eseguiti sulla popolazione. La cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 ne verifica l'adeguatezza e la congruità dal punto di vista quantitativo in relazione al livello di circolazione del virus in sede locale.

7. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020.

7-bis. *Nell'ambito delle ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, allo scopo di assicurare l'operatività del nuovo ospedale e centro di ricerca applicata "Mater Olbia", per la regione Sardegna, nel periodo 2021-2026, ai fini del rispetto dei parametri del numero di posti letto per mille abitanti previsti dall'articolo 15, comma 13, lettera* c)*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si tiene conto dei posti letto accreditati per tale struttura. La regione Sardegna assicura, mediante la trasmissione della necessaria documentazione al Ministero della salute, l'approvazione di un programma di riorganizzazione della rete ospedaliera il quale garantisca che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, i predetti parametri siano rispettati includendo nel computo dei posti letto anche quelli accreditati nella citata struttura.*

7-ter. *In considerazione di quanto previsto al comma 7-*bis *del presente articolo, all'articolo 4, comma 8-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".*

7-quater. *È consentito alla regione Sardegna riconoscere per un biennio al predetto ospedale "Mater Olbia" i costi di funzionamento, al netto dei ricavi ottenuti dalle prestazioni, nelle more della piena operatività della medesima struttura. La regione Sardegna assicura annualmente la copertura dei maggiori oneri nell'ambito del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il riconoscimento di cui al presente comma è effettuato in deroga all'articolo 8*-sexies *del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.*

7-quinquies. *Il Ministero della salute e la regione Sardegna assicurano il monitoraggio relativamente alle attività assistenziali poste in essere con l'ospedale e centro di ricerca applicata "Mater Olbia", alla qualità dell'offerta clinica, alla piena integrazione dell'ospedale con la rete sanitaria pubblica nonché al recupero della mobilità sanitaria passiva e alla mobilità sanitaria attiva realizzata. Il Ministero della salute redige annualmente una relazione sul monitoraggio effettuato ai sensi del presente comma e la trasmette alla regione Sardegna, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Camere .*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 16-*septies* del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74:

«Art. 1 *(Misure di contenimento della diffusione del COVID-19).* — Omissis

16-*septies*. Sono denominate:

a) "Zona bianca", le regioni, di cui al comma 16-*sexies*, nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso;

b) "Zona arancione", le regioni, di cui al comma 16-*quater*, nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2, con un livello di rischio almeno moderato, nonché le regioni, di cui al comma 16-*quinquies*, che, in presenza di un'analoga incidenza settimanale dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio alto;

c) "Zona rossa", le regioni, di cui al comma 16-*quater*, nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario almeno di tipo 3, con un livello di rischio almeno moderato;

d) "Zona gialla", le regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli indicati alle lettere *a)*, *b)* e *c)*.»

— Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35:

«Art. 2 *(Attuazione delle misure di contenimento).* — 1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato illustra preventivamente alle Camere il contenuto dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente comma, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati; ove ciò non sia possibile, per ragioni di urgenza connesse alla natura delle misure da adottare, riferisce alle Camere ai sensi del comma 5, secondo periodo. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2020.

2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con efficacia limitata fino a tale momento, in casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute le misure di cui all'articolo 1 possono essere adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'8 marzo 2020, n. 62 del 9 marzo 2020, n. 64 dell'11 marzo 2020 e n. 76 del 22 marzo 2020, come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.

4. Per gli atti adottati ai sensi del presente decreto i termini per il controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti adottati in attuazione del presente decreto, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-*bis*, 21-*ter* e 21-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate ai sensi del presente decreto.»

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 16-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74:

«Art. 1 *(Misure di contenimento della diffusione del COVID-19).* — Omissis

16-*bis*. Il Ministero della salute, con frequenza settimanale, pubblica nel proprio sito internet istituzionale e comunica ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 2 maggio 2020. Il Ministro della salute con propria ordinanza, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, può individuare, sulla base dei dati in possesso ed elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 in coerenza con il documento in materia di 'Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale', di cui all'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 4 novembre 2020, sentito altresì sui dati monitorati il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, una o più regioni nel cui territorio si manifesta un più elevato rischio epidemiologico e in cui, conseguentemente, si applicano le specifiche misure individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, aggiuntive rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale. Le ordinanze di cui al secondo periodo sono efficaci per un periodo minimo di quindici giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l'adozione di misure più rigorose, e vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei quali sono adottate, salva la possibilità di reiterazione. L'accertamento della permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o in uno scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta in ogni caso la nuova classificazione. Con ordinanza del Ministro della salute, adottata d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico certificato dalla cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, può essere in ogni momento
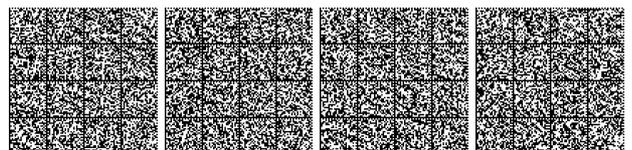
prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, l'esenzione dall'applicazione delle misure di cui al secondo periodo. I verbali del Comitato tecnico scientifico e della cabina di regia di cui al presente articolo sono pubblicati per estratto in relazione al monitoraggio dei dati nel sito internet istituzionale del Ministero della salute. Ferma restando l'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 5 novembre 2020, i dati sulla base dei quali la stessa è stata adottata sono pubblicati entro tre giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»

— Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35:

«Art. 1 *(Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19).* — 1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2021, termine dello stato di emergenza, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus.

2. Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure:

a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni. Ai soggetti con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, con disabilità intellettiva o sensoriale o con problematiche psichiatriche e comportamentali con necessità di supporto, certificate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è consentito uscire dall'ambiente domestico con un accompagnatore qualora ciò sia necessario al benessere psicofisico della persona e purché siano pienamente rispettate le condizioni di sicurezza sanitaria;

b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;

c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;

d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che entrano nel territorio nazionale da aree ubicate al di fuori del territorio italiano;

e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena, applicata dal sindaco quale autorità sanitaria locale, perché risultate positive al virus;

g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione o di assembramento in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;

h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;

h-*bis*) adozione di protocolli sanitari, d'intesa con la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, per la definizione delle misure necessarie ai fini dello svolgimento delle funzioni religiose in condizioni di sicurezza;

i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;

l) sospensione dei congressi, ad eccezione di quelli inerenti alle attività medico-scientifiche e di educazione continua in medicina (ECM), di ogni tipo di evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza;

m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, centri sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi;

n) limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico, garantendo comunque la possibilità di svolgere individualmente, ovvero con un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per le attività motorie, ludiche e ricreative;

o) possibilità di disporre o di demandare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione o la sospensione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale; in ogni caso, la prosecuzione del servizio di trasporto delle persone è consentita solo se il gestore predispone le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché dei corsi professionali e delle attività formative svolti da altri enti pubblici, anche territoriali e locali, e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;

q) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero;

r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;

t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive, ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario e sociosanitario, finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi;

u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio o all'ingrosso, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, e della ristorazione con consegna a domicilio ovvero con asporto, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste per le attività sia di confezionamento che di trasporto, con l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e con il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

z) limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
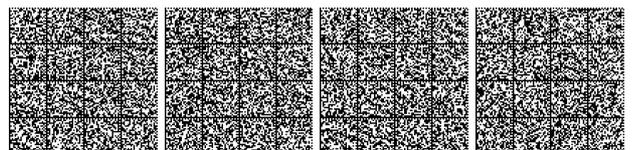
aa) limitazione o sospensione di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;

bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso (DEA/PS);

cc) divieto o limitazione dell'accesso di parenti e visitatori in strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per persone con disabilità o per anziani, autosufficienti e no, nonché istituti penitenziari e istituti penitenziari per minori; sospensione dei servizi nelle strutture semiresidenziali e residenziali per minori e per persone con disabilità o non autosufficienti, per persone con disturbi mentali e per persone con dipendenza patologica; sono in ogni caso garantiti gli incontri tra genitori e figli autorizzati dall'autorità giudiziaria, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie o, ove non possibile, in collegamento da remoto;

dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute;

ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;

ff) predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;

gg) previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;

hh) eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata a autorità pubbliche specificamente individuate;

hh-*bis*) obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:

1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

2) i bambini di età inferiore ai sei anni;

3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità

3. Per la durata dell'emergenza di cui al comma 1, può essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione in conseguenza dell'applicazione di misure di cui al presente articolo, ove ciò sia assolutamente necessario per assicurarne l'effettività e la pubblica utilità, con provvedimento del prefetto, assunto dopo avere sentito, senza formalità, le parti sociali interessate.»

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74:

«Art. 1 *(Misure di contenimento della diffusione del COVID-19).* — Omissis

16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative.»

— Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35:

«Art. 4 (Sanzioni e controlli). — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo la sanzione prevista dal primo periodo è aumentata fino a un terzo.

2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *i), m), p), u), v), z)* e *aa)*, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

3. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

4. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

5. In caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 1, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e)*, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.

7. Al primo comma dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000".

8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia, del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale ispettivo dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.»
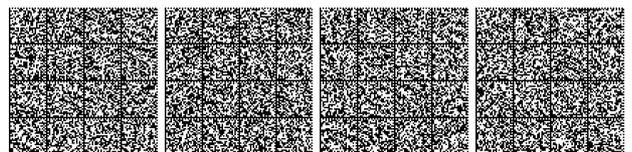
— Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:

«Art. 15 *(Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica).* — Omissis

13. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi:

a) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli importi e le connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e per tutta la durata dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012. Al fine di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza con specifico riferimento alle esigenze di inclusione sociale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario di cui alla presente lettera adottando misure alternative, purché assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario;

b) all'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento. Sulla base dei risultati della prima applicazione della presente disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2013 la individuazione dei dispositivi medici per le finalità della presente disposizione è effettuata dalla medesima Agenzia di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente a parametri di qualità, di standard tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle more della predetta individuazione resta ferma l'individuazione di dispositivi medici eventualmente già operata da parte della citata Agenzia. Le aziende sanitarie che abbiano proceduto alla rescissione del contratto, nelle more dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata o aziendale, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità dei beni e servizi indispensabili per garantire l'attività gestionale e assistenziale, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni più convenienti in ampliamento di contratto stipulato da altre aziende sanitarie mediante gare di appalto o forniture.";

b-*bis*) l'articolo 7-*bis* del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, è abrogato;

c) sulla base e nel rispetto degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera fissati, entro il 31 ottobre 2012, con regolamento approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché tenendo conto della mobilità interregionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, nel rispetto della riorganizzazione di servizi distrettuali e delle cure primarie finalizzate all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli standard europei, entro il 31 dicembre 2012, provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto è a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non inferiore al 50 per cento del totale dei posti letto da ridurre ed è conseguita esclusivamente attraverso la soppressione di unità operative complesse. Nelle singole regioni e province autonome, fino ad avvenuta realizzazione del processo di riduzione dei posti letto e delle corrispondenti unità operative complesse, è sospeso il conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi dell'articolo 15-*septies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Nell'ambito del processo di riduzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano operano una verifica, sotto il profilo assistenziale e gestionale, della funzionalità delle piccole strutture ospedaliere pubbliche, anche se funzionalmente e amministrativamente facenti parte di presidi ospedalieri articolati in più sedi, e promuovono l'ulteriore passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo l'assistenza residenziale e domiciliare;

c-*bis*) è favorita la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza, nell'ambito delle varie forme in cui questa è garantita, che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed extraospedaliere;

d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Il rispetto di quanto disposto alla presente lettera costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo al Servizio sanitario nazionale. Alla verifica del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005, sulla base dell'istruttoria congiunta effettuata dalla CONSIP e dall'Autorità nazionale anticorruzione. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione della CONSIP e dell'Autorità nazionale anticorruzione, secondo modalità condivise, tutte le informazioni necessarie alla verifica del predetto adempimento, sia con riferimento alla rispondenza delle centrali di committenza regionali alle disposizioni di cui all' articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sia con riferimento alle convenzioni e alle ulteriori forme di acquisto praticate dalle medesime centrali regionali;

d-*bis*) con la procedura di cui al quarto e quinto periodo della lettera *d)*, il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 effettua, in corso d'anno, un monitoraggio trimestrale del rispetto dell'adempimento di cui alla medesima lettera *d)*;

e) costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del SSN, ai sensi della vigente legislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara e dei contratti di global service e facility management in termini tali da specificare l'esatto ammontare delle singole prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture) e la loro incidenza percentuale relativamente all'importo complessivo dell'appalto. Alla verifica del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;

f) il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è rideterminato, per l'anno 2013 al valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,4 per cento;

f-*bis*) all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo il penultimo periodo è inserito il seguente: "Nelle aziende ospedaliere, nelle aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti del direttore sanitario di cui al presente articolo e del dirigente medico di cui all'articolo 4, comma 9, del presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto avente i requisiti di legge";
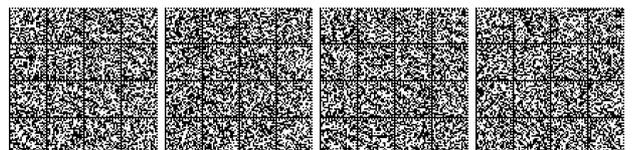
g) all'articolo 8-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

"1-*bis*. Il valore complessivo della remunerazione delle funzioni non può in ogni caso superare il 30 per cento del limite di remunerazione assegnato."»

— Si riporta l'articolo 4, comma 8-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021:

«Art. 4 *(Proroga di termini in materia di salute)*. — 8-*bis*. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come sostituito dall'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata al 31 dicembre 2023.»

— Si riporta l'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»:

«836. Dall'anno 2007 la regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.»

— Si riporta l'articolo 8-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»:

«Art. 8-*sexies (Remunerazione)*. — 1. Le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies* e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attività svolte nell'ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento. Ai fini della determinazione del finanziamento globale delle singole strutture, le funzioni assistenziali di cui al comma 2 sono remunerate in base al costo standard di produzione del programma di assistenza, mentre le attività di cui al comma 4 sono remunerate in base a tariffe predefinite per prestazione.

1-*bis*. Il valore complessivo della remunerazione delle funzioni non può in ogni caso superare il 30 per cento del limite di remunerazione assegnato.

2. Le regioni definiscono le funzioni assistenziali nell'ambito delle attività che rispondono alle seguenti caratteristiche generali:

a) programmi a forte integrazione fra assistenza ospedaliera e territoriale, sanitaria e sociale, con particolare riferimento alla assistenza per patologie croniche di lunga durata o recidivanti;

b) programmi di assistenza ad elevato grado di personalizzazione della prestazione o del servizio reso alla persona;

c) attività svolte nell'ambito della partecipazione a programmi di prevenzione;

d) programmi di assistenza a malattie rare;

e) attività con rilevanti costi di attesa, ivi compreso il sistema di allarme sanitario e di trasporto in emergenza, nonché il funzionamento della centrale operativa, di cui all'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 21 marzo 1992;

f) programmi sperimentali di assistenza;

g) programmi di trapianto di organo, di midollo osseo e di tessuto, ivi compresi il mantenimento e monitoraggio del donatore, l'espianto degli organi da cadavere, le attività di trasporto, il coordinamento e l'organizzazione della rete di prelievi e di trapianti, gli accertamenti preventivi sui donatori.

3. I criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima sono stabiliti con apposito decreto del Ministro della sanità, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sulla base di standard organizzativi e di costi unitari predefiniti dei fattori produttivi, tenendo conto, quando appropriato, del volume dell'attività svolta.

4. La remunerazione delle attività assistenziali diverse da quelle di cui al comma 2 è determinata in base a tariffe predefinite, limitatamente agli episodi di assistenza ospedaliera per acuti erogata in regime di degenza ordinaria e di day hospital, e alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, fatta eccezione per le attività rientranti nelle funzioni di cui al comma 3.

5. Il Ministro della sanità, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con apposito decreto individua i sistemi di classificazione che definiscono l'unità di prestazione o di servizio da remunerare e determina le tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità nell'uso delle risorse, anche in via alternativa, di:

a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario;

b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome;

c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.

Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali, nel rispetto del principio del perseguimento dell'efficienza e dei vincoli di bilancio derivanti dalle risorse programmate a livello nazionale e regionale, in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di attività, verificati in sede di accreditamento delle strutture stesse. Le tariffe massime di cui al presente comma sono assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è abrogato il decreto del Ministro della Sanità 15 aprile 1994, recante "Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1994.

6. Con la procedura di cui al comma 5, sono effettuati periodicamente la revisione del sistema di classificazione delle prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe, tenendo conto della definizione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza e delle relative previsioni di spesa, dell'innovazione tecnologica e organizzativa, nonché dell'andamento del costo dei principali fattori produttivi.

7. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, anche prevedendo il ricorso all'assistenza in forma indiretta.

8. Il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, con apposito decreto, definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza. Nell'ambito di tali criteri, le regioni possono stabilire specifiche intese e concordare politiche tariffarie, anche al fine di favorire il pieno utilizzo delle strutture e l'autosufficienza di ciascuna regione, nonché l'impiego efficiente delle strutture che esercitano funzioni a valenza interregionale e nazionale.»

Art. 1 - *bis*

Disposizioni in materia di visite alle persone detenute

1. Gli spostamenti per lo svolgimento dei colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i detenuti, gli internati e gli imputati ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dell'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n.121, sono consentiti anche in deroga alla normativa adottata al fine del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 quando i medesimi colloqui sono necessari per salvaguardare la salute fisica o psichica delle stesse persone detenute o internate.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà):

«Art. 18 *(Colloqui, corrispondenza e informazione).* — I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici.

I detenuti e gli internati hanno diritto di conferire con il difensore, fermo quanto previsto dall'articolo 104 del codice di procedura penale, sin dall'inizio dell'esecuzione della misura o della pena. Hanno altresì diritto di avere colloqui e corrispondenza con i garanti dei diritti dei detenuti.

I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia. I locali destinati ai colloqui con i familiari favoriscono, ove possibile, una dimensione riservata del colloquio e sono collocati preferibilmente in prossimità dell'ingresso dell'istituto. Particolare cura è dedicata ai colloqui con i minori di anni quattordici.

Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.

L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.

Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento.

I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione.

Ogni detenuto ha diritto a una libera informazione e di esprimere le proprie opinioni, anche usando gli strumenti di comunicazione disponibili e previsti dal regolamento.

L'informazione è garantita per mezzo dell'accesso a quotidiani e siti informativi con le cautele previste dal regolamento.

Salvo quanto disposto dall'articolo 18-*bis*, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i permessi di colloquio, le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica e agli altri tipi di comunicazione sono di competenza dell'autorità giudiziaria che procede individuata ai sensi dell'articolo 11, comma 4. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado provvede il direttore dell'istituto».

— Si riporta il testo dell'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà):

«Art. 37 *(Colloqui).* — 1. I colloqui dei condannati, degli internati e quelli degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado sono autorizzati dal direttore dell'istituto. I colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi sono autorizzati quando ricorrono ragionevoli motivi.

2. Per i colloqui con gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i richiedenti debbono presentare il permesso rilasciato dall'autorità giudiziaria che procede.

3. Le persone ammesse al colloquio sono identificate e, inoltre, sottoposte a controllo, con le modalità previste dal regolamento interno, al fine di garantire che non siano introdotti nell'istituto strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi.

4. Nel corso del colloquio deve essere mantenuto un comportamento corretto e tale da non recare disturbo ad altri. Il personale preposto al controllo sospende dal colloquio le persone che tengono comportamento scorretto o molesto, riferendone al direttore, il quale decide sulla esclusione.

5. I colloqui avvengono in locali interni senza mezzi divisori o in spazi all'aperto a ciò destinati. Quando sussistono ragioni sanitarie o di sicurezza, i colloqui avvengono in locali interni comuni muniti di mezzi divisori. La direzione può consentire che, per speciali motivi, il colloquio si svolga in locale distinto. In ogni caso, i colloqui si svolgono sotto il controllo a vista del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

6. Appositi locali sono destinati ai colloqui dei detenuti con i loro difensori.

7. Per i detenuti e gli internati infermi i colloqui possono avere luogo nell'infermeria.

8. I detenuti e gli internati usufruiscono di sei colloqui al mese. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-*bis* della legge e per i quali si applichi il divieto di benefici ivi previsto, il numero di colloqui non può essere superiore a quattro al mese.

9. Ai soggetti gravemente infermi, o quando il colloquio si svolge con prole di età inferiore a dieci anni ovvero quando ricorrano particolari circostanze, possono essere concessi colloqui anche fuori dei limiti stabiliti nel comma 8.

10. Il colloquio ha la durata massima di un'ora. In considerazione di eccezionali circostanze, è consentito di prolungare la durata del colloquio con i congiunti o i conviventi. Il colloquio con i congiunti o conviventi è comunque prolungato sino a due ore quando i medesimi risiedono in un comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto, se nella settimana precedente il detenuto o l'internato non ha fruito di alcun colloquio e se le esigenze e l'organizzazione dell'istituto lo consentono. A ciascun colloquio con il detenuto o con l'internato possono partecipare non più di tre persone. È consentito di derogare a tale norma quando si tratti di congiunti o conviventi.

11. Qualora risulti che i familiari non mantengono rapporti con il detenuto o l'internato, la direzione ne fa segnalazione al centro di servizio sociale per gli opportuni interventi.

12. Del colloquio, con l'indicazione degli estremi del permesso, si fa annotazione in apposito registro.

13. Nei confronti dei detenuti che svolgono attività lavorativa articolata su tutti i giorni feriali, è favorito lo svolgimento dei colloqui nei giorni festivi, ove possibile.»

— Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 (Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera *p)*, della legge 23 giugno 2017, n. 103)

«Art. 19 *(Colloqui e tutela dell'affettività).* — 1. Il detenuto ha diritto ad otto colloqui mensili, di cui almeno uno da svolgersi in un giorno festivo o prefestivo, con i congiunti e con le persone con cui sussiste un significativo legame affettivo. Ogni colloquio ha una durata non inferiore a sessanta minuti e non superiore a novanta. La durata massima di ciascuna conversazione telefonica mediante dispositivi, anche mobili, in dotazione dell'istituto, è di venti minuti. Salvo che ricorrano specifici motivi, il detenuto può usufruire di un numero di conversazioni telefoniche non inferiore a due e non superiore a tre a settimana. L'autorità giudiziaria può disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate per mezzo di idonee apparecchiature. E' sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati nell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. Per i detenuti privi di riferimenti socio-familiari sono favoriti colloqui con volontari autorizzati ad operare negli istituti penali per minorenni ed è assicurato un costante supporto psicologico.

3. Al fine di favorire le relazioni affettive, il detenuto può usufruire ogni mese di quattro visite prolungate della durata non inferiore a quattro ore e non superiore a sei ore, con una o più delle persone di cui al comma 1.

4. Le visite prolungate si svolgono in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico.

5. Il direttore dell'istituto verifica la sussistenza di eventuali divieti dell'autorità giudiziaria che impediscono i contatti con le persone indicate ai commi precedenti. Verifica altresì la sussistenza del legame affettivo, acquisendo le informazioni necessarie tramite l'ufficio del servizio sociale per i minorenni e dei servizi socio-sanitari territoriali.

6. Sono favorite le visite prolungate per i detenuti che non usufruiscono di permessi premio.»

Art. 2.

Lavoro agile, congedi *per genitori e bonus baby-sitting*

1. *Il lavoratore dipendente genitore di figlio minore di anni sedici*, alternativamente all'altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica *o educativa* in presen-

za del figlio, alla durata dell'infezione da *SARS-CoV-2* del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

1-bis. *Il beneficio di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto a entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con disturbi specifici dell'apprendimento riconosciuti ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, o con bisogni educativi speciali, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 dicembre 2012, in materia di strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica, in tutti i casi previsti dal comma 1 del presente articolo ovvero nel caso in cui figli frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.*

1-ter. *Ferma restando, per il pubblico impiego, la disciplina degli istituti del lavoro agile stabilita dai contratti collettivi nazionali, è riconosciuto al lavoratore che svolge l'attività in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. L'esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.*

2. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, *il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente* minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica *o educativa* in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da *SARS-CoV-2* del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. *Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall'età del figlio, per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Il congedo di cui al presente comma può essere fruito in forma giornaliera od oraria.*

3. Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 2, è riconosciuta in luogo della retribuzione, *nel limite* di spesa di cui al comma 8, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

4. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del *testo unico di cui al* decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021 *fino* alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica *o educativa* in presenza del figlio, di durata dell'infezione da *SARS-CoV-2* del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 2 con diritto all'indennità di cui al comma 3 e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

5. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, primo periodo, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

6. I lavoratori iscritti alla *Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico *e della polizia locale*, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, *appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale degli operatori socio-sanitari*, per i figli conviventi minori di anni 14, *possono chiedere* la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione *dei figli* ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al terzo periodo è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, *della* legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il bonus di cui al presente comma può essere fruito solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo di cui al comma 2 e comunque in alternativa alle misure di cui ai commi 1, 2, 3 *e 5*.

7. Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo di cui ai commi 2 e 5 oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire dell'astensione di cui ai commi 2 e 5, o del bonus di cui al comma 6, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui ai commi da 1 a 6.
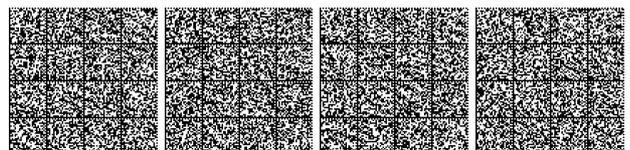
8. I benefici di cui ai commi da 2 a 7 sono riconosciuti nel limite dispesa di *299,3 milioni* di euro per l'anno 2021. Le modalità operative per accedere ai benefici di cui al presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede al monitoraggio del *rispetto del* limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga *il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa*, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

8-bis. *All'articolo 21*-ter*, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: «lavoratori dipendenti» sono inserite le seguenti: «pubblici e» e dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992, n. 104,» sono inserite le seguenti: «o figli con bisogni educativi speciali (BES),».*

9. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 10,2 milioni di euro per l'anno 2021.

10. Le misure di cui ai *commi 1, 1*-bis*, 2, 3*, 5, 6 e 7 si applicano fino al 30 giugno 2021.

11. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a *309,5 milioni* di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

12. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate):

«Art. 3 *(Soggetti aventi diritto)*. — 1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.».

— Il testo della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2010, n. 244.

— Si riportano gli l'articoli 23, 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53):

«Art. 23 *(Calcolo dell'indennità (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 16)*. — 1. Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadri settimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità.

2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice.

3. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per le indennità economiche di malattia.

4. Per retribuzione media globale giornaliera si intende l'importo che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo. Qualora le lavoratrici non abbiano svolto l'intero periodo lavorativo mensile per sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto per interruzione del rapporto stesso o per recente assunzione si applica quanto previsto al comma 5, lettera *c)*.

5. Nei confronti delle operaie dei settori non agricoli, per retribuzione media globale giornaliera s'intende:

a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per la effettuazione di ore di lavoro straordinario, l'orario medio effettivamente praticato superi le otto ore giornaliere, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti;

b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti dell'azienda o per particolari ragioni di carattere personale della lavoratrice, l'orario medio effettivamente praticato risulti inferiore a quello previsto dal contratto di lavoro della categoria, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal contratto stesso. Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano, nell'ambito di una settimana, un orario di lavoro identico per i primi cinque giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto giorno, l'orario giornaliero è quello che si ottiene dividendo per sei il numero complessivo delle ore settimanali contrattualmente stabilite;

c) in tutti gli altri casi, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso.».

«Art. 32 *(Congedo parentale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3))*. — 1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;

c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

1-*bis*. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.

1-*ter*. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione
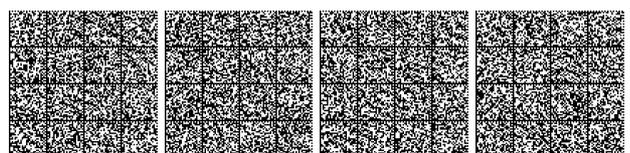
oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.

2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria. (41)

4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

4-*bis*. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.».

«Art. 33 *(Prolungamento del congedo (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 20)).* — 1. Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all'articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.

2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1.

3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

4. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell'articolo 32.».

— Si riporta l'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare):

«Art.2 *(Armonizzazione).*

(*Omissis*).

26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.».

— Si riporta l'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo)

«Art. 54-*bis (Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale).* — 1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro;

c-*bis*) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro.

2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:

a) le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia di cui al comma 10;

b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale di cui al comma 13;

b-*bis*) le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91.

7. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14, lettera *a)*, del presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20 del presente articolo, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;

b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;

d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera *b)*, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti, purché i prestatori stessi, all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica di cui al comma 9, autocertifichino la relativa condizione:

a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;

b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;

c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

8-*bis*. Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica di cui al comma 9, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

9. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata "piattaforma informatica INPS", che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso

un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esclusivamente ai fini dell'accesso al Libretto Famiglia di cui al comma 10, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

10. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettere *a)* e b-*bis*), può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS con le modalità di cui al comma 9 ovvero presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato "Libretto Famiglia", per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell'ambito di: *a)* piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; *b)* assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; *c)* insegnamento privato supplementare; c-*bis*) attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 23 agosto 2007, limitatamente alle società sportive di cui al comma 6, lettera b-*bis*), del presente articolo. Mediante il Libretto Famiglia, è erogato, secondo le modalità di cui al presente articolo, il contributo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera *b)*, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

11. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

12. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *a)*, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.

13. Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore, di cui ai commi 6, lettera *b)*, e 7, acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo di cui al comma 1, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi 14 e seguenti.

14. È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:

a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori;

b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;

c) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;

d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

15. Ai fini dell'attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera *b)*, versa, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma restando la responsabilità dell'utilizzatore, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 9, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. L'1 per cento degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali a favore dell'INPS.

16. La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.

17. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *b)*, è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni: *a)* i dati anagrafici e identificativi del prestatore; *b)* il luogo di svolgimento della prestazione; *c)* l'oggetto della prestazione; *d)* la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se si tratta di imprenditore agricolo, di azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o di ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni; *e)* il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera *d)* del presente comma. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.

18. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *b)*, è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi nel termine di cui al comma 19.

19. Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell'ambito del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale nel corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di cui al comma 6, lettera *a)*, e al comma 6, lettera *b)*, al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore. A richiesta del prestatore espressa all'atto della registrazione nella piattaforma informatica INPS, invece che con le modalità indicate al primo periodo, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è divenuta irrevocabile, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS, stampato dall'utilizzatore e consegnato al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 9, l'INPS provvede altresì all'accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.

20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1, lettera *c)*, o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera *c)*, e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione del comma 14 da parte dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

21. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo.».

— Si riporta l'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *e)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107):

«Art. 2 *(Organizzazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione)*. — 1. Nella loro autonomia e specificità i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia costituiscono, ciascuno in base alle proprie caratteristiche funzionali, la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per la completa attuazione delle finalità previste all'articolo 1.

2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione accoglie le bambine e i bambini in base all'età ed è costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie.

3. I servizi educativi per l'infanzia sono articolati in:

a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di età e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze. Presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacità ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in continuità con la scuola dell'infanzia;

b) sezioni primavera, di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di età e favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a sei anni di età. Esse rispondono a specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con modalità adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle bambine e dei bambini nella fascia di età considerata. Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia;

c) servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Essi si distinguono in:

1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di età affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;

2. centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;

3. servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno o più educatori in modo continuativo.

4. I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato.

5. La scuola dell'infanzia, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, assume una funzione strategica nel Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in continuità con i servizi educativi per l'infanzia e con il primo ciclo di istruzione. Essa, nell'ambito dell'assetto ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme sull'autonomia scolastica e sulla parità scolastica, tenuto conto delle vigenti Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, accoglie le bambine e i bambini di età compresa tra i tre ed i sei anni.».

— Si riporta l'articolo 1, comma 355 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019)

«355. Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2016, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, è attribuito, un buono di importo pari a 1.000 euro su base annua, parametrato a undici mensilità, per gli anni 2017 e 2018, elevato a 1.500 euro su base annua a decorrere dall'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020, il buono di cui al primo periodo è comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro; l'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022 può essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa programmato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al sesto periodo del presente comma. Il buono è corrisposto dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private. Il beneficio di cui ai primi tre periodi del presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019, 520 milioni di euro per l'anno 2020, 530 milioni di euro per l'anno 2021, 541 milioni di euro per l'anno 2022, 552 milioni di euro per l'anno 2023, 563 milioni di euro per l'anno 2024, 574 milioni di euro per l'anno 2025, 585 milioni di euro per l'anno 2026, 597 milioni di euro per l'anno 2027, 609 milioni di euro per l'anno 2028 e 621 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma inviando relazioni mensili alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio di cui al presente comma. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; il beneficio di cui al presente comma non è altresì fruibile contestualmente con il beneficio di cui ai commi 356 e 357 del presente articolo.».

— Si riporta l'articolo 21-*ter*, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dalla presente legge: (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia)

«Art. 21-*ter (Lavoro agile per genitori con figli con disabilità)*. — 1. Fino al 30 giugno 2021, i genitori lavoratori dipendenti "pubblici e" privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, "o figli con bisogni educativi speciali (BES)," a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.».

Art. 2 - *bis*

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento *di cui al comma 2*, lettera *a)*, sono determinati nel limite massimo di 0,14 milioni di euro per l'anno 2021, 0,76 milioni di

euro nel 2022, 1,07 milioni di euro nel 2023, 1,37 milioni di euro nel 2024, 1,62 milioni di euro nel 2025, 2 milioni di euro nel 2026, 2,28 milioni di euro per l'anno 2027, 2,67 milioni di euro nel 2028, 2,87 milioni di euro nel 2029, 3,18 milioni di euro nel 2030 e 3,63 milioni di euro annui a decorrere dal 2031, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di *indebitamento netto, a* 1,15 milioni di euro per l'anno 2023, 1,54 milioni di euro per l'anno 2024, 1,85 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2,59 milioni di euro per l'anno 2027, 2,9 milioni di euro per l'anno 2028, 3,19 milioni di euro per l'anno 2029, 3,48 milioni di euro per l'anno 2030 e 3,84 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 11 e dal comma 1 del presente articolo, pari a *309,64 milioni* di euro per l'anno 2021, 0,76 milioni di euro nel 2022, 1,07 milioni di euro nel 2023, 1,37 milioni di euro nel 2024, 1,62 milioni di euro nel 2025, 2 milioni di euro nel 2026, 2,28 milioni di euro per l'anno 2027, 2,67 milioni di euro nel 2028, 2,87milioni di euro nel 2029, 3,18 milioni di euro nel 2030 e 3,63 milioni di euro annui a decorrere dal 2031, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di *indebitamento netto, a* 1,15 milioni di euro per l'anno 2023, 1,54 milioni di euro per l'anno 2024, 1,85 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2,59 milioni di euro per l'anno 2027, 2,9 milioni di euro per l'anno 2028, 3,19 milioni di euro per l'anno 2029, 3,48 milioni di euro per l'anno 2030 e 3,84 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede:

a) quanto a 293,14 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, 230,6 milioni di euro in termini di fabbisogno e 230,57 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2021 e, in termini di saldo netto da finanziare *e fabbisogno, a* 0,76 milioni di euro nel 2022, 1,07 milioni di euro nel 2023, 1,37 milioni di euro nel 2024, 1,62 milioni di euro nel 2025, 2 milioni di euro nel 2026, 2,28 milioni di euro per l'anno 2027, 2,67 milioni di euro nel 2028, 2,87 milioni di euro nel 2029, 3,18 milioni di euro nel 2030 e 3,63 milioni di euro annui a decorrere dal 2031 e, in termini di indebitamento netto, 0,66 milioni di euro nel 2022, 1,15 milioni di euro per l'anno 2023, 1,54 milioni di euro per l'anno 2024, 1,85 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2,59 milioni di euro per l'anno 2027, 2,9 milioni di euro per l'anno 2028, 3,19 milioni di euro per l'anno 2029, 3,48 milioni di euro per l'anno 2030 e 3,84 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 gennaio 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

b) quanto a 4,94 milioni di euro in termini di indebitamento netto e *fabbisogno per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo* delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2, comma 9;

b-bis*) quanto a 16,5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 12,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 4 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.*

3. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto.

4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente *decreto,* il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

– Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione):

«Art. 6 *(Eventi eccezionali e scostamenti dall'obiettivo programmatico strutturale).* – 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, scostamenti temporanei del saldo strutturale dall'obiettivo programmatico sono consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali.

2. Ai fini della presente legge, per eventi eccezionali, da individuare in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, si intendono:

a) periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea;

b) eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese.

3. Il Governo, qualora, al fine di fronteggiare gli eventi di cui al comma 2, ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico, sentita la Commissione europea, presenta alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, nonché una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento, stabilisca le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico, commisurandone la durata alla gravità degli eventi di cui al comma 2. Il piano di rientro è attuato a decorrere dall'esercizio successivo a quelli per i quali è autorizzato lo scostamento per gli eventi di cui al comma 2, tenendo conto dell'andamento del ciclo economico. La deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo scostamento e approva il piano di rientro è adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

4. Le risorse eventualmente reperite sul mercato ai sensi del comma 3 possono essere utilizzate esclusivamente per le finalità indicate nella richiesta di cui al medesimo comma.

5. Il piano di rientro può essere aggiornato con le modalità di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda apportarvi modifiche.

6. Le procedure di cui al comma 3 si applicano altresì qualora il Governo intenda ricorrere all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie al fine di fronteggiare gli eventi straordinari di cui al comma 2, lettera *b).*».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO 1

(articolo 3)

«Allegato 1

(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI			
- COMPETENZA -			
Descrizione risultato differenziale	*2021*	*2022*	*2023*
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-196.357	-157.001	-138.501
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	483.592	431.298	493.551
- CASSA -			
Descrizione risultato differenziale	*2021*	*2022*	*2023*
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-279.500	-208.501	-198.001
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	566.865	482.798	553.051
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

».

21A02906
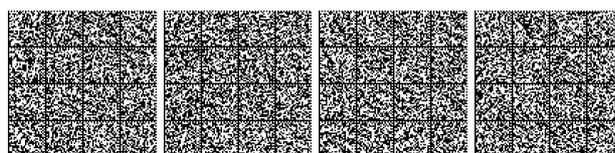
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Letrozolo Aurobindo Italia»

Estratto determina n. 472/2021 del 28 aprile 2021

Medicinale: LETROZOLO AUROBINDO ITALIA.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l.

Confezioni:

«2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDCAL - A.I.C. n. 049121015 (in base 10);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDCAL - A.I.C. n. 049121027 (in base 10);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049121039 (in base 10);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049121041 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

principio attivo: ogni compressa rivestita con film contiene 2,5 mg di letrozolo;

eccipienti:

nucleo della compressa:

lattosio monoidrato;

cellulosa microcristallina;

sodio amido glicolato (tipo *A)*;

amido di mais;

silice colloidale anidra;

magnesio stearato;

rivestimento della compressa:

ipromellosa 2910;

ossido di ferro giallo E172;

titanio biossido E171;

macrogol 3350;

talco.

Officine di produzione:

produttore del principio attivo: Sun pharmaceutical industries Ltd - A-7/A-8, M.I.D.C Industrial Area, Ahmednagar, Maharashtra, 414 111, India;

produttore del prodotto finito (divisi per fasi di produzione come di seguito):

produzione: Eugia pharma specialities limited - Survey no. 550, 551 & 552, District Medchal, Kolthur Village, Shameerpet Mandal, Medchal - Malkajgiri, Telangana, 500101, India;

confezionamento primario e secondario:

Eugia pharma specialities limited survey no. 550, 551 & 552, District Medchal, Kolthur Village, Shameerpet Mandal, Medchal - Malkajgiri, Telangana, 500101, India;

Laboratoires BTT-Erstein ZI de Krafft, Erstein 67150, Francia;

Klocke verpackungs-service GmbH Max-Becker-Str. 6, Weingarten, Baden-Württenberg, 76356, Germania;

confezionamento secondario:

Prestige promotion verkaufsförderung & Werbeservice GmbH Lindigstraße, 6, 63801 Kleinostheim, Germania;

Alloga logística España, S.L. Avda. De la Industria, n. 1025, Polígono Industrial de «Antonio del Rincón», Borox, Toledo, 45222, Spagna;

controllo di qualità: Idifarma desarrollo farmaceutico, S.L Poligono Mocholi, C/ Noain, n. I de Noain, Navarra, 31110 Spagna;

rilascio dei lotti:

APL Swift Services (Malta) Limited HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000, Malta;

Generis farmacêutica, S.A. Rua João de Deus, 19, Venda *Nova*, 2700-487 Amadora, Portogallo;

Arrow generiques S.A.S. 26 Avenue Tony Garnier, 69007 Lione, Francia;

Idifarma desarrollo farmaceutico, S.L Poligono Mocholi, C/ Noain, n. I de Noain, Navarra, 31110 Spagna.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento adiuvante del carcinoma mammario invasivo in fase precoce in donne in postmenopausa con stato recettoriale ormonale positivo;

trattamento adiuvante prolungato del carcinoma mammario ormonosensibile invasivo in donne in postmenopausa dopo trattamento adiuvante *standard* con tamoxifene della durata di cinque anni;

trattamento di prima linea del carcinoma mammario ormonosensibile, in fase avanzata, in donne in postmenopausa;

trattamento del carcinoma mammario in fase avanzata in donne in postmenopausa naturale o artificialmente indotta, dopo ripresa o progressione della malattia che siano state trattate in precedenza con antiestrogeni;

trattamento neoadiuvante in donne in postmenopausa con carcinoma mammario con stato recettoriale ormonale positivo, HER-2 negativo, nei casi in cui la chemioterapia non è possibile e un immediato intervento chirurgico non è indicato.

L'efficacia non è stata dimostrata nelle pazienti con carcinoma mammario stato recettoriale ormonale negativo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDCAL - A.I.C. n. 049121015 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 39,03;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 73,20.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Letrozolo Aurobindo Italia» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Letrozolo Aurobindo Italia» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A02680

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lamivudina Aurobindo Italia»

Estratto determina n. 469/2021 del 28 aprile 2021

Medicinale: LAMIVUDINA AUROBINDO ITALIA.

Titolare A.I.C.: Aurobindo pharma (Italia) S.r.l.

Confezioni:

«100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse PVC-AL - A.I.C. n. 049113018 (in base 10);

«100 mg compresse rivestite con film» 84 compresse PVC-AL - A.I.C. n. 049113020 (in base 10).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

principio attivo: lamivudina;

eccipienti:

nucleo della compressa:

cellulosa microcristallina (grado 101 e 102);

sodio amido glicolato (tipo *A)*;

magnesio stearato;

rivestimento della compressa:

ipromellosa 2910;

macrogol 400;

titanio diossido (E171);

polisorbato 80;

ossido di ferro giallo (E172);

ossido di ferro rosso (E172).

Officine di produzione:

produttore del principio attivo: Aurobindo pharma limited - Unit XI Survey No. 61-66, I.D.A., Ranasthalam Mandal, Srikakulam District, Pydibhimavaram Village, Andhra Pradesh, 532 409 - India;

produttore del prodotto finito (divisi per fasi di produzione come di seguito):

produzione: Aurobindo pharma limited - Unit VII Special Economic Zone, TSIIC, Plot No. S1, Sy. Nos., 411/P, 425/P, 434/P, 435/P *and* 458/P, Green Industrial Park, Jadcherla Mandal, Mahabubnagar District, Polepally Village, Telangana State, 509302 – India;

confezionamento primario e secondario:

Generis farmacêutica, S.A. Rua João de Deus, 19 2700-487 Amadora Portogallo;

Aurobindo pharma limited - Unit VII Special Economic Zone, TSIIC, Plot No. S1, Sy. Nos., 411/P, 425/P, 434/P, 435/P *and* 458/P, Green Industrial Park, Jadcherla Mandal, Mahabubnagar District, Polepally Village, Telangana State, 509302 – India;

confezionamento secondario:

APL Swift Services (Malta) Ltd HF26, Hal Far Industrial Estate Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000 Malta;

Stradis-Reims 29 rue Leon Faucher, Reims, 51100 – Francia;

Movianto Deutschland GmbH In der Vogelsbach 1, Neunkirchen, 66540 Germania;

Prestige promotion Verkaufsföerderung & Werbeservice GmbH Lindigstrasse 6, Kleinostheim, Bayern, 63801 – Germania;

DHL Supply Chain (Italy) SPA - viale Delle Industrie n. 2 - 20090 Settala (MI) – Italia;

Depo-Pack S.N.C. di Del Deo Silvio e C. - via Morandi n. 28 - 21047 Saronno (VA) – Italia;

Prestige promotionVerkaufsförderung & Werbeservice GmbH - lndustriegebiet Sud D 6 63755, Alzenau – Germania;

Next Pharma Logistics GmbH Eichenbusch 1, Werne, 59368 – Germania;

controllo di qualità:

controllo lotti:

APL Swift services (Malta) Ltd HF26, Hal Far Industrial Estate Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000 – Malta;

Generis farmacêutica, S.A., Rua João de Deus, 19 2700-487 Amadora Portogallo;

rilascio dei lotti:

APL Swift services (Malta) Ltd HF26, Hal Far Industrial Estate Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000 – Malta;

Generis farmacêutica, S.A., Rua João de Deus, 19 2700 - 487 Amadora Portogallo;

Arrow génériques 26 avenue Tony Garnier Lyon, 69007 – Francia.

Indicazioni terapeutiche:

«Lamivudina Aurobindo Italia» è indicato per il trattamento dell'epatite B cronica nei pazienti adulti con:

malattia epatica compensata con evidenza di attiva replicazione virale, livelli sierici di alanina aminotransferasi (ALT) persistentemente elevati ed evidenza istologica di infiammazione attiva del fegato e/o fibrosi. L'inizio del trattamento con lamivudina deve essere considerato solo quando non sia disponibile o appropriato l'impiego di un agente antivirale alternativo con una maggiore barriera genetica alla resistenza;

malattia epatica scompensata in associazione con un secondo agente senza resistenza crociata a lamivudina.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse PVC-AL - A.I.C. n. 049113018 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 33,79;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 63,38.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha

efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Lamivudina Aurobindo Italia» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determina 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lamivudina Aurobindo Italia» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A02681

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Koleklin»

Estratto determina n. 465/2021 del 28 aprile 2021

Medicinale: KOLEKLIN.

Titolare A.I.C.: SO.SE.Pharm S.r.l.

Confezioni:

«5 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL – A.I.C. n. 045194014 (in base 10);

«10 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister OPA/ AL/PVC-AL – A.I.C. n. 045194026 (in base 10);

«20 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL – A.I.C. n. 045194038 (in base 10);

«40 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL – A.I.C. n. 045194040 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: tre anni.

Condizioni particolari di conservazione: non conservare a temperatura superiore ai 30° C.

Composizione:

principio attivo: 5, 10, 20 e 40 mg di rosuvastatina;

eccipienti:

compressa da 5 mg: calcio idrogeno fosfato diidrato, cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, crospovidone, magnesio stearato;

soluzione di rivestimento: Opadry II 32K520157 *Yellow*: ipromellosa HPMC (E464), lattosio monoidrato, biossido di titanio (E171), triacetina, ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro rosso (E172);

compressa da 10 mg: calcio idrogeno fosfato diidrato, cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, crospovidone, magnesio stearato;

soluzione di rivestimento: Opadry II 32K540093 *Pink*: ipromellosa HPMC (E464), lattosio monoidrato, biossido di titanio (E171), triacetina, ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro rosso (E172);

compressa da 20 mg: calcio idrogeno fosfato diidrato, cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, crospovidone, magnesio stearato;

soluzione di rivestimento: Opadry II 32K540093 *Pink*: ipromellosa HPMC (E464), lattosio monoidrato, biossido di titanio (E171), triacetina, ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro rosso (E172);

compressa da 40 mg: calcio idrogeno fosfato diidrato, cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, crospovidone, magnesio stearato;

soluzione di rivestimento: Opadry II 32K540093 *Pink*: ipromellosa HPMC (E464), lattosio monoidrato, biossido di titanio (E171), triacetina, ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro rosso (E172).

Produttore/i del principio attivo:

Biocon Limited 20th KM Hosur Road, Electronics City, Bangalore 560 100, Karnataka India;

Biocon Limited Plot No. 213 - 215, I.D.A Phase-II, Pashamylaram, Medak Dist., Telangana 502 307, India.

Produttore/i del prodotto finito:

produzione, confezionamento primario e secondario: Recipharm Pharmaservices Pvt. Ltd. 34th km, Tumkur Road, Village-Teppada Begur, Nelamangala, Bangalore Rural 562123, India;

controllo e rilascio dei lotti: Special Product's Line via Fratta Rotonda Vado Largo n. 1 - 03012 Anagni (FR) - Italia.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dell'ipercolesterolemia:

adulti, adolescenti e bambini di sei anni di età e più grandi con ipercolesterolemia primaria (tipo IIa, inclusa l'ipercolesterolemia familiare di tipo eterozigote) o dislipidemia mista (tipo *IIb)* in aggiunta alla dieta quando la risposta a quest'ultima e ad altri trattamenti non farmacologici (es. esercizio fisico, riduzione ponderale) risulta essere inadeguata;

ipercolesterolemia familiare di tipo omozigote, in aggiunta alla dieta e ad altri trattamenti ipolipemizzanti (ad esempio LDL aferesi) o quando tali trattamenti non risultano appropriati.
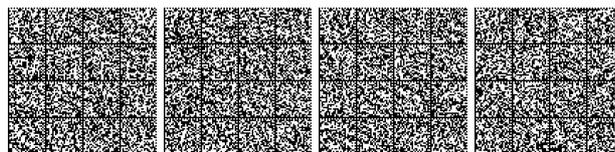
prevenzione degli eventi cardiovascolari: prevenzione di eventi cardiovascolari maggiori in pazienti ritenuti ad alto rischio di insorgenza di un primo evento cardiovascolare, come terapia aggiuntiva alla correzione di altri fattori di rischio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«5 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL – A.I.C. n. 045194014 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,51;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,58;

nota AIFA: 13.

Confezione:

«10 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL – A.I.C. n. 045194026 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,27;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8,00;

nota AIFA: 13.

Confezione:

«20 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL – A.I.C. n. 045194038 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6,45;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 12,10;

nota AIFA: 13.

Confezione:

«40 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL – A.I.C. n. 045194040 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6,72;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 12,60;

nota AIFA: 13.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Koleklin» (rosuvastatina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Koleklin» (rosuvastatina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico, è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano ad indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A02682

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cabazitaxel Dr. Reddy's»

Estratto determina n. 536/2021 del 28 aprile 2021

Medicinale: CABAZITAXEL DR. REDDY'S.

Titolare A.I.C.: Dr. Reddy's S.r.l.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CABAZITAXEL DR. REDDY'S (cabazitaxel) nelle forme, confezioni ed alle condizioni di seguito specificate:

Titolare A.I.C.: Dott. Reddy's S.r.l..

Confezione:

«60 mg concentrato e solvente per soluzione per infusione» - 1 flaconcino di concentrato in vetro da 15 ml + 1 flaconcino di solvente in vetro da 15 ml - A.I.C. n. 048763015 (in base 10).

Forma farmaceutica:concentrato e solvente per soluzione per infusione (concentrato sterile).

Validità prodotto integro: tre anni.

Condizioni particolari di conservazione: non conservare in frigorifero.

Composizione:

principio attivo: 1 ml di concentrato contiene 40 mg di cabazitaxel;

ogni flaconcino di 1,5 ml (valore nominale) di concentrato contiene 60 mg di cabazitaxel;

dopo diluizione iniziale con l'intero solvente, ogni ml di soluzione contiene 10 mg di cabazitaxel;

eccipienti: concentrato, polisorbato 80, acido citrico, solvente, etanolo 96%, acqua per preparazioni iniettabili.

Officine di produzione:

produzione del principio attivo:

Dr. Reddy's laboratories limited - Chemical technical operations - Unit VI, APIIC Industrial Estate, Pydibhimavaram, Ranasthalam Mandal, Srikakulam District, Andhra Pradesh, 532409, India.

produttore del prodotto finito:

Dr. Reddy's laboratories Ltd., Formulation Unit - VII, Plot No. P1 to P9, Phase III, Duvvada, VSEZ, Visakhapatnam, Andhra Pradesh, 530046, India.

confezionamento primario e secondario:

Dr. Reddy's Laboratories Ltd., Formulation Unit – VII, Plot No. P1 to P9, Phase III, Duvvada, VSEZ, Visakhapatnam, Andhra Pradesh, 530046, India.
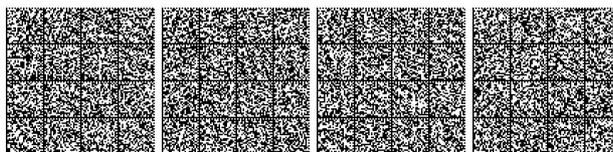
confezionamento secondario:

Prestige Promotion Verkaufsfoerderung & Werbeservice GmbH - Lindigstr. 6, Kleinostheim, 63801, Germania;

Pharbil Waltrop GmbH - Im Wirrigen 25, Waltrop, 45731, Germania;

Depo Pack S.n.c. di Del Deo Silvio & C. - Via G. Morandi, 28, Saronno (VA), 21047, Italia;

Next Pharma logistics GmbH - Eichenbusch 1, Werne, 59368, Germania;

Alloga France - Pole Jules Verne, 20 avenue de l'Etoila du Sud, Zl la Croix de Fer, Glisy, 80440, Francia;

Alloga Logistica España S.L. - Avda. de la Industria, n. 1025, Polígono Industrial de «Antonio del Rincón», Borox, Toledo, 45222, Spagna;

STM Pharma Pro S.r.l - via Abruzzi S.n.c. (loc. Grezzago), Grezzago, Milano, 20056, Italia.

controllo di qualità:

Wessling GmbH, Johann-Krane-Weg 42, Münster, 48149, Germania;

Dr. Reddy's laboratories Ltd., FTO Unit – VII, Plot No. P1 to P9, Phase III, Duvvada, VSEZ, Visakhapatnam, Andhra Pradesh, 530046, India.

rilascio dei lotti:

Betapharm Arzneimittel GmbH - Kobelweg 95, Augsburg, 86156, Germania.

Indicazioni terapeutiche: «Cabazitaxel Dr. Reddy's» in associazione con prednisone o prednisolone è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma prostatico metastatico resistente alla castrazione precedentemente trattato con un regime contenente docetaxel.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «60 mg concentrato e solvente per soluzione per infusione» - 1 flaconcino di concentrato in vetro da 15 ml + 1 flaconcino di solvente in vetro da 15 ml - A.I.C. n. 048763015 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 3.005,20;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.959,78.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, le confezioni del medicinale «Cabazitaxel DR. Reddy's» (cabazitaxel) sono classificate, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni e integrazioni, denominata classe «C(nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Cabazitaxel DR. Reddy's» (cabazitaxel) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A02683

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amoxicillina e Acido Clavulanico EG Stada».

Estratto determina n. 460/2021 del 28 aprile 2021

Titolare A.I.C.: EG S.p.a..

Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO EG STADA.

Confezione:

«Bambini 400 mg/57 mg/5 ml polvere per sospensione orale» - 1 flacone in vetro da 35 ml con cucchiaio dosatore - A.I.C. n. 042173070 (in base 10);

«Bambini 400 mg/57 mg/5 ml polvere per sospensione orale» - 1 flacone in vetro da 70 ml con cucchiaio dosatore - A.I.C. n. 042173094 (in base 10);

«Bambini 400 mg/57 mg/5 ml polvere per sospensione orale» - 1 flacone in vetro da 140 ml con cucchiaio dosatore - A.I.C. n. 042173118 (in base 10);

«Bambini 400 mg/57 mg/5 ml polvere per sospensione orale» - 1 flacone in vetro da 35 ml con siringa dosatrice - A.I.C. n. 042173082 (in base 10);

«Bambini 400 mg/57 mg/5 ml polvere per sospensione orale» - 1 flacone in vetro da 70 ml con siringa dosatrice - A.I.C. n. 042173106 (in base 10);

«Bambini 400 mg/57 mg/5 ml polvere per sospensione orale» - 1 flacone in vetro da 140 ml con siringa dosatrice - A.I.C. n. 042173120 (in base 10).

Forma farmaceutica: polvere per sospensione orale.

Validità prodotto integro:

polvere secca: due anni;

sospensione ricostituita: sette giorni;

dopo ricostituzione la sospensione orale va mantenuta tra 2 e 8° C (ma non congelare) fino a sette giorni.

Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.

Composizione:

principio attivo: amoxicillina e acido clavulanico;

eccipienti: silice colloidale anidra, gomma xantano, aroma fragola, crospovidone, aspartame (E951), carmellosa sodica, biossido di silicio.

Officine di produzione:

Produttore/i del principio attivo
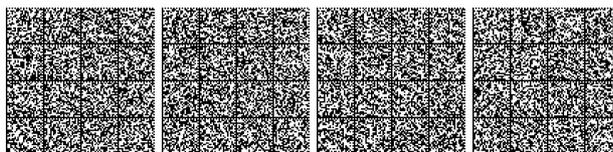
amoxicillina tridrato:

Sandoz industrial Products S.A. - Ctra. Granollers - Cardedeu C-251, Km 4 - Les Franqueses Del Vallès, 08520 Barcelona - Spagna

e

Sandoz GmbH - Biochemiestraße 10 - Kundl - 6250 - Austria

potassio clavulanato:

Lek Pharmaceuticals D.D. - Trimlini 2D - Lendava - 9220 - Slovenia

Produttore/i del prodotto finito

Produzione:

Sandoz GmbH - Biochemiestraße 10 - Kundl - 6250 - Austria

Confezionamento primario e secondario:

Sandoz GmbH - Biochemiestraße 10 - Kundl - 6250 – Austria

Siti ulteriori per il confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. - via A. Biasini 26 - Soresina (CR) - 26015 - Italia;

SCF S.r.l - via F. Barbarossa 7 - 26824 Cavenago D'Adda - Lodi - Italia;

Controllo di qualità:

Sandoz GmbH - Biochemiestraße 10 - Kundl - 6250 - Austria

Rilascio dei lotti:

Sandoz GmbH - Biochemiestraße 10 - Kundl - 6250 - Austria

Indicazioni terapeutiche:

«Amoxicillina e Acido Clavulanico Eg Stada» è indicato nel trattamento delle seguenti infezioni negli adulti e nei bambini:

sinusiti batteriche acute (diagnosticate in modo adeguato);

otite media acuta;

esacerbazioni acute di bronchiti croniche (diagnosticate in modo adeguato);

polmonite acquisita in comunità;

cistite;

pielonefrite;

infezioni della pelle e dei tessuti molli in particolare cellulite, morsi di animale, ascesso dentale grave con celluliti diffuse;

infezioni ossee ed articolari, in particolare osteomielite.

Si devono tenere in considerazione le linee-guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«Bambini 400 mg/57 mg/5 ml polvere per sospensione orale» - 1 flacone in vetro da 35 ml con cucchiaio dosatore - A.I.C. n. 042173070 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «A» - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1,89 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3,55;

«Bambini 400 mg/57 mg/5 ml polvere per sospensione orale» - 1 flacone in vetro da 70 ml con cucchiaio dosatore - A.I.C. n. 042173094 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «A» - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,80 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,12;

«Bambini 400 mg/57 mg/5 ml polvere per sospensione orale» - 1 flacone in vetro da 140 ml con cucchiaio dosatore - A.I.C. n. 042173118 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «A» - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 7,80 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 14,62;

«Bambini 400 mg/57 mg/5 ml polvere per sospensione orale» - 1 flacone in vetro da 35 ml con siringa dosatrice - A.I.C. n. 042173082 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «A» - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1,89 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3,55;

«Bambini 400 mg/57 mg/5 ml polvere per sospensione orale» - 1 flacone in vetro da 70 ml con siringa dosatrice - A.I.C. n. 042173106 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «A» - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,80 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,12;

«Bambini 400 mg/57 mg/5 ml polvere per sospensione orale» - 1 flacone in vetro da 140 ml con siringa dosatrice - A.I.C. n. 042173120 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «A» - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 7,80 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 14,62.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Amoxicillina e Acido Clavulanico EG Stada» (amoxicillina e acido clavulanico) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C(nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Amoxicillina e Acido Clavulanico EG Stada» (amoxicillina e acido clavulanico) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'articolo 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A02684

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rosastin»

Estratto determina AAM/PPA n. 346/2021 del 29 aprile 2021

Trasferimento di titolarità: AIN/2021/640.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Gestipharm S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Ferrante Imparato n. 190 - 80146 Napoli, codice fiscale 07768950631.

Medicinale: ROSASTIN.

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. 044690016;

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. 044690028;

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. 044690030;

«40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. 044690042,

alla società S.F. Group S.r.l., con sede legale in via Tiburtina n. 1143 - 00156 Roma, codice fiscale 07599831000.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A02826

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Calcio Levofolinato Teva»

Estratto determina AAM/PPA n. 347/2021 del 29 aprile 2021

Trasferimento di titolarità: AIN/2021/262.

Cambio nome: N1B/2021/185.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Teva Italia S.r.l., con sede legale in piazzale Luigi Cadorna n. 4 - 20123 Milano, codice fiscale 11654150157.

Medicinale: CALCIO LEVOFOLINATO TEVA:

«25 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino - 036159010;

«100 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino - 036159022;

«175 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino - 036159034,

alla società Pharmacare S.r.l., con sede legale in via Marghera n. 29 - 20149 Milano, codice fiscale 12363980157.

Con variazione della denominazione del medicinale in LEVOTONAL.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A02827

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Escitalopram Sandoz BV».

Con la determina n. aRM - 77/2020 - 3143 del 27 aprile 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9 del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sandoz BV, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: ESCITALOPRAM SANDOZ BV.

Confezioni e descrizioni:

042948012 - «5 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister CARTA/PET/AL/PVC/AL/OPA;

042948024 - «10 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister CARTA/PET/AL/PVC/AL/OPA;

042948036 - «15 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister CARTA/PET/AL/PVC/AL/OPA;

042948048 - «20 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister CARTA/PET/AL/PVC/AL/OPA.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A02828

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levetiracetam EG Stada»

Estratto determina n. 406/2021 del 6 aprile 2021

Medicinale: LEVETIRACETAM EG STADA

Titolare A.I.C.: EG S.p.a.

Confezione:

«250 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048261010 (in base 10);

«500 mg compresse rivestite con film 50» compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048261022 (in base 10);

«500 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048261034 (in base 10);

«500 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048261046 (in base 10);

«750 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048261059 (in base 10);

«1000 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048261061 (in base 10);

«500 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048261073 (in base 10);

«1000 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048261085 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: tre anni.

Composizione:

principio attivo: 250 mg, 500 mg, 750 mg o 1000 mg di levetiracetam;

eccipienti:

nucleo: crospovidone (Tipo *B)*, povidone K30, silice colloidale anidra, magnesio stearato;

rivestimento della compressa da 250 mg: ipromellosa, macrogol 400, titanio diossido (E171), talco, indigotina lacca di alluminio (E 132);

rivestimento della compressa da 500 mg: ipromellosa, macrogol 400, titanio diossido (E171), talco, ossido di ferro giallo (E172);

rivestimento della compressa da 750 mg: ipromellosa, macrogol 400, titanio diossido (E171), talco, giallo tramonto lacca di alluminio (E110), ossido di ferro rosso (E172);

rivestimento della compressa da 1000 mg: ipromellosa, macrogol 400, titanio diossido (E171), talco.
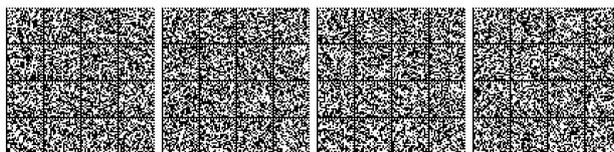
Produttore/i del principio attivo:

Divi's Laboratories Limited - Unit I, Choutuppal Mandal Lingojigudem Village, Hyderabad Yadadri Bhuvanagiri District Telangana - 508 252 - India;

Lupin Limited, T-142 M.I.D.C. via Boisar District Thane Tarapur Maharashtra 401 506 - India;

Lupin Limited, block no. 21 Dabhasa Taluka Padra Vadodara Gujarat 391 440 - India.

Produttore/i del prodotto finito:

produzione:

Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A., P.O. Box 3012 Larisa Industrial Area Larisa 41004 - Grecia;

PharOS MT Ltd., HF 62X, Hal-Far Industrial Estate Birzebbugia BBG3000 - Malta.

Confezionamento primario e secondario:

confezionamento primario:

Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A., P.O. Box 3012 Larisa Industrial Area Larisa 41004 - Grecia;

PharOS MT Ltd., HF 62X, Hal-Far Industrial Estate Birzebbugia BBG3000 - Malta;

Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 - 18 61118 Bad Vilbel - Germania;

Hemofarm A.D, Beogradski Put bb Vršac 26300 - Serbia;

confezionamento secondario:

Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A., P.O. Box 3012 Larisa Industrial Area Larisa 41004 - Grecia;

PharOS MT Ltd, HF 62X, Hal-Far Industrial Estate Birzebbugia BBG3000 - Malta;

Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 - 18 61118 Bad Vilbel - Germania;

Hemofarm A.D, Beogradski Put bb Vršac 26300 - Serbia;

S.C.F. S.r.l., via Barbarossa, 7 Cavenago D'Adda (LO) 26824 - Italia;

De Salute S.r.l., via Biasini, 26 Soresina (CR) 26015 - Italia.

Controllo di qualità:

Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A., P.O. Box 3012 Larisa Industrial Area Larisa 41004 - Grecia;

PharOS MT Ltd., HF 62X, Hal-Far Industrial Estate Birzebbugia BBG3000 - Malta;

Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 - 18 61118 Bad Vilbel - Germania.

Rilascio dei lotti:

Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A., P.O. Box 3012 Larisa Industrial Area Larisa 41004 - Grecia;

PharOS MT Ltd, HF 62X, Hal-Far Industrial Estate Birzebbugia BBG3000 - Malta;

Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 - 18 61118 Bad Vilbel - Germania.

Indicazioni terapeutiche:

«Levetiracetam EG Stada» è indicato come monoterapia nel trattamento delle crisi ad esordio parziale con o senza generalizzazione secondaria in adulti e adolescenti a partire dai 16 anni di età con epilessia di nuova diagnosi.

«Levetiracetam EG Stada» è indicato come terapia aggiuntiva:

nel trattamento delle crisi ad esordio parziale con o senza secondaria generalizzazione in adulti, adolescenti, bambini ed infanti a partire da 1 mese di età con epilessia;

nel trattamento delle crisi miocloniche in adulti e adolescenti a partire dai 12 anni di età con epilessia mioclonica giovanile;

nel trattamento delle crisi tonico-cloniche generalizzate primarie in adulti e adolescenti a partire dai 12 anni di età con epilessia generalizzata idiopatica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«500 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048261073 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «A» - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 24,73 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 46,38;

«1000 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048261085 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «A» - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 23,74 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 44,52;

«250 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048261010 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«500 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048261022 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«500 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048261034 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«500 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048261046 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«750 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048261059 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«1000 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 048261061 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C».

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Levetiracetam EG Stada» (levetiracetam) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C(nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Levetiracetam EG Stada» (levetiracetam) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico, è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano ad indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei

medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A02912

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione del Monastero delle Carmelitane Scalze, in Capannori, frazione San Colombano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 16 aprile 2021, viene soppresso il Monastero delle Carmelitane Scalze, con sede in Capannori (LU), fraz. San Colombano.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

21A02685

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto denominata «Biblioteca Teologica Città di Reggio. Fondo Diocesano e dei Frati Minori Cappuccini», in Reggio Emilia.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 16 aprile 2021, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Fondazione di culto denominata «Biblioteca Teologica Città di Reggio. Fondo Diocesano e dei Frati Minori Cappuccini», con sede in Reggio Emilia.

21A02686

Soppressione della Chiesa della Beata Vergine delle Grazie detta Madonna delle Grazie, in Corato

Con decreto del Ministro dell'interno in data 16 aprile 2021, viene soppressa la Chiesa della Beata Vergine delle Grazie detta Madonna delle Grazie, con sede in Corato (BA).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

21A02687

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-112) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
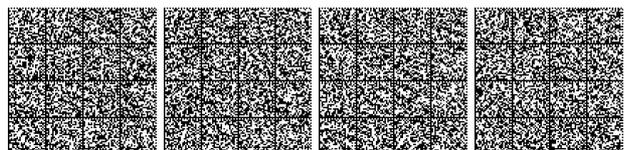
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00